



**CHIESE CRISTIANE EVANGELICHE
“ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA”**

(Ente Morale di Culto DPR 5 dicembre 1959, n° 1349; Legge 22 novembre 1988, n° 517)

Via dei Bruzi, 11 – 00185 Roma

DISCIPLINE

In appendice:

Cenni storici, natura e finalità delle ADI

Lineamenti dottrinali

Elenco delle comunità

Quadro statistico generale

Ruolo dei ministeri

Membri del Consiglio Generale delle Chiese ADI

Presentazione

Questa raccolta delle discipline ha lo scopo di presentare il complesso delle norme che regolano attualmente le Chiese Cristiane Evangeliche di fede pentecostale associate all'Associazione Religiosa delle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), eretta in Ente Morale di Culto con D. P. R. 5 dicembre 1959, n° 1349 e riconosciuta come Confessione Evangelica con Legge 22 novembre 1988, n° 517.

SOMMARIO:

ARTICOLI DI FEDE	Pag. 05
STATUTO DELL'ENTE	Pag. 07
a. Cenni storici e principi dottrinali	07
b. Scopo dell'Ente	09
c. Organi dell'Ente	10
d. Conduttori di chiesa	17
e. Disposizioni generali	19
GAZZETTA UFFICIALE	
Legge 22 novembre 1988, n° 517	Pag. 20
REGOLAMENTO INTERNO	Pag. 39
I. Delle chiese locali	39
II. Dell'Assemblea di chiesa	40
III. Misure disciplinari	41
IV. Del consiglio di chiesa	42
V. Zone e Convegni di Zona	43
VI. Dei Convegni Pastoralis	44
VII. Dell'Assemblea Generale	44
VIII. Del Consiglio Generale delle Chiese	47
IX. Compiti del Presidente	49
X. Compiti del Vice-Presidente	49
XI. Compiti del Segretario	49
XII. Compiti del Tesoriere	50
XIII. Compiti dei Consiglieri	50
XIV. Dei Comitati di Zona	51
XV. Del ministero cristiano	52
XVI. Requisiti del ministero cristiano	53
XVII. Ruolo generale dei ministeri	53
XVIII. Della disciplina dei ministri	56
XIX. Della emeritazione	57
XX. Misure di previdenza	57
XXI. Degli Istituti	58
XXII. Dei Servizi	59
XXIII. Dei Centri Comunitari Evangelici	60
XXIV. Delle modifiche	60
REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO BIBLICO ITALIANO	Pag. 61
CAPO I. Scopi dell'Istituto	61
CAPO II. Dipartimenti e corsi di studio	61
CAPO III. Iscrizioni e studenti	63

CAPO IV.	Docenti.....	64
CAPO V.	Borse di studio - Convitto - Biblioteca.....	65
CAPO VI.	Organi dell'Istituto.....	66
CAPO VII.	Contribuzioni scolastiche.....	68
CAPO VIII.	Disciplina.....	69
CAPO IX.	Modifiche al Regolamento	69
CAPO X.	Dipartimento di cultura biblica per corrispondenza.....	71
CAPO XI.	Norme transitorie	72
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO RADIO COMUNITARIE		Pag. 73
 REGOLAMENTO DEI CENTRI COMUNITARI EVANGELICI.....		Pag. 77
 REGOLAMENTO DELLA MISSIONE EVANGELICA ZIGANA		Pag. 84
 REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DI EMERITAZIONE E ASSICURAZIONE		Pag. 86
 REGOLAMENTO DEI SEMINARI D'ISTRUZIONE BIBLICA.....		Pag. 88
 APPENDICE:		
a. LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA.....		Pag. 89
b. LINEAMENTI DOTTRINALI.....		Pag.101

Articoli di Fede

CREDIAMO ED ACCETTIAMO L'INTERA BIBBIA COME LA ISPIRATA PAROLA DI DIO, UNICA, INFALLIBILE ED AUTOREVOLE REGOLA DELLA NOSTRA FEDE E DELLA NOSTRA CONDOTTA (II TIMOTEO 3:15-17; II PIETRO 1:21; ROMANI 1:16; I TESSALONICESI 2:13).

CREDIAMO NELL'UNICO VERO DIO, ETERNO, ONNIPOTENTE, CREATORE E SIGNORE DI TUTTE LE COSE E CHE NELLA SUA UNITÀ VI SONO TRE DISTINTE PERSONE: PADRE, FIGLIUOLO E SPIRITO SANTO (EFESINI 4: 6; MATTEO 28:19; LUCA 3:21,22; I GIOVANNI 5:7).

CREDIAMO CHE IL SIGNORE GESÙ CRISTO FU CONCEPITO DALLO SPIRITO SANTO ED ASSUNSE LA NATURA UMANA IN SENO DI MARIA VERGINE. VERO DIO E VERO UOMO (GIOVANNI 1:1, 2, 14; LUCA 1:34, 35; MATTEO 1:23).

CREDIAMO NELLA SUA VITA SENZA PECCATO, NEI SUOI MIRACOLI, NELLA SUA MORTE VICARIA, COME "PREZZO DI RISCATTO PER TUTTI" GLI UOMINI, NELLA SUA RESURREZIONE, NELLA SUA ASCENSIONE ALLA DESTRA DEL PADRE, QUALE UNICO MEDIATORE, NEL SUO PERSONALE ED IMMINENTE RITORNO PER I REDENTI E POI SULLA TERRA IN POTENZA E GLORIA PER STABILIRE IL SUO REGNO (I PIETRO 2:22; II CORINZI 5:21; ATTI 2:22; I PIETRO 3:18; ROMANI 1:4; 2:24; I CORINZI 15:4; ATTI 1:9-11; GIOVANNI 14:1-3; I CORINZI 15:25; I TIMOTEO 2:5).

CREDIAMO ALL'ESISTENZA DEGLI ANGELI CREATI TUTTI PURI E CHE UNA PARTE DI QUESTI, CADUTI IN UNA CORRUZIONE E PERDIZIONE IRREPARABILI, PER DIRETTA AZIONE DI SATANA, ANGELO RIBELLE, SARANNO CON LUI ETERNAMENTE PUNITI (MATTEO 25:41; EFESINI 6:11, 12).

CREDIAMO CHE SOLTANTO IL RAVVEDIMENTO E LA FEDE NEL PREZIOSO SANGUE DI CRISTO, UNICO SOMMO SACERDOTE, SIANO INDISPENSABILI PER LA PURIFICAZIONE DAL PECCATO DI CHIUNQUE LO ACCETTA COME PERSONALE SALVATORE E SIGNORE (ROMANI 3:22-25; ATTI 2:38; I PIETRO 1:18, 19; EFESINI 2:8).

CREDIAMO CHE LA RIGENERAZIONE (NUOVA NASCITA) PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO È ASSOLUTAMENTE ESSENZIALE PER LA SALVEZZA (GIOVANNI 3:3; I PIETRO 1:23; TITO 3:5).

CREDIAMO ALLA GUARIGIONE DIVINA, SECONDO LE SACRE SCRITTURE MEDIANTE LA PREGHIERA, L'UNZIONE DELL'OLIO E

L'IMPOSIZIONE DELLE MANI (ISAIA 53:4, 5; MATTEO 8:16, 17; I PIETRO 2:24; MARCO 16:17, 18; GIACOMO 5:14-16).

CREDIAMO AL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO, COME ESPERIENZA SUSSEGUENTE A QUELLA DELLA NUOVA NASCITA, CHE SI MANIFESTA, SECONDO LE SCRITTURE, CON IL SEGNO INIZIALE DEL PARLARE IN ALTRE LINGUE E, PRATICAMENTE, CON UNA VITA DI PROGRESSIVA SANTIFICAZIONE, NELL'UBBIDIENZA A TUTTA LA VERITÀ DELLE SACRE SCRITTURE, NELLA POTENZA DELL'ANNUNCIO DI "TUTTO L'EVANGELO" AL MONDO (ATTI 2:4; 2:42-46; 8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9; 19:2-6; MARCO 16:20; GIOVANNI 16:13; MATTEO 28:19, 20).

CREDIAMO AI CARISMI E ALLE GRAZIE DELLO SPIRITO SANTO NELLA VITA DEI CRISTIANI CHE, NELL'ESERCIZIO DEL SACERDOZIO UNIVERSALE DEI CREDENTI, SI MANIFESTANO PER L'EDIFICAZIONE, L'ESORTAZIONE E LA CONSOLAZIONE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA E, CONSEGUENTEMENTE, DELLA SOCIETÀ UMANA (I CORINZI 12:4-11; GALATI 5:22; EBREI 13:15; ROMANI 12:1).

CREDIAMO AI MINISTERI DEL SIGNORE GLORIFICATO, QUALI STRUMENTI AUTOREVOLI DI GUIDA, D'INSEGNAMENTO, DI EDIFICAZIONE E DI SERVIZIO NELLA COMUNITÀ CRISTIANA, RIFUGGENDO DA QUALSIASI FORMA GERARCHICA (EFESINI 1:22, 23; 4:11-13; 5:23; COLOSSESI 1:18).

CREDIAMO ALL'ATTUALITÀ E ALLA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONCILIO DI GERUSALEMME, RIPORTATE IN ATTI 15:28, 29; 16:4.

CREDIAMO ALLA RESURREZIONE DEI MORTI, ALLA CONDANNA DEI REPROBI E ALLA GLORIFICAZIONE DEI REDENTI, I QUALI HANNO PERSEVERATO NELLA FEDE FINO ALLA FINE (ATTI 24:15; MATTEO 25:46; 24:12,13).

CELEBRIAMO IL BATTESIMO IN ACQUA PER IMMERSIONE, NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIUOLO E DELLO SPIRITO SANTO, PER COLORO CHE FANNO PROFESSIONE DELLA PROPRIA FEDE NEL SIGNORE GESÙ CRISTO COME LORO PERSONALE SALVATORE (MATTEO 28:18, 19; ATTI 2:38; 8:12).

CELEBRIAMO LA CENA DEL SIGNORE O SANTA CENA, SOTTO LE DUE SPECIE DEL PANE E DEL VINO, RAMMEMORANDO COSÌ LA MORTE DEL SIGNORE ED ANNUNZIANDONE IL RITORNO, AMMINISTRATA A CHIUNQUE SIA STATO BATTEZZATO SECONDO LE REGOLE DELL'EVANGELO E VIVE UNA VITA DEGNA E SANTA DAVANTI A DIO E ALLA SOCIETÀ (I CORINZI 11:13, 26, 29).

Statuto dell'Ente

A. CENNI STORICI E PRINCIPI DOTTRINALI

Le «Assemblee di Dio in Italia»¹ si ricollegano² per principi e per dottrina, alle Sacre Scritture, alle quali riportano la loro origine, ispirandosi alla parola infallibile di Dio. Esse sorsero in Italia intorno al 1900 e trovarono il loro primo impulso nel risveglio religioso³ che accomuna gli uomini dinanzi alla Maestà di Dio.

I fedeli si riunivano fra loro per meditare la Parola di Dio, per pregare e cercare di uniformare la loro vita agli insegnamenti della Bibbia, ricollegandosi il più possibile alla fede dei primitivi cristiani.

Tale opera di evangelizzazione non si è mai arrestata ed oggi si possono contare un numero rilevante di chiese e gruppi di credenti sparsi in tutte le parti d'Italia e del mondo⁴. Movimenti di risveglio religioso⁵, infatti, simili a quello delle «Assemblee di Dio in Italia», si sono verificati anche all'estero, particolarmente negli Stati Uniti D'America, Inghilterra, Canada, Svizzera, Scandinavia, ecc. ed ai gruppi affini esistenti in detti paesi le «Assemblee di Dio in Italia» sono legate da vincoli di profonda comunione spirituale⁶

Il movimento italiano però è nato del tutto spontaneo ed ha origini completamente autonome⁷, pur ricollegandosi, per diretta emanazione solamente

- 1) La denominazione «Assemblee di Dio in Italia» (ADI) è stata usata dalle Chiese Cristiane Evangeliche di fede Pentecostale:
 - a. Perché il termine «Assemblee di Dio» è prettamente biblico. Infatti, il termine greco «ekklesia» - assemblea, è tradotto anche «chiesa», «congregazione», «comunità». È stato usato, appunto, il termine «Assemblea» per distinguerlo da quella di «chiesa» che, nel tempo, ha acquistato il significato di chiesa istituzionale gerarchica, per ribadire il concetto originario, neotestamentario, di «comunità locale»;
 - b. Perché fin dalle origini, le Comunità Cristiane Evangeliche Pentecostali italiane degli U.S.A., alle quali spiritualmente si ricollegano le nostre Chiese, avevano utilizzato il termine «assemblea» o «congregazione» cristiana per ribadire il concetto già espresso della autonomia e della completa autosufficienza della «comunità locale»;
 - c. Per ricollegarsi, in uno spirito di fratellanza e di comunione internazionale, alle più importanti Associazioni di Chiese Cristiane Evangeliche Pentecostali esistenti in moltissime parti del mondo.
- 2) Il termine «ricollegarsi» va inteso, nell'ambito di questa sez. A nel senso di «fondarsi» (vedi «Lineamenti dottrinali» pubblicati in questo volume a parte).
- 3) Con l'espressione «risveglio religioso» si intende riferirsi ai vari movimenti di risveglio (il termine deriva dall'inglese «revival») che, attraverso tutta la storia del Cristianesimo, hanno rivalutato alcune verità fondamentali dell'Evangelo riportandolo all'attenzione del mondo. Il risveglio cristiano evangelico sviluppatosi agli inizi del XX secolo si caratterizza con una predicazione di tutto l'Evangelo simile a quella dell'era apostolica e con una condotta dei credenti coerente con i principi di fede professati, (vedi «Lineamenti dottrinali»).
- 4) È evidente, da quanto espresso sopra, che fin dall'inizio le Comunità Cristiane Evangeliche Pentecostali hanno adempiuto al duplice mandato di Cristo che comprende l'evangelizzazione del mondo e l'edificazione dei credenti, allo scopo di attuare i principi etici del Cristianesimo nella vita quotidiana.
- 5) Vedi nota 3.
- 6) Per «comunione spirituali» si intende un rapporto di fraterna collaborazione fra Chiese ed Unioni di Chiese che professano la stessa fede.
- 7) Con le espressioni «spontaneo» e «origini completamente autonome» si vuole mettere in evidenza il

spirituale, alle «Assemblee di Dio D'America»⁸, in Springfield Missouri, le quali hanno di recente concesso il loro alto riconoscimento, sia alle Assemblee che al Presidente in Italia.

L'autonomia assoluta delle «Assemblee di Dio in Italia» le rende indipendenti da qualsiasi altra associazione religiosa⁹, pur tuttavia esse nutrono un riverente rispetto oltre che per gli altri movimenti spirituali¹⁰, per l'Autorità costituita dallo Stato, elevando per essa particolari preghiere, al fine ultimo e supremo del benessere del popolo italiano e dello stabilimento della pace tra gli uomini.

E pertanto le «Assemblee di Dio in Italia» sono al di sopra e al di fuori di ogni competizione e movimento politico¹¹, dai quali si astengono, sollecite soltanto al ministero del Regno di Dio.

Le «Assemblee di Dio in Italia» credono ed accettano l'intera Bibbia come l'infalibile Parola di Dio.

Credono in un solo Dio creatore di tutte le cose e che nell'unità di Esso vi sono le tre distinte persone: Padre, Figliuolo e Spirito Santo.

Essi credono nella incarnazione del Signore Gesù Cristo, nel seno di Maria Vergine, e nella Sua immolazione per salvare e purificare dalla colpa primitiva e dai peccati attuali l'uomo. Essi credono nel battesimo per immersione nel nome del Padre del Figliuolo e dello Spirito Santo nella resurrezione corporale dei morti, i quali saranno giudicati secondo le loro opere.

Essi credono al battesimo nello Spirito Santo; alla guarigione divina, per la preghiera fatta con fede. Nell'esercizio del culto i credenti trovano la loro spirituale soddisfazione ed elevazione nella lettura e commento della Bibbia, nel canto degli inni sacri, nelle preghiere e adorazione a Dio, e la fede nelle Sacre parole ispira la condotta di vita dei credenti stessi¹².

Il Ministero nelle chiese è esercitato dai «Conduttori» o «Ministri di Culto»¹³ che vengono eletti dalla Chiesa¹⁴ e confermati dal Consiglio Generale delle Chiese

fatto che l'opera di testimonianza e di evangelizzazione in Italia, si è manifestata senza alcuna forma organizzativa ma spontaneamente; credenti che, convertitisi alla fede cristiana evangelica, avendo fatta l'esperienza della salvezza e della Pentecoste, tornati ai propri paesi d'origine per testimoniare della loro esperienza evangelica, organizzarono i primi gruppi e le prime chiese. (Vedi «Lineamenti dottrinali»)

- 8) Il testo vuole qui riferirsi all'inizio di quel risveglio evangelico pentecostale sviluppatosi tra gli italiani negli U.S.A. i quali aderivano a questo movimento di risveglio per il ministero e la predicazione di uno dei pionieri delle Assemblee di Dio in U.S.A..
- 9) I concetti di «autonomia» e «indipendenza» delle ADI sono chiariti alla nota 18.
- 10) L'espressione «riverente rispetto... per gli altri movimenti spirituali» vuole unicamente mettere in evidenza il principio del rispetto civile nei confronti di movimenti di pensiero e organizzazioni religiose ed ecclesiastiche, che determina l'astensione da qualsiasi forma di competizione. Per quanto riguarda invece i rapporti con le Associazioni di Chiese, Chiese e Movimenti evangelici che riconoscono la Sacra Scrittura come unica regola di fede e di condotta, essi sono regolati secondo il criterio espresso alla nota 18.
- 11) L'astensione qui espressa non deve essere intesa come assenza di impegno sociale e civile in quanto i membri delle ADI, proprio in forza della loro esperienza di fede, vivono ed attuano praticamente nella vita quotidiana i principi dell'Evangelo, che affermano il rispetto della persona umana, non esercitando pressioni di alcun genere su opinioni e scelte individuali. Detta posizione è assunta in base al principio, sempre sostenuto dai cristiani evangelici, della netta separazione fra Stato e Chiesa.
- 12) Per una particolareggiata informazione sui principi dottrinali delle ADI vedi «Lineamenti dottrinali».
- 13) Il termine «conduttori», «ministri di culto» o «conduttori di chiesa» è un termine generale che si riferisce a quei credenti i quali, in virtù e secondo il dono ricevuto da Dio, esercitano il proprio ministero volontariamente e gratuitamente nelle chiese locali o negli Organi di servizio comune, come

delle «Assemblee di Dio» su proposta del Comitato di Zona. Alla esistenza materiale delle «Assemblee di Dio in Italia» si provvede attraverso la spontanea offerta dei credenti, le oblazioni, i lasciti, le donazioni, ecc.

B. SCOPO DELL'ENTE

Art. 1 È costituita l'Associazione Religiosa delle «Assemblee di Dio in Italia»¹⁵. Essa abbraccia tutte quelle Chiese Cristiane Evangeliche di fede Pentecostale, esistenti nel territorio dello Stato Italiano che, sulla base di principi di collaborazione stabiliti in comune e volontariamente accettati, formano una sola comunione¹⁶ fondata sulla medesima fede, dottrina ed etica*.

Art. 2 La sede¹⁷ dell'Associazione Religiosa è in Roma, via dei Bruzi n. 11.

Art. 3 L'associazione è un'affiliazione spirituale¹⁸ delle «Assemblee di Dio d'America» di Springfield, Missouri.

Art. 4 L'Associazione delle «Assemblee di Dio in Italia» si propone i seguenti scopi:

espressione di comunione e cooperazione fraterna e cristiana per i fini che le Chiese si propongono di raggiungere insieme. Questi credenti formano l'insieme dei ministri di culto iscritti nel «RUOLO GENERALE DEI MINISTRI» con qualifiche e funzioni diverse, come descritte nel Regolamento Interno. Questo ruolo generale riconosce i ministeri affidati dal Signore Gesù Cristo glorificato, unico Capo della Chiesa, e sono svolti quali strumenti di guida, insegnamento, elevazione e servizio, rifiutando da qualsiasi forma gerarchica nella riaffermazione del sacerdozio universale dei credenti.

14) Deve intendersi: chiesa o comunità locale.

• (*) Il testo dell'art. 1 è quello emendato dalla XXV Assemblea Generale ed approvato con D.P.R. del 23 Giugno 1981 n. 430. Il Testo precedente era il seguente: Art. 1 - È costituita l'Associazione Religiosa delle «Assemblee di Dio in Italia». Essa abbraccia tutte le chiese esistenti nel territorio dello Stato Italiano, formando una sola comunione, perché basata sulla medesima fede e sulle stesse dottrine.

15) Tutte le volte che in questo Statuto vengono utilizzate le espressioni «Associazione Religiosa», «Associazione» e «Movimento» esse vanno intese come sinonimi di «Assemblee di Dio in Italia».

16) Per comunione s'intende l'insieme di tutte le chiese, gruppi locali e stazioni di evangelizzazione, uniti, per il raggiungimento degli scopi di cui l'art. 4 del presente Statuto, sulla base dei seguenti principi di collaborazione stabiliti in comune e volontariamente accettati:

- a. Incoraggiare e promuovere l'evangelizzazione, l'adorazione a Dio e l'edificazione dei credenti;
- b. Condividere tutto quello che risulta manifestamente biblico in dottrina, metodi e condotta, respingendo quanto sia in contrasto con questi principi;
- c. Coordinare i rapporti tra le chiese rafforzandone i vincoli di collaborazione.

17) Per «sede dell'Associazione» s'intende soltanto la sede legale e gli uffici amministrativi dell'Ente poiché ogni comunità ha una propria autonomia interna, come risulta dagli artt. 25, 26, 27 e 28 di questo Statuto.

18) L'espressione «affiliazione spirituale» va intesa, come già espressa alla nota n. 8, e non come un legame di dipendenza amministrativa. Infatti, i rapporti fra le ADI e le Associazioni di Chiese estere come le Assemblee di Dio d'America, con sede in Springfield (Missouri); la Chiesa Cristiana del Nord America, con sede in Sharon (PA); la Chiesa Pentecostale Italiana del Canada, con sede in Montreal (Que) e le Chiese Cristiane Italiane del Nord Europa, sono regolate con specifici accordi. In tutti gli altri casi i rapporti con Chiese e Comunità estere e nazionali sono regolati, di volta in volta, attraverso i rispettivi organi ufficiali.

- a. Eseguire i comandamenti della Bibbia o Sacre Scritture, uniche definitive Autorità in materia di fede.*
- b. Curare e coordinare gli interessi spirituali, morali e materiali di tutte le chiese del Movimento esistenti in Italia, favorendone il sorgere di nuove e lo sviluppo di quelle già in vita; rispettando la loro completa autonomia disciplinare interna, tenendo presente, in modo del tutto speciale, la loro indipendenza finanziaria¹⁹.*
- c. Promuovere le relazioni fraterne tra le varie chiese ed i fedeli.*
- d. Suscitare l'ardore pastorale per la cura delle anime da unire nella medesima fede e nella comune speranza²⁰.*

C. ORGANI DELL'ENTE²¹

Art. 5 Organi dell'Associazione Religiosa delle «Assemblee di Dio in Italia»²² sono:

- a. L'Assemblea Generale;*
- b. Il Consiglio Generale delle Chiese;*
- c. I Comitati di Zona;*
- d. I Consigli di Chiesa.*

a) Assemblea Generale²³

Art. 6 L'Assemblea Generale sarà convocata ad iniziativa del Consiglio Generale delle Chiese, entro il mese di giugno ma non oltre il mese di settembre di ogni due anni²⁴. Essa potrà radunarsi in qualunque città indicata dal Consiglio Generale delle Chiese.

-
- 19) Per «completa autonomia disciplinare interna» si intende quanto indicato nel Regolamento Interno e la «indipendenza finanziaria» sottintende l'autonomia amministrativa interna della Comunità locale.
 - 20) Questa azione è svolta mediante il ministero pastorale, l'attività dell'Istituto Biblico Italiano, quale Scuola di formazione teologica e cultura biblica, corsi biblici per corrispondenza, l'attività delle Scuole Domenicali ed in generale mediante vari Servizi ed Opere.
 - 21) Sono gli strumenti elettivi a carattere collegiale di azione deliberativa ed esecutiva per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi dell'Ente.
 - 22) Vedi nota 15.
 - 23) La dizione «Assemblea Generale» ha sostituito quella consuetudinaria di «Convegno Nazionale» a seguito del riconoscimento giuridico ottenuto dalla ADI con D.P.R. del 5 Dicembre 1959, n. 1349 e quindi, con l'entrata in vigore dello Statuto in base all'art. 5. L'Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell'Ente.
 - 24) La data di convocazione dell'Assemblea Generale in via ordinaria viene stabilita dal Consiglio Generale delle Chiese (Comitato Esecutivo dell'Ente) e, secondo la consuetudine viene effettuata usualmente nel periodo compreso fra Maggio e Settembre di ogni due anni. In via straordinaria, a norma dell'art. 21 del presente Statuto, o su decisione del Consiglio Generale delle Chiese, o per richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti di Chiese regolarmente costituite.

Art. 7 Partecipano all'Assemblea Generale i Presidenti dei Consigli di Chiese o loro delegati; ad essa partecipano anche i membri del Consiglio Generale delle Chiese, i membri dei Comitati di Zona ed i Conduttori di Chiesa, senza diritto al voto se non rivestono le funzioni di rappresentanti di Chiesa²⁵.

Art. 8 Tutti i partecipanti all'Assemblea Generale hanno diritto ad un solo voto ed uguali diritti.

Le adunanze sono valide: in prima convocazione, con l'intervento della metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 9 L'assemblea Generale elegge l'ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice-Presidente e di un Segretario, che sovrintendono ai lavori dell'Assemblea stessa, e due scrutatori.

I. L'Assemblea Generale approva lo Statuto dell'Associazione delle «Assemblee di Dio in Italia», i regolamenti delle varie attività²⁶, redatti

25) I componenti l'Assemblea Generale, con diritto di voto sono:

- a. I Conduttori di chiesa, nella qualità di loro Presidenti dei Consigli di Chiesa, o loro delegati;
- b. I Direttori Responsabili degli Istituti, Opere e Servizi in rappresentanza di questi, in quanto equiparati a chiese o comunità locali;
- c. I membri del Consiglio Generale delle Chiese;
- d. Membri dei Comitati di Zona.

Partecipano all'Assemblea Generale, con diritto di parola ma senza diritto di voto:

- a. Gli iscritti al «Ruolo Generale dei Ministeri» delle ADI senza rappresentanza di Chiese;
- b. Ministri di culto di chiese consorelle estere che svolgono la loro attività in collaborazione con le ADI;

Le suddette norme valgono soltanto per le Sessioni Amministrative delle Assemblee Generali, mentre per le Sessioni Pastorali tutti gli iscritti al ruolo delle ADI e i predicatori esteri che operano in collaborazione con queste, hanno diritto di parola e di voto.

26) Nell'espressione «varie attività» sono compresi Istituti, Opere e Servizi svolti dalla Chiese Cristiane Evangeliche «Assemblee di Dio in Italia» con fine di culto, istruzione e beneficenza come:

1. ISTITUTI DI CULTURA BIBLICA:

- ISTITUTO BIBLICO ITALIANO, con sede in Roma, via Prenestina, 639. Scuola Superiore di formazione teologica e cultura biblica che esplica le sue attività con:
 - a. Corsi di studio residenziali, presso la sede, suddivisi in tre anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di formazione teologica e cultura biblica;
 - b. Corsi biblici per corrispondenza, a carattere evangelistico ed edificativo, oltre a quelli di formazione dottrinale per credenti che espletano il loro ministero nell'ambito delle chiese locali come responsabili delle Scuole Domenicali, dei Gruppi Giovanili e di altre attività a carattere di culto, istruzione e beneficenza.

2. ISTITUTI DI ASSISTENZA SOCIALE:

- a. **ISTITUTO EVANGELICO BETANIA-EMMAUS**, con sede in Torlupara di Guidonia, (via Monte Amiata, 21 - 23), per assistenza all'infanzia bisognosa; alle persone anziane; al recupero dei tossicodipendenti.
- b. **ISTITUTO EVANGELICO EBEN - EZER**, con sede in Corato (Bari), via Monte Cotugno, 6, per assistenza a persone anziane.
- c. **ISTITUTO EVANGELICO BETESDA**, con sede in Macchia di Giarre (Catania), via Palermo, 55, per assistenza a persone anziane.

3. SERVIZI DELLE A.D.I.:

- a. SCUOLE DOMENICALI. Servizio di attività didattica espletata nelle Chiese ADI con l'insegnamento diretto e con l'utilizzazione di pubblicazioni specializzate, per la formazione

dal Consiglio Generale delle Chiese, nonché ogni modificazione agli stessi.

- II.** *Delibera sull'ammissione di nuove chiese che domandino di far parte dell'Associazione²⁷, e sulla esclusione o recesso di quelle che non intendono farne parte, o che non si conformano ai principi indicati nelle lettere A e B del presente statuto.*
- III.** *Elegge il Presidente dell'Associazione che è pure Presidente del Consiglio Generale delle Chiese, e gli altri componenti il Consiglio Generale delle Chiese, al termine del periodo di permanenza in carica²⁸; nonché i membri dei Comitati di Zona, e per questi determinerà ogni due anni il numero²⁹.*
- IV.** *Nomina i sindaci dei revisori dei conti che durano in carica due anni e possono essere confermati.*
- V.** *Esamina l'operato del Consiglio Generale delle Chiese e dei Comitati di Zona.*
- VI.** *Definisce in ultima istanza le questioni di disciplina³⁰ dell'«Assemblee di Dio».*
- VII.** *Discuterà ed esaminerà ogni proposta che sarà presentata per iscritto dai propri membri nell'interesse dell'Ente³¹.*
- VIII.** *Stabilisce l'ammontare dei contributi dovuti dalle chiese associate per il raggiungimento dei fini dell'Ente, stabilendo la quota da corrispondere rispettivamente al Consiglio Generale delle Chiese e ad ogni singolo Comitato di Zona³².*

biblica e dottrinale dei credenti adulti, dei giovani e dei fanciulli.

- b.** *SERVIZIO PUBBLICAZIONI-(ADI-MEDIA). Attività svolta a provvedere pubblicazioni di carattere edificativo, dottrinale ed evangelistico per il raggiungimento degli scopi dell'Ente.*
- c.** *CENTRI COMUNITARI EVANGELICI. Attività svolta a carattere periodico, per credenti di ogni età, organizzata e gestita a cura delle chiese delle varie zone, attraverso comitati specifici, secondo la normativa in apposito Regolamento.*
- d.** *Altri eventuali Istituti, Opere e Servizi che potranno essere avviati ed organizzati su delibera dell'Assemblea Generale, corrispondenti sempre agli scopi dell'Ente.*
- e.** *Altri Istituti ed Opere sono organizzati e gestiti da Chiese locali, nel rispetto della completa autonomia disciplinare e organizzativa interna ad ogni comunità.*

27) L'Assemblea Generale delibera, su proposta del Consiglio Generale delle Chiese, sull'ammissione:

- a.** *Di nuove chiese sorte a seguito dell'attività evangelistica diretta o indiretta delle Chiese ADI;*
- b.** *Di chiese che, professanti la stessa fede, fanno richiesta ufficiale di far parte delle ADI;*

28) La frase «al termine del periodo di permanenza in carica» indica che il Consiglio Generale delle Chiese dura in carica due anni.

29) Poiché a norma dell'art. 22 del presente Statuto, i Comitati di Zona si compongono di «almeno» cinque membri, con questa norma si vuole prevedere la possibilità di un aumento dei membri dei Comitati di Zona in relazione alle esigenze specifiche delle Zone stesse.

30) Le questioni di disciplina che riguardano l'Assemblea Generale, in ultima istanza, sono:

- a.** *L'esclusione di quelle Chiese che non si conformano ai principi dottrinali, etici e statutari delle ADI.*
- b.** *L'appello finale presentato, nei termini di tempo stabiliti nel Regolamento Interno, dall'Isritto al Ruolo Generale dei Ministeri, a riguardo della sua esclusione dalle ADI per infrazioni a norme dottrinali, morali e disciplinari, già stabilita dal Consiglio Generale delle Chiese.*

31) Si riferisce a interrogazioni e proposte di carattere dottrinali e amministrativo presentate per iscritto, dai componenti l'Assemblea Generale stessa, nei termini fissati, volta per volta, dal Consiglio Generale delle Chiese.

IX. *Approva il bilancio biennale di previsione e il conto consuntivo della gestione degli anni precedenti.*

X. *L'esercizio finanziario dell'Associazione va del 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.*

Art. 10 A cura del Segretario dell'Assemblea Generale verranno redatti gli ordini del giorno e i verbali delle sedute, ai quali sarà apposta la firma per l'Assemblea Generale dei membri di cui all'art. 9.

Art. 11 All'Assemblea verranno presentate per l'approvazione biennale la relazione del Consiglio Generale delle Chiese e la relazione finanziaria fatta rispettivamente dal Segretario e dal Tesoriere del Consiglio Generale delle Chiese³³.

Art. 12 Una deliberazione dell'Assemblea Generale può essere annullata se la richiesta di annullamento sarà sottoscritta da almeno cinque membri dell'Assemblea e messa a votazione otterrà almeno i due terzi dei voti in suo favore.

Art. 13 All'Assemblea Generale saranno riservate eventuali comunicazioni del rappresentante delle «Assemblee di Dio d'America», di Springfield, Missouri³⁴.

b) Il Consiglio Generale delle Chiese

Art. 14 Il Consiglio Generale delle Chiese, eletto dall'Assemblea Generale, è composto da un Presidente, sei Consiglieri, un Tesoriere e un Segretario³⁵

32) I «contributi dovuti» dalle Chiese ADI sono costituiti dai rimborsi di:

- a. *Spese legali per l'acquisizione nel patrimonio dell'Ente degli immobili da destinare alle attività di culto, istruzione e beneficenza delle ADI, o per l'eventuale loro alienazione;*
 - b. *Uscite fiscali riguardanti le imposte sugli immobili non destinati al culto, a norma delle leggi vigenti, dovute dall'Ente allo Stato;*
 - c. *Spese di carattere amministrativo per i vari uffici, necessari al mantenimento e allo svolgimento dei compiti di amministrazione svolti dal Consiglio Generale delle Chiese e dai Comitati di Zona.*
- *I contributi di cui alle lettere «a» è «b» sono a carico delle Chiese che usufruiscono dei singoli immobili, mentre i contributi di cui alla lettera «c» sono dovuti da tutte le chiese. Tutte le altre contribuzioni delle chiese sono a carattere volontario e costituiscono la base di quel rapporto di comunione e cooperazione necessario all'espansione della testimonianza cristiana evangelica.*

33) Il bilancio consuntivo riguarda i due anni solari precedenti, oltre ad una relazione finanziaria riguardante i primi mesi dell'anno in cui si tiene l'Assemblea Generale.

34) Si tratta di comunicazioni oltre che del rappresentante delle Assemblee di Dio d'America, di tutte le altre Associazioni di chiese, citate alla nota 18 o di eventuali rappresentanti di Chiese estere consorelle che operano in collaborazione con le ADI, stabilite preventivamente tra gli organi ufficiali delle suddette Chiese, e il Consiglio Generale delle Chiese, su specifici progetti da attuarsi per il raggiungimento dei fini dell'Ente.

35) Il Consiglio Generale delle Chiese costituisce il Comitato Esecutivo Nazionale delle ADI. È composto, secondo le decisioni delle XXIII Assemblea Generale, da un Presidente, sei Consiglieri, di cui uno «consigliere anziano» per nomina, con funzioni di Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario, tutti scelti tra gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri negli elenchi dei Pastori e Anziani-Evangelisti e cittadini italiani. I membri del Consiglio Generale delle Chiese espletano il loro mandato soltanto in forma collegiale e pertanto non rivestono particolare autorità ecclesiastica. Rappresentano individualmente il Consiglio Generale delle Chiese se adempiono un preciso mandato del Consiglio stesso.

Art. 15 L'elezione dei membri del Consiglio Generale delle Chiese verrà fatta dall'Assemblea Generale a mezzo di schede a maggioranza assoluta. L'elezione alle varie cariche avviene nell'ordine seguente:

- a. *Presidente;*
- b. *Sei Consiglieri;*
- c. *Tesoriere;*
- d. *Segretario.*

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 16 I compiti specifici di Consiglio Generale delle Chiese sono³⁶:

- a. *Redigere e presentare all'approvazione della Assemblea lo Statuto e i Regolamenti delle varie attività dell'Ente e curarne l'osservanza.*
- b. *Nominare su proposta del Comitato di Zona i Conduttori di chiesa (Ministri di culto), rilasciando loro i relativi brevetti.*
- c. *Deliberare circa le destinazioni e i trasferimenti dei Conduttori di chiesa (Ministri di culto), tenendo conto, nei limiti del possibile, dei bisogni dell'Associazione e dei desideri delle chiese e dei Conduttori stessi.*
- d. *Vigilare sulla disciplina dei Ministri di culto e dei loro collaboratori, formularne l'organico, deliberare circa l'allontanamento dei Ministri di culto e dei collaboratori per infrazioni a norme morali e disciplinari dell'Associazione.*
- e. *La trattazione di tutti gli affari comuni interessanti la vita e il funzionamento dell'Associazione, nonché la gestione e tutela del relativo patrimonio, autorizzando anche gli atti eccedenti la normale amministrazione delle chiese.*

Art. 17 Il Consiglio Generale delle Chiese è convocato dal Presidente ordinariamente ogni sei mesi³⁷, straordinariamente tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario. Inoltre il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di uno dei Consiglieri o di altro componente. Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza degli intervenuti³⁸

Art. 18 IL Presidente rappresenta da solo ed a tutti gli effetti tanto l'Ente quanto il Consiglio Generale delle Chiese dinanzi alle Autorità dello Stato, sia in giudizio sia di fronte a terzi; egli stipula in nome e per conto dell'Ente i contratti, paga le imposte e gli altri incumbenti, riceve i proventi tutti in

36) I compiti del Consiglio Generale delle Chiese sono specificatamente descritti nel Regolamento Interno delle ADI.

37) Le convocazioni ordinarie, stabilite per Statuto ogni sei mesi, a seguito del notevole sviluppo delle ADI hanno ormai una frequenza fissa trimestrale.

38) Le delibere sono valide a maggioranza assoluta (50% + uno) degli intervenuti.

ogni cespite, ne rilascia la quietanza e firma i mandati, assistito in questo dal Segretario e dal Tesoriere³⁹.

Art. 19 Il Presidente presiede le sedute del Consiglio Generale delle Chiese ed è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di urgenza, per quanto concerne la tutela del patrimonio, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni sui culti ammessi nello Stato, può adottare tutti i provvedimenti necessari, assumendo se nel caso, i poteri del Consiglio, salvo a riferirne a quest'ultimo nella prima adunanza per l'omologazione⁴⁰. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano per nomina o per età⁴¹. Il Presidente dell'Associazione deve essere cittadino italiano.

Art. 20 I Consiglieri coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni mentre al Tesoriere è attribuita l'amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione, con l'obbligo di redigere ogni anno un bilancio finanziario che, dopo l'approvazione del Consiglio Generale delle Chiese, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale⁴².

Art. 21 I Componenti del Consiglio Generale delle Chiese decadono dalla carica se non intervengono senza giustificazione a due riunioni. La giustificazione dei componenti mancanti sarà fatta alla prima convocazione dell'Assemblea Generale dell'Associazione. Qualora il numero dei componenti del Consiglio Generale delle Chiese si riducesse, per qualsiasi motivo a meno di cinque membri, si provvederà alla rinnovazione dell'intero Consiglio da parte dell'Assemblea Generale appositamente convocata.

c) I Comitati di Zona

39) L'art. 18 sottintende il fatto che il Presidente, nella sua veste legale rappresentante dell'Ente, lo rappresenta ufficialmente, ma il suo ufficio di rappresentante legale è svolto in stretta collaborazione con un «Comitato ristretto» composto oltre che al Presidente, dal Consigliere anziano, in qualità di Vice-Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

40) Anche nei casi suddetti il Presidente agisce in stretta collaborazione con gli altri membri del «Comitato ristretto» richiedendo poi la ratifica degli atti compiuti e dei provvedimenti presi al Consiglio Generale delle Chiese, nella seduta seguente.

41) «Consigliere Anziano» secondo la decisione della XXVII Assemblea Generale, viene considerato il membro del Consiglio Generale delle Chiese il quale abbia ricoperto la carica da un maggior numero di anni ecc. (Vedi R. I. art. 52).

42) I compiti specifici del Presidente, del Segretario e Tesoriere sono descritti nel regolamento Interno.

Art. 22 Il Comitato di Zona si compone di almeno cinque membri eletti dall'Assemblea Generale ed ha giurisdizione sul territorio determinato dell'Assemblea stessa⁴³.

I membri eleggono dal loro seno un Presidente e un Segretario⁴⁴.

Art. 23 I compiti del Comitato di Zona sono:

- a. Coordinare l'opera di evangelizzazione da svolgersi nella propria giurisdizione;*
- b. Designare al Consiglio Generale delle Chiese quei fedeli che abbiano data indiscussa prova di possedere le qualità per svolgere l'alto compito di Conduttore (Ministro di Culto);*
- c. Riferire al Consiglio Generale delle Chiese sull'opera svolta dai Conduttori di chiesa;*
- d. Non s'intromette nella vita interna della chiesa a meno che lo creda necessario nel quale caso interviene non con autorità ma per consiglio⁴⁵.*

Art. 24 Le decisioni del Comitato di Zona devono essere notificate al Consiglio Generale delle Chiese⁴⁶.

d) Consiglio di Chiesa⁴⁷

43) È competenza dell'Assemblea Generale determinare la giurisdizione delle rispettive zone, su proposta del Consiglio Generale delle Chiese. Attualmente esistono otto zone rispettivamente così suddivise:

- (1) Italia Nord Ovest (Val D'Aosta, Piemonte, Liguria Ovest);*
- (2) Lombardia;*
- (3) Italia Nord Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia Est, Liguria Est, Emilia Romagna, Toscana);*
- (4) Italia Centrale (Toscana Meridionale, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Sardegna);*
- (5) Campania e Molise;*
- (6) Puglia e Basilicata;*
- (7) Calabria;*
- (8) Sicilia.*

44) I Comitati di Zona eleggono dal proprio seno:

- a. Un Presidente, con funzione di moderatore, da eleggersi volta per volta, ad ogni riunione del Comitato.*
- b. Un Segretario che rimarrà in carica due anni, le cui competenze sono descritte nel regolamento Interno.*

Tutti i membri dei Comitati di Zona espletano il loro mandato soltanto in forma collegiale e pertanto non rivestono particolare autorità ecclesiastica. Rappresentano individualmente il Comitato di Zona se adempiono un preciso mandato del Comitato stesso.

45) È evidente che si riferisce alla chiesa locale è la necessità di intervento si determina soltanto per manifeste infrazioni a norme dottrinali, morali e disciplinari.

46) Tutte le decisioni del Comitato di Zona sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Generale delle Chiese, alle riunioni del quale partecipano i Segretari dei Comitati di Zona in veste consultiva. Tutte le delibere del Consiglio Generale delle Chiese sono rese note ad ogni Comitato di Zona mediante copia degli atti del Consiglio Generale delle Chiese stesso inviata ai Segretari dei rispettivi Comitati di Zona.

Art. 25 Il Consiglio di Chiesa provvede all'ordinaria amministrazione della chiesa. È composto di un Presidente, un Segretario e un Tesoriere eletti in Assemblea di Chiesa⁴⁸. Le Chiese che comprendono un numero di fedeli⁴⁹ superiori a 200 persone possono eleggere altri due componenti con la qualifica di Consiglieri.

Art. 26 Il Consiglio cura ed amministra la raccolta delle offerte dei fedeli che così contribuiscono al mantenimento della chiesa; ed amministra tutti gli altri proventi ed i beni della Chiesa. Spetta all'Assemblea Generale⁵⁰ di deliberare in ordine agli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 27 Le deliberazioni dell'Assemblea Generale della Chiesa e del Consiglio di Chiesa sono valide se adottate a maggioranza assoluta⁵¹ dei voti degli intervenuti.

Art. 28 Ogni chiesa è libera nella sua attività interna secondo i principi ed i costumi del paese nel quale svolge la sua attività ed i principi dottrinali della Parola di Dio⁵².

-
- 47) IL Consiglio di Chiesa costituisce il Comitato di Amministrazione di ogni chiesa locale regolarmente costituita, collabora ed è responsabile con il Conduttore della Comunità, in tutto ciò che riguarda il buon andamento della Chiesa. Per questa ragione esso deve essere composto da membri che abbiano requisiti descritti nella Parola di Dio in quanto l'attività svolta è precipuamente uno degli aspetti del servizio cristiano.
- 48) La funzione del Conduttore di Chiesa coincide necessariamente con quella di Presidente del Consiglio di Chiesa, in virtù del suo ministero cristiano e delle sue responsabilità espresse dalla Scrittura, oltre al fatto che, per consuetudine, questo principio è stato sempre attuato nelle Chiesa ADI regolarmente costituite. È evidente che per l'attuazione della suddetta norma statutaria il Conduttore di Chiesa dovrà chiedere, ogni due anni, il voto di fiducia dell'Assemblea di Chiesa. (Le norme di attuazione per l'elezione del Consiglio di Chiesa, sono descritte nel Regolamento Interno).
- 49) Col termine «fedeli» si vogliono indicare i membri di chiesa sia comunicanti che aderenti, come previsto dal Regolamento Interno. Quindi la composizione del Consiglio di Chiesa può essere superiore al numero di tre persone quando una chiesa abbia più di cento membri comunicanti.
- 50) La dizione «Assemblea Generale» si riferisce, come chiarisce l'art. 27, all'Assemblea Generale della Chiesa locale, anche designata all'art. 25 come «Assemblea di Chiesa» la quale delibera in ordine a tutti gli atti di ordinaria amministrazione che esulano dalle competenze del Consiglio di Chiesa descritte nel Regolamento Interno.
- 51) Per maggioranza assoluta s'intende sempre il 50% + uno degli intervenuti. Altri tipi di maggioranza, non previsti dal presente Statuto ma utilizzabili soltanto nei casi previsti dal Regolamento Interno sono:
- a. *Maggioranza qualificata, quella che raggiunga livelli prestabiliti superiori al 50% + uno. Come 2/3, 4/5 ecc.*
 - b. *Maggioranza relativa, quella di chi, senza ottenere più della metà dei voti complessivi, consegue il maggior numero di chiunque altro.*
- 52) Si intende così definire le caratteristiche dell'autonomia interna di ogni Chiesa locale in relazione alla cultura e all'ambiente, nel quale è sorta ed opera, rimanendo saldi i principi dottrinali, di comunione e di collaborazione stabiliti dalle ADI. IL concetto sopra espresso stabilisce l'esigenza del rispetto di questi costumi e principi da parte di Chiese consorelle e ministri di culto esteri operanti in Italia in comunione

Art. 29 Qualunque donazione fatta alla singola Chiesa, qualora questa non abbia ottenuto il riconoscimento della persona giuridica⁵³, s'intende fatta all'Associazione «Assemblee di Dio in Italia», che amministrerà i beni donati conformemente alla volontà del donatore, e, qualora questa non sia stata formulata, secondo le necessità generali dell'Associazione su parere del Consiglio Generale delle Chiese.

D. CONDUTTORI DI CHIESA⁵⁴

Art. 30 I conduttori di Chiesa o Ministri di Culto⁵⁵, dopo una adeguata preparazione teologica⁵⁶ ricevono la relativa nomina del Consiglio Generale delle Chiese su proposta dei Comitati di Zona⁵⁷.

e collaborazione con le ADI.

53) A seguito del riconoscimento giuridico delle Assemblee di Dio in Italia, le singole chiese facenti parte dell'Associazione suddetta, hanno ottenuto globalmente il riconoscimento a Ente di Culto con D.P.R. 5-12-1959 n. 1349. Il testo quindi ipotizza soltanto casi di chiese aventi già il riconoscimento della personalità giuridica, che richiedano di far parte delle ADI e sulla cui ammissione dovrà pronunciarsi, volta per volta, l'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Generale delle Chiese.

54) Vedi nota 13.

55) Secondo le indicazioni della Sacra Scrittura e per ragioni di carattere strutturale e disciplinare delle ADI, è stato stabilito un RUOLO GENERALE DEI MINISTERI comprendente tutti i ministri che volontariamente si dispongono a servire le Chiese nelle loro molteplici attività, esercitando il dono ricevuto del Signore. Tale Ruolo Generale, è tenuto, per tutti i ministri riconosciuti dalle ADI, secondo i criteri scritturali dettagliatamente espressi nel Regolamento Interno ed è suddiviso nei seguenti elenchi:

A. Pastori:

- a. *Con cura di Chiesa;*
- b. *Con Responsabilità di Istituti, Servizi e Opere delle ADI;*
- c. *Insegnanti dell'Istituto Biblico Italiano;*
- d. *Missionari;*
- e. *Predicatori itineranti;*
- f. *Con responsabilità degli Uffici Amministrativi delle ADI.*

B. Anziani - Evangelisti;

C. Candidati al ministero;

D. Diaconi: coloro che collaborano con gli altri ministri con particolare riguardo nei Servizi generali dell'Ente, nelle opere di beneficenza e di istruzione religiosa.

Tutti i suddetti ministri svolgono la loro attività vocazionale volontariamente e gratuitamente come espressione dei doni ricevuti da Dio, sia nella Comunità locale che negli Istituti, nelle opere, nei servizi e negli Organi dell'Ente.

56) La preparazione teologica dei Ministri viene effettuata con:

- a. *Corsi Biblici per corrispondenza;*
- b. *Pubblicazioni di carattere biblico e teologico;*
- c. *Corsi di studio presso l'Istituto Biblico Italiano con sede a Roma, suddivisi in tre anni, al termine dei quali viene rilasciato un Diploma di formazione teologica e cultura biblica.*

Art. 31 I doveri del Conduttore di chiesa sono:

- a. Dirigere i riti⁵⁸, predicare la Parola di Dio ed avere cura delle anime;*
- b. Celebrare matrimoni con effetti civili subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità dello Stato;*
- c. Amministrare i Sacramenti⁵⁹ del battesimo e della Santa Cena;*
- d. Tenere un registro permanente dei matrimoni celebrati entro i limiti della propria giurisdizione⁶⁰;*
- e. Tenere un registro statistico di chiesa con i nominativi dei comunicanti⁶¹.*

Art. 32 La nomina dei conduttori di chiesa può essere revocata qualora questi non si mostrino degni dell'alto ministero loro affidato.

E. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 Tutte le cariche come sopra costituite per l'amministrazione delle «Assemblee di Dio in Italia», sono onorarie e gratuite⁶². Nel periodo

57) Le modalità per il conseguimento della nomina a «Conduttore di Chiesa» sono descritte nel Regolamento Interno.

58) L'espressione «dirigere i riti» è qui usata per indicare la presidenza delle varie riunioni della Chiesa locale sommariamente enunciabili come:

- a. Culto di edificazione, senza o con la celebrazione della Cena del Signore;*
- b. Culto di evangelizzazione, senza o con la celebrazione del battesimo in acqua per immersione;*
- c. Riunione di studio biblico;*
- d. Riunione di preghiera*
- e. Ogni altre eventuale riunione o attività volta all'evangelizzazione ed alla elevazione morale e spirituale dei credenti, come Scuola Domenicale e riunioni giovanili.*

59) Il termine «sacramento» è qui usato in modo improprio e designa i due «ordinamenti» che il Signore Gesù ha lasciato alla Chiesa: Battesimo e Cena del Signore.

60) Ci si riferisce in questo caso al registro dei matrimoni celebrati con effetti civili.

61) L'espressione «comunicanti» designa quei membri di chiesa i quali, avendo fatto professione della propria fede, sono stati battezzati per immersione e accettano i principi di fede professati dalle ADI vivendo in maniera conforme ad essi. Fanno parte della Chiesa locale anche i simpatizzanti, credenti non battezzati e gli iscritti alla Scuola Domenicale che insieme costituiscono i «membri aderenti» (Vedi Regolamento Interno ADI).

62) Il concetto di gratuità delle cariche e delle mansioni del ministero dei ministri delle ADI, precisa che non sussiste alcun rapporto di lavoro fra questi e l'Ente stesso o la chiesa locale in quanto, ogni attività ed ufficio sono svolti volontariamente e gratuitamente, come espressione dei doni ricevuti da Dio per il servizio alla comunità locale e per la diffusione dell'Evangelo. Questo concetto è stato autorevolmente confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 108 del 9-6-1977. La raccolta di offerte per fondi nazionali particolari viene amministrata dal Consiglio Generale delle Chiese per provvedere al rimborso delle spese sostenute dai Ministri e ad eventuali sussidi speciali a chiese locali e a Istituti, Opere e Servizi per il raggiungimento dei fini dell'Ente.

intercorrente fra una elezione e l'altra, sia del Presidente dell'Associazione che degli altri membri in carica, essi possono cessare dalle loro funzioni ed essere sostituiti, o per causa di dimissioni, o per destituzione provocata da motivi disciplinari, dietro deliberazione a carattere provvisorio (e cioè fino alla prossima convocazione dell'Assemblea Generale) del Consiglio Generale delle Chiese, funzionante nella maggioranza dei suoi membri.

Art. 34 In caso dell'estinzione dell'Ente Morale «Assemblee di Dio in Italia» con sede a Roma, il patrimonio di questo dovrà essere devoluto ad altra opera evangelica e dovrà servire per l'istruzione e la educazione dei fanciulli⁶³.

Art. 35 Con apposito regolamento interno verranno stabilite le norme di applicazione del presente Statuto.

Art. 36 Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme contenute nelle leggi e regolamenti dei culti ammessi nello Stato⁶⁴.

Art. 37 Tutte le proposte di modificazione o aggiunte al presente Statuto dovranno essere presentate al Consiglio Generale delle Chiese perché vengano discusse ed approvate in seno all'Assemblea generale.

Art. 38 Il presente Statuto entrerà in vigore alla data della sua approvazione governativa⁶⁵.

63) Spetta all'Assemblea Generale, in caso di estinzione, sia per scioglimento dell'Ente, sia per esaurimento degli scopi descritti all'art. 4 del presente Statuto, indicare le Opere Evangeliche alle quali dovrà essere devoluto il patrimonio.

64) «Le leggi e i regolamenti dei culti ammessi» hanno perduto ogni efficacia con l'entrata in vigore dell'Intesa tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia, prevista dall'art. 8 della Costituzione Italiana con la legge 22 novembre 1988, n° 517.

65) Il presente Statuto è entrato in vigore alla approvazione governativa dell'Ente, avvenuta con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 5 Dicembre 1959, n. 1349.

• **NOTA:** Le note esplicative al presente Statuto sono state approvate dall'Assemblea Generale del 1978 per essere inserite tra i documenti preparatori in vista dell'Intesa con lo Stato.

Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 2 dicembre 1988

SI PUBBLICA IN GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 107

=====OMISSIS=====

LEGGE 22 novembre 1988, n.517

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
Assemblee di Dio in Italia.**

SOMMARIO

=====OMISSIS=====

LEGGE 22 novembre 1988, n. 517.- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.....	Pag. 29
Allegato - Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.....	“ 35
Note.....	“ 45
Lavori preparatori.....	“ 47

LEGGE 22 novembre 1988, n. 517.

- 3 -

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'inten-

sa stipulata il 29 dicembre 1986 allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

Art. 2.

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Art. 3.

1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Art. 4.

1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Art. 5.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Art. 6.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di

culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Art. 7.

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Art. 8.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato al sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Art. 9.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

Art. 10.

1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Art. 11.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Art. 12.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un

nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia ommesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 13.

1. Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

2. Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Art. 14.

1. Ferma restando la personalità giuridica delle “Assemblee di Dio in Italia”, ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:

a) Istituto evangelico “Betania-Emmaus”, con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evaliglico “Eben-Ezer”, con sede in Corato;

c) Istituto evangelico “Betesda”, con sede in Giarre, frazione Macchia.

2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Art. 15.

1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri ai culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Art. 16.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano

le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Art. 17.

1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Art. 18.

1. L'ente morale “Assemblee di Dio in Italia” e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Art. 19.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale “Assemblee di Dio in Italia” e udito il parere del Consiglio Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto

prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Art. 20.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

Art. 21.

1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le

persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 22.

1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Art. 23.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato degli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 24.

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989 un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede, alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Art. 25.

1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

Art. 26.

1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

Art. 27.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 28.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 29.

1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa; le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE
“ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA”, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8,
TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

La Repubblica italiana e le “Assemblee. di Dio in Italia” (ADI), riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, richiamandosi ai principi di libertà religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunità di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermano il principio che la tutela, penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1.

Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle “Assemblee di Dio in Italia” (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi, e persone che le costituiscono.

- 35 -

Articolo 2.

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

Articolo 3.

I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Articolo 4.

L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI, o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

- 36 -

Articolo 5.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

Articolo 6.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Articolo 7.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

Articolo 8.

La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 9.

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del

fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

Articolo 10.

Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

Articolo 11.

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto, e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omissso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 12.

Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n 1349, perseguono fini di

culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

Articolo 13.

Ferma restando la personalità giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche, altre attività ai sensi dell'articolo 14:

a) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato;

c) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.

Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

Articolo 14.

Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo. all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza. beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 15.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo ³⁹16.

Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

Articolo 17.

L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 18.

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e udito il parere del Consiglio di Stato.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 19.

Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Articolo 20.

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad esser esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

Articolo 21.

Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di

lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 12 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 22.

Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

Articolo 23.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali⁴¹ ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Articolo 24.

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 25.

Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

Articolo 26.

La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

Articolo 27.

Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 28.

- 42 -

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese; istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Articolo 29.

Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Articolo 30.

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, 29 dicembre 1986.

BETTINO CRAXI

FRANCESCO TOPPI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, ai solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- La legge n. 1159/1929 reca: "Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi".

- Il R.D. n. 289/1930 reca: "Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi dallo Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato".

Nota all'art. 13:

- 43 -

Il D.P.R. n. 1349/1959 reca: "Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione "Assemblee di Dio in Italia", con sede in Roma".

Nota all'art. 21:

Lo statuto delle ADI individua nel Consiglio di Chiesa l'organo preposto alla cura ed all'amministrazione della raccolta delle offerte dei fedeli, che contribuiscono al mantenimento della chiesa, nonché all'amministrazione di tutti gli altri proventi e beni.

Nota all'art. 23:

Il testo dell'articolo 47 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) è il seguente:

“Art. 47. – Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall’anno finanziario 1990 una quota pari all’otto per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari ai contributi alla stessa corrisposti nell’anno 1989, a norma dell’articolo 50.

A decorrere dall’anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d’imposta successivo, una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica”.

Nota all’art. 29:

Il testo dell’art. 8 della Costituzione è il seguente:

“Art. 8. – Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Regolamento Interno

Testo unico con relative modifiche, approvate nella XXXVII Assemblea Generale del 30 aprile - 3 maggio 1997, entrato in vigore il 4 maggio 1997

I. DELLE CHIESE LOCALI

Art. 1. Le chiese o comunità locali delle «Assemblee di Dio in Italia» (ADI), sono costituite da nuclei di credenti cristiani evangelici pentecostali che professano la dottrina biblica ed accettano gli articoli di fede delle ADI ed i principi di comunione e collaborazione espressi nello Statuto dell'Ente.

Art. 2. Le chiese locali si distinguono in:

- a) *chiese regolarmente costituite;*
- b) *gruppi o chiese in via di costituzione;*
- c) *stazioni d'evangelizzazione.*

Art. 3. Una chiesa locale, per essere regolarmente costituita, deve avere:

- a) *almeno 30 membri comunicanti;*
- b) *un Consiglio di Chiesa;*
- c) *la capacità di sopperire alle proprie spese locali ed interne, di versare, secondo le possibilità, un'offerta mensile al fondo «pro missioni» e di contribuire a qualsiasi altro programma finanziario per i fini dell'Ente, approvato dall'Assemblea Generale;*
- d) *regolari riunioni di culto;*
- e) *varie attività per l'evangelizzazione, l'edificazione, l'insegnamento e la formazione biblica e dottrinale dei credenti adulti, dei giovani e dei fanciulli.*

Art. 4. Ogni chiesa locale regolarmente costituita, ha diritto alla propria autonomia interna, sotto Cristo Gesù il Signore, Capo vivente della Chiesa riconoscendo i principi basilari di comunione e cooperazione espressi nello Statuto ADI e dall'Assemblea Generale 1967.

Art. 5. Sono considerati gruppi o chiese in via di costituzione quei nuclei di credenti che, non avendo i requisiti di chiesa, come descritti all'art. 3 del presente regolamento, abbiano almeno due regolari riunioni di culto settimanali, presiedute da fratelli idonei, incaricati dalla chiesa più vicina o da altri organi dell'Ente.

Qualora il gruppo raggiunga i requisiti richiesti per costituirsi come chiesa, il responsabile o il pastore della comunità che ha avuto giurisdizione sul gruppo, ne darà comunicazione al Comitato di Zona affinché ne venga disposto il riconoscimento.

Art. 6. Qualora una chiesa regolarmente costituita, per due anni consecutivi, non soddisfi ai requisiti descritti all'art. 3 del presente regolamento, il conduttore responsabile ne darà comunicazione al Comitato di Zona di Giurisdizione.

Art. 7. Sono considerate stazioni di evangelizzazione, quei nuclei di credenti che non abbiano i requisiti descritti agli artt. 3 e 5 del presente regolamento.

Art. 8. I credenti delle chiese locali si suddividono in:

- a) membri comunicanti, le cui qualifiche sono espresse nell'art. 9 del presente regolamento;*
- b) membri aderenti, quei simpatizzanti, credenti non battezzati in acqua o iscritti alla Scuola Domenicale che, pur non possedendo le qualifiche di cui alla lettera precedente, intervengono alle riunioni di culto e alle varie attività delle chiese, facendo parte virtualmente della popolazione evangelica locale.*

Art. 9. È considerato membro comunicante di chiesa chi:

- a) è stato battezzato per immersione nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, dopo aver fatto professione della propria fede nel Signore Gesù Cristo, come personale Salvatore e Signore, e testimonia dell'esperienza della grazia con una vita trasformata, ubbidendo al Signore e mantenendo una comunione personale con Cristo e con il Suo popolo;*
- b) accetta la Parola di Dio come norma, professa i principi di fede delle ADI e vive conformemente ad essi;*
- c) è disposto a sottomettersi alla disciplina della chiesa di cui è membro;*
- d) contribuisce con offerte volontarie, secondo i propri mezzi, alle necessità ed ai programmi della chiesa;*
- e) già appartenga ad altra chiesa ADI, se munito di lettera di presentazione da parte della Comunità di origine e, in tutti gli altri casi, su decisione del Consiglio di Chiesa.*

Art. 10. - Il membro comunicante di chiesa ha il diritto:

- a) di prendere parte attiva alle riunioni di culto;*
- b) di partecipare alle Assemblee di Chiesa e di esprimere il proprio parere col voto, se ha raggiunto la maggiore età;*
- c) di esercitare, secondo il dono ricevuto da Dio, quelle attività di carattere spirituale che viene incaricato a svolgere nella comunità locale, secondo i principi stabiliti dalla Parola di Dio;*
- d) di ricevere assistenza morale e spirituale.*

II. DELL'ASSEMBLEA DI CHIESA

Art. 11. L'Assemblea di ogni chiesa, regolarmente costituita, si compone di tutti i membri comunicanti con diritto a voto soltanto se hanno raggiunto la maggiore età. A questa Assemblea compete:

- a) la scelta del Conduttore di Chiesa;*

- b) l'elezione del Consiglio di Chiesa;*
- c) l'esame delle relazioni biennali del Consiglio di Chiesa e di tutti gli atti concernenti l'andamento della Chiesa;*
- d) l'eventuale nomina di revisori dei conti.*

Art. 12. L'Assemblea di Chiesa è convocata entro il 30 marzo di ogni due anni ed ogni volta che il Consiglio di Chiesa lo reputi necessario, o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei membri comunicanti.

L'Assemblea di Chiesa è presieduta dal Conduttore di Chiesa o, in mancanza di questi, da un presidente eletto, seduta stante, dall'Assemblea stessa.

Art. 13. Secondo la norma generale espressa all'art. 8 dello Statuto ADI, tutti i partecipanti all'Assemblea, con voce deliberante, hanno diritto ad un solo voto ed uguali diritti. Le adunanze sono valide: in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei membri comunicanti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 14. Quelle chiese i cui Conduttori non sono designati direttamente dal Consiglio Generale delle Chiese, per scegliere il loro conduttore di Chiesa dovranno seguire la seguente procedura generale:

- a) annunciare, almeno in tre precedenti riunioni regolari di culto, comprese due domeniche, il giorno e l'ora stabiliti per l'Assemblea di Chiesa;*
- b) l'Assemblea si costituisce con la partecipazione di una rappresentanza del Comitato di Zona di Giurisdizione, fraternamente invitato per dare suggerimenti di carattere generale affinché l'elezione avvenga in conformità alle norme ADI, riguardanti i conduttori di Chiesa;*
- c) si eleggono seduta stante un presidente e un segretario della riunione;*
- d) si procede alla votazione a scrutinio segreto e, almeno, a maggioranza assoluta. Qualora il primo scrutinio non dia la maggioranza richiesta, si procederà ad un secondo scrutinio e, se questo riesce nullo, l'elezione verrà sospesa e l'Assemblea di Chiesa sarà convocata in altra data.*
- e) Le chiese con oltre duecento membri comunicanti, qualora il pastore titolare lo ritenga opportuno, avuto il consenso del Consiglio di chiesa e poi del Consiglio Generale delle Chiese, potranno avvalersi della collaborazione di un pastore o di un anziano-evangelista coadiutore.*

III. MISURE DISCIPLINARI

Art. 15. Il membro comunicante di chiesa che, ammonito con carità cristiana trascuri abitualmente le comuni adunanze, dimostri un disinteresse completo alla vita della comunità e continui a mantenere una condotta incompatibile con i principi d'ordine comunitario, stabiliti dalla Parola di Dio, viene cancellato dal registro dei membri comunicanti di chiesa, previa deliberazione del Consiglio di Chiesa che ne

darà comunicazione scritta all'interessato, e sarà ritenuto «membro aderente» perdendo così il diritto di cui all'art. 10 lettere a), b) e c) del presente regolamento.

Art. 16. Il membro comunicante di chiesa che abbia un'accertata condotta riprovevole o dottrina che violi le norme della Parola di Dio, secondo la natura e la gravità delle mancanze, viene ammonito dal Conduttore di Chiesa; temporaneamente sospeso dai privilegi di membro comunicante, o, nei casi più gravi, escluso dalla chiesa, su decisione del Consiglio di Chiesa.

Il Presidente del Consiglio di Chiesa, ove trattasi di membro comunicante avente legami di parentela fino al quarto grado con uno dei membri del Consiglio stesso, rimette il caso al Comitato di Zona, salvo che il Consiglio sia di numero superiore a tre membri; in tal caso si richiede l'allontanamento dalla riunione decisionale del membro legato dalla citata parentela.

La riabilitazione della persona colpita da misura disciplinare appartiene al Consiglio di Chiesa che ha già esaminato il suo caso e che notificherà, se lo ritiene opportuno, la revoca delle sanzioni anzidette in sede di Assemblea di Chiesa.

IV. DEL CONSIGLIO DI CHIESA

Art. 17. Il Consiglio di Chiesa collabora ed è responsabile con il Conduttore della comunità in tutto ciò che riguarda il buon andamento della chiesa. La sua funzione si espleta:

- a) nell'esaminare le condizioni della chiesa, nell'assegnare specifici incarichi, nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali della chiesa;*
- b) nell'amministrare e determinare l'uso delle offerte raccolte per i vari scopi;*
- c) nell'esercitare la vigilanza su tutte le attività della chiesa;*
- d) nel presentare una relazione biennale all'Assemblea di Chiesa.*

Art. 18. Il Consiglio di Chiesa ha sedute ordinarie almeno ogni trimestre e sedute straordinarie ogni volta che il Presidente creda opportuno convocarle o almeno un terzo dei membri del Consiglio ne faccia domanda.

Art. 19. Il Consiglio di Chiesa è corresponsabile con il Conduttore di Chiesa della conservazione dell'archivio che deve contenere:

- a) registro statistico dei membri di chiesa;*
- b) registro dei matrimoni celebrati con effetti civili;*
- c) registro della contabilità;*
- d) libro dei verbali del Consiglio e delle Assemblee di Chiesa;*
- e) ogni altro registro o libro che si ritenga opportuno.*

Art. 20. In conformità all'art. 25 dello Statuto ADI, il Consiglio di Chiesa deve essere composto di almeno tre membri con funzioni rispettivamente di: presidente, segretario e tesoriere, eletti in Assemblea di Chiesa entro il 30 marzo ogni due anni.

Poiché per consuetudine, il Conduttore di Chiesa, in virtù del suo ministero e delle sue responsabilità davanti alla chiesa, deve avere funzioni di presidente del Consiglio di Chiesa, occorrerà che ogni due anni sia chiesto un voto di fiducia per questa specifica carica. Se la chiesa è composta da oltre 200 membri tra comunicanti e aderenti l'Assemblea di Chiesa ha la facoltà di aggiungere, ai suddetti tre membri, due consiglieri ogni 100 membri comunicanti.

Art. 21. L'elezione del Consiglio di Chiesa avviene nel modo seguente:

- a) nel giorno e nelle ore stabiliti e annunciati in tre precedenti riunioni regolari di culto, l'Assemblea di Chiesa si costituisce sotto la presidenza del Conduttore di Chiesa;*
- b) si procede alla votazione dei consiglieri a scrutinio segreto, nel numero stabilito all'art. 20 del presente regolamento;*
- c) l'Assemblea esprime un voto di fiducia al Conduttore di Chiesa per la nomina a Presidente del Consiglio di Chiesa;*
- d) con voto di fiducia, seduta stante, o in altra Assemblea Straordinaria, si nominano tra i consiglieri eletti, il Segretario e il Tesoriere.*

Art. 22. Per essere eletti membri del Consiglio di Chiesa occorre:

- a) avere i requisiti descritti dalla Parola di Dio come per gli Anziani (Tito 1:5-9) e quanto prevede il primo comma dell'art. 68 del Regolamento;*
- b) appartenere alla Chiesa locale almeno da due anni o aver già servito in altra chiesa consorella;*
- c) aver compiuto il ventunesimo anno di età;*
- d) non essere Conduttore di chiesa, Anziano o Diacono di altra chiesa regolarmente costituita.*

Art. 23. Il segretario è incaricato alla redazione dei verbali ed il tesoriere alla tenuta dei conti relativi all'amministrazione della Chiesa.

Art. 24. I componenti del Consiglio di Chiesa decadono dalla carica se non intervengono, senza giustificazione, a due riunioni consecutive. Qualora il numero dei componenti si riducesse a meno di tre membri, il Consiglio dovrà essere completamente rieletto.

Art. 25. Tutte le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti e ad assoluta parità di suffragio.

V. ZONE E CONVEGNI DI ZONA

Art. 26. La determinazione delle delimitazioni geografiche delle zone di giurisdizione viene stabilita dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale delle Chiese, nella prospettiva di un incremento del numero delle Chiese ADI che consenta di far coincidere ogni zona con una regione geografica.

Art. 27. Il Convegno di Zona è considerato come strumento di collaborazione fraterna tra i conduttori di chiese e le comunità di una data zona per il più efficace potenziamento delle attività di evangelizzazione e di edificazione.

Art. 28. I Conduttori delle Chiese della zona o loro delegati si radunano in Convegno di Zona almeno una volta ogni due anni su convocazione del Comitato di Zona di giurisdizione.

Art. 29. Il Convegno di Zona elegge, seduta stante, un presidente ed un segretario incaricato alla redazione del verbale che al termine del Convegno rimetterà al Segretario del Comitato di Zona perché ne curi la conservazione in archivio e ne invii copie ai partecipanti e al Consiglio Generale delle Chiese.

Art. 30. Al Convegno di Zona spetta:

- a) l'esame dei problemi spirituali della zona;*
- b) l'esame di eventuali proposte di carattere dottrinale, spirituale e amministrativo da presentare all'Assemblea Generale;*
- c) la designazione dei membri dei Comitati di Zona che dovranno essere eletti dall'Assemblea Generale;*
- d) l'eventuale notifica di infrazioni d'ordine morale o dottrinale commesse da ministri o chiese, che dovranno essere comunicate, tramite il Comitato di Zona, al C.G.C., affinché prenda le misure disciplinari del caso.*

VI. DEI CONVEGNI PASTORALI

Art. 31. Tutti gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri si radunano in Convegno Pastorale ogni due anni, in alternanza con l'Assemblea Generale. Detto Convegno, convocato ed organizzato dal Consiglio Generale delle Chiese, ha lo scopo di trattare e discutere argomenti dottrinali, sia in forma di studio che in base a specifiche interrogazioni proposte dai partecipanti ed inserite all'ordine del giorno.

VII. DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 32. L'Assemblea Generale è l'organo deliberativo delle ADI e viene convocata in via ordinaria a norma dell'art. 6 dello Statuto o in via straordinaria a norma dell'art. 21 dello Statuto, o su decisione del Consiglio Generale delle Chiese o su richiesta di almeno un terzo dei rappresentanti di chiese regolarmente costituite.

Art. 33. All'Assemblea Generale partecipano:

- a) i Conduttori di Chiesa in qualità di presidenti dei Consigli di Chiesa e i responsabili degli Istituti con diritto di parola e di voto;*
- b) i delegati in rappresentanza di chiese, con diritto di voto, ma non di parola ed a cariche amministrative dell'Ente se non risultano iscritti nel Ruolo Generale dei Ministeri delle ADI;*

- c) *i ministri senza rappresentanza di chiese, con diritto di parola ma senza diritto di voto.*
- d) *i diaconi, descritti nell'art. 78 con diritto di voto, se inviati come delegati dal servizio o istituto al quale appartengono, ma non con diritto di parola. Questo criterio vale per tutti gli argomenti di carattere amministrativo dell'Associazione delle ADI, mentre per i soggetti di carattere spirituale o dottrinale, nelle sessioni pastorali ad essi riservati, tutti gli iscritti nel ruolo generale dei ministeri delle ADI o che lavorino in collaborazione con queste, hanno diritto a partecipare alla discussione e alla votazione;*
- e) *i visitatori, in qualità di osservatori, ammessi col consenso dell'Assemblea, senza diritto di parola o di voto.*

Art. 34. L'Assemblea Generale, in sessione amministrativa:

- a) *elegge il seggio di presidenza dell'Assemblea Generale a norma dell'art.9 dello Statuto;*
- b) *approva i regolamenti delle singole istituzioni ed attività, redatti dal C.G.C. riservandosi di modificarli quando ne riconosca la necessità;*
- c) *delibera sull'ammissione di nuove chiese e sull'esclusione o il recesso di quelle che non si conformino ai principi e agli scopi delle ADI a norma dell'art. 9 dello Statuto;*
- d) *delibera, in caso di estinzione dell'Ente, sia per scioglimento o per esaurimento degli scopi ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, ed indica le opere evangeliche a cui dovrà essere devoluto il patrimonio;*
- e) *elegge con votazioni separate, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (50% più uno) nel seguente ordine: il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e sei Consiglieri del Consiglio Generale delle Chiese;*
- f) *nomina cinque sindaci revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti;*
- g) *elegge con votazione per alzata di mano e a maggioranza assoluta i membri dei Comitati di Zona di giurisdizione, tenendo presente le indicazioni dei conduttori di chiesa delle rispettive zone;*
- h) *elegge o conferma i responsabili degli Istituti, con votazione, su proposta del Consiglio Generale delle Chiese, per alzata di mano ed a maggioranza assoluta.*
- i) *può eleggere su proposta del Consiglio Generale delle Chiese o dei Comitati di Zona, ad incarichi speciali, ministri che, pur non avendo la conduzione di una chiesa regolarmente costituita, abbiano svolto ininterrotto ministero pastorale per almeno quindici anni.*

Art. 35. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto ad un solo voto ed uguali diritti. In ogni votazione, salvo quanto non sia stabilito diversamente, gli astenuti sono considerati assenti ai fini della determinazione della maggioranza, purché il loro numero non raggiunga un terzo di tutti i votanti.

Art. 36. L'Assemblea avrà un culto pubblico presieduto dal Presidente uscente o da un suo incaricato. Il Presidente uscente presiede l'Assemblea fino all'elezione del Seggio che sarà composto da un Presidente, almeno un Vice presidente, un Segretario

e almeno due Scrutatori. Il Seggio di Presidenza viene eletto per alzata di mano a maggioranza assoluta, salvo il caso che almeno il dieci per cento dei votanti faccia domanda a scrutinio segreto.

Art. 37. Le adunanze sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 38. Ogni seduta dell'Assemblea Generale viene aperta con un breve culto o con la lettura della Parola di Dio e con la preghiera.

Art. 39. L'ordine dei Lavori è il seguente:

- a) *relazione del Consiglio Generale delle Chiese:*
 - *relazione del Presidente e Legale Rappresentante;*
 - *relazione del Segretario;*
 - *relazione del Tesoriere.*
- b) *relazioni degli Istituti, delle attività e relativa elezione dei responsabili;*
- c) *interrogazioni e proposte che sono state presentate per iscritto alla segreteria nei termini fissati volta per volta dal Consiglio Generale delle Chiese;*
- d) *elezione del Consiglio Generale delle Chiese;*
- e) *nomina dei Sindaci Revisori dei conti;*
- f) *elezione dei membri dei comitati di Zona.*

Art. 40. Copia dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale dovrà essere inviata a tutti i partecipanti due settimane prima della data di convocazione.

Art. 41. Ogni argomento dovrà essere esposto e discusso in tempo stabilito in precedenza dal Consiglio Generale delle Chiese, lasciando alla discrezione del Presidente dell'Assemblea di modificare il tempo stesso.

Art. 42. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, concedendo la parola nell'ordine in cui viene richiesta. Hanno precedenza le mozioni d'ordine ed il fatto personale.

La domanda di chiusura di una discussione deve essere fatta propria da almeno il dieci per cento dei votanti per essere messa ai voti.

Nessun reclamo sulla procedura di votazione, sia elezioni o deliberazioni, potrà aver corso se non sia fatto seduta stante, appena proclamato il risultato della votazione.

Una deliberazione dell'Assemblea, può essere annullata quando la richiesta avanzata da almeno il dieci per cento dei votanti, sia approvata dai due terzi degli aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni spettanti all'Assemblea sono valide se adottate a maggioranza assoluta (50% più uno) dei votanti.

Art. 43. Le deliberazioni dell'Assemblea, verbalizzate dal Segretario, sono lette seduta stante e, approvatane la redazione, sono trascritte in fogli numerati

controfirmati dai membri del Seggio, questi devono essere rilegati e le correzioni e cancellature confermate dal Segretario.

Copia delle deliberazioni verrà spedita ai Conduttori di Chiese e ai responsabili dei vari istituti e delle varie attività.

VIII. DEL CONSIGLIO GENERALE DELLE CHIESE (C. G. C.)

Art. 44. Il Consiglio Generale delle Chiese costituisce il Comitato Esecutivo delle ADI. È composto da un Presidente, un Tesoriere e un Segretario, sei Consiglieri, di cui un consigliere anziano per nomina con funzioni di Vice presidente.

Essi debbono essere iscritti nel Ruolo Generale dei Ministeri delle ADI, negli elenchi dei Pastori o Anziani-Evangelisti che svolgono un ministero effettivo presso una comunità regolarmente costituita, o presso Istituti delle A.D.I., o precedentemente eletti nello stesso Organo. Debbono essere cittadini italiani, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Generale delle Chiese espletano il loro mandato soltanto in forma collegiale e pertanto non rivestono particolare autorità ecclesiastica. Rappresentano individualmente il Consiglio Generale delle Chiese se adempiono ad un preciso mandato del Consiglio stesso.

Art. 45. I compiti specifici del Consiglio Generale delle Chiese sono:

- a) convocare l'Assemblea Generale (ST/6);*
- b) redigere e presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale lo Statuto e i Regolamenti degli Istituti, Opere e Servizi dell'Ente e curarne l'osservanza e l'attuazione pratica;*
- c) nominare i credenti da iscrivere al Ruolo Generale dei Ministeri, rilasciandone i relativi brevetti, sia per iniziativa propria, sentito il parere del Conduttore della Chiesa nella quale il candidato è membro comunicante, e del Comitato di Zona di giurisdizione; sia su proposta dei Comitati di Zona;*
- d) deliberare circa le destinazioni e i trasferimenti dei Ministri di culto. Le chiese finanziariamente autonome, provvedono a scegliere il proprio conduttore direttamente, informandone il Comitato di Zona di giurisdizione ed il Consiglio Generale delle Chiese. Per tutte le altre, la scelta avviene mediante trattativa tra la Chiesa, il Conduttore interessato e il Consiglio Generale delle Chiese tenendo conto principalmente delle esigenze dell'Ente, dei desideri delle Chiese e dei Conduttori stessi. Qualora la scelta cada su persona estranea al Ruolo Generale dei Ministeri delle ADI, il Consiglio Generale non assumerà alcun impegno nei confronti della chiesa ed iscriverà colui sul quale è caduta la scelta, nell'elenco dei Candidati al Ministero, sempre che sussistano i requisiti richiesti;*
- e) formulare il Ruolo organico Generale dei Ministeri secondo le indicazioni della Sacra Scrittura e il carattere strutturale e disciplinare delle ADI (vedi paragrafo «Del ministero cristiano»);*

- f) *vigilare sulla disciplina degli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri delle ADI e di quei collaboratori attivi nell'ambito delle Chiese locali qualora i Consigli di Chiesa e i Comitati di Zona non abbiano definito i casi;*
- g) *deliberare, secondo la natura dell'infrazione a norme dottrinali, morali e disciplinari delle ADI, commesse dagli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri, sulle misure da adottare che vanno dall'ammonizione, alla temporanea sospensione dall'attività, alla cancellazione dal Ruolo, su proposta o sentito il parere del Comitato di Zona di giurisdizione;*
- h) *trattare tutti gli affari che interessano la vita ed il funzionamento dell'Ente; come l'acquisizione e l'alienazione di immobili destinati al raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso;*
- i) *gestire e tutelare il patrimonio dell'Ente e autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione delle Chiese locali, Istituti, Opere e Servizi. A tutela del patrimonio, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 16 lettera E dello Statuto dell'Ente, i locali di culto, loro pertinenze, locali annessi a case pastorali, intestati alle ADI sono riservati unicamente all'uso delle comunità locali associate alle ADI. Il ministro di culto preposto ad ogni comunità ha la custodia a «titolo gratuito» dell'immobile. In casi di dimissioni o di destituzione dal Ruolo Generale dei Ministeri ADI è tenuto a restituire le chiavi dell'immobile stesso al Consiglio Generale delle Chiese, entro dieci giorni dalla sua cancellazione dal Ruolo.*
- j) *nominare, a seguito di dissenso creatosi in una comunità che coinvolga almeno un terzo dei membri comunicanti, un «commissario ad acta» oppure una «commissione straordinaria» col compito di curare l'amministrazione ordinaria della comunità e ristabilire un normale rapporto fraterno che renda possibile la regolare elezione di un consiglio di chiesa, a norma di statuto.*

Art. 46. Secondo quanto descritto all'art. 45 lettere h) e i) a norma di Statuto, le chiese locali, Istituti, Opere e Servizi che intendono acquistare o alienare proprietà immobiliari o erigere o apportare modifiche e ristrutturazioni ad edifici destinati o da destinare all'attività di culto, istruzione e beneficenza, intestati o da intestare alle ADI, dovranno presentare richiesta di autorizzazione al Consiglio Generale delle Chiese prima dell'inizio delle pratiche relative.

Art. 47. Il Consiglio Generale delle Chiese è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno ogni sei mesi (attualmente la frequenza fissa è trimestrale) e in seduta straordinaria quando il Presidente il Segretario e il Tesoriere o uno dei membri del Consiglio stesso lo reputi necessario.

Art. 48. Il Consiglio Generale delle Chiese si riunisce insieme ai membri di tutti i Comitati di Zona di giurisdizione, in seduta plenaria ordinaria, almeno una volta l'anno e straordinaria sempre su delibera del Consiglio stesso, per trattare argomenti che riguardano gli interessi generali dell'Ente.

Art. 49. Le riunioni del Consiglio Generale delle Chiese sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono valide a maggioranza assoluta degli intervenuti (50% più uno).

IX. COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 50. Il Presidente dell'Ente eletto dall'Assemblea Generale a norma dell'art. 15 dello Statuto delle ADI è anche Presidente del Consiglio Generale delle Chiese:

- a) rappresenta l'Ente e il C.G.C. davanti alle Autorità dello Stato, sia in giudizio, sia di fronte a terzi;*
- b) stipula in nome e per conto dell'Ente contratti, paga le imposte e gli altri incombenti, riceve gli eventuali proventi di ogni cespite, rilascia quietanza e firma i mandati;*
- c) presiede le sedute del C.G.C. in qualità di moderatore;*
- d) è responsabile della esecuzione delle deliberazioni del C.G.C.;*
- e) adotta tutti i provvedimenti che ritiene necessari per la tutela del patrimonio dell'Ente, secondo la vigente legislazione;*
- f) in caso di urgenza può adottare tutti quei provvedimenti necessari riferendone poi al Consiglio Generale delle Chiese per l'omologazione;*
- g) nei casi descritti alle lettere e) e f) il Presidente agisce in stretta collaborazione con un «Comitato Ristretto», composto oltre che dal Presidente, dal Consigliere anziano in qualità di Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.*

Art. 51. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano in qualità di Vice Presidente.

X. COMPITI DEL VICE PRESIDENTE

Art. 52. Viene nominato Vice Presidente il consigliere più anziano, vale a dire il Consigliere che abbia ricoperto la carica da maggior numero di anni consecutivi. A priorità di anzianità viene nominato chi abbia ottenuto il maggior numero di voti preferenziali nella specifica votazione dei sei consiglieri.

Art. 53. I compiti del Vice Presidente sono i seguenti:

- a) collabora col Presidente;*
- b) sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento;*
- c) rappresenta le ADI su specifico mandato del Presidente o del Consiglio Generale delle Chiese.*

XI. COMPITI DEL SEGRETARIO

Art. 54. Il Segretario del C.G.C. eletto dall'Assemblea Generale a norma dell'art. 15 dello Statuto delle ADI:

- a) redige i verbali delle sedute del C.G.C. e ne invia copia ai componenti ed ai Segretari dei Comitati di Zona di giurisdizione;*
- b) dà corso alle deliberazioni del C.G.C.;*
- c) redige, d'intesa col Presidente, l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Generale delle Chiese;*
- d) prepara tutta la documentazione e il materiale da presentare all'Assemblea Generale;*
- e) redige la relazione biennale che, dopo l'approvazione del Consiglio Generale delle Chiese, è presentata all'Assemblea Generale.*

XII. COMPITI DEL TESORIERE

Art. 55. Il Tesoriere dell'Ente eletto in Assemblea Generale a norma dell'art. 15 dello Statuto ADI:

- a) è responsabile della cassa e della contabilità;*
- b) attua le decisioni del Consiglio Generale delle Chiese per la parte amministrativa e finanziaria;*
- c) redige un bilancio preventivo e consuntivo che, dopo l'approvazione del Consiglio Generale delle Chiese, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale;*
- d) amministra, secondo le deliberazioni del Consiglio Generale delle Chiese, il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente e i beni donati conformemente alla volontà dei donatori o, qualora non sia stata formulata, secondo le necessità dell'Ente su decisione del Consiglio Generale delle Chiese e convoca entro il 31 marzo di ogni anno i Sindaci Revisori dei Conti per la revisione del bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente.*

XIII. COMPITI DEI CONSIGLIERI

Art. 56. I consiglieri eletti in Assemblea Generale a norma dell'art. 15 dello Statuto delle ADI:

- a) coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;*
- b) espletano specifici mandati ricevuti dal Consiglio Generale delle Chiese;*
- c) presentano specifiche relazioni sull'attività svolta in rapporto agli incarichi ricevuti.*

Art. 57. I membri del Consiglio Generale delle Chiese:

- a) *espletano il loro mandato in forma collegiale e non costituiscono autorità ecclesiastica;*
- b) *rappresentano il Consiglio Generale quando adempiono un preciso mandato;*
- c) *non possono essere membri di Comitati di Zona di giurisdizione al fine di non creare interferenze;*
- d) *decadono dalla carica se non intervengono, senza giustificazione, a due riunioni consecutive;*
- e) *decadono dalla carica su decisione del Consiglio Generale stesso qualora intervengano ragioni disciplinari a norma dell'art. 16 comma «d» e dell'art. 33 ultimo comma dello Statuto delle ADI;*
- f) *la decadenza di uno o più membri interessa temporaneamente e automaticamente i nominativi che all'atto delle elezioni risultavano immediatamente successivi a quello dell'ultimo incluso;*
- g) *qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei membri si riducesse a meno di cinque, si provvederà alla convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale che procederà all'elezione dell'intero Consiglio.*

XIV. DEI COMITATI DI ZONA

Art. 58. I Comitati di Zona rappresentano gli organi delle Assemblee di Dio in Italia strettamente collegati al Consiglio Generale delle Chiese al quale riferiscono sull'andamento, le necessità e gli sviluppi dell'Opera nelle rispettive zone come descritto specificamente all'art. 31 del presente Regolamento.

Art. 59. I Comitati di Zona si compongono di almeno cinque membri indicati dai Conduttori di Chiesa delle rispettive zone, eletti con votazione dall'Assemblea Generale ed esercitano la propria giurisdizione sul territorio determinato dall'Assemblea Generale stessa (AG/63).

Art. 60. I Comitati di Zona eleggono dal proprio seno:

- a) *un presidente, con funzioni di moderatore, da designare volta per volta ad ogni riunione del Comitato;*
- b) *un segretario che rimarrà in carica due anni e che:*
 - *redigerà i verbali delle riunioni inviandone copia al Consiglio Generale delle Chiese per l'approvazione;*
 - *curerà la corrispondenza del Comitato;*
 - *parteciperà a carattere consultivo alle riunioni del Consiglio Generale delle Chiese per fornire informazioni sulle attività delle chiese della zona e per rispondere ad eventuali interrogazioni.*

Art. 61. I compiti dei Comitati di Zona, descritti all'art. 23 dello Statuto ADI, esprimono chiaramente la natura delle funzioni che questi sono chiamati a svolgere:

- *fraterna e solidale collaborazione con le chiese della zona di giurisdizione sulle quali non hanno autorità gerarchica e con il*

Consiglio Generale delle Chiese al quale sono legati in uno spirito di unità e cooperazione e per il quale svolgono il proprio mandato.

Art. 62. I compiti dei Comitati di Zona sono i seguenti:

- a) coordinare l'opera di evangelizzazione da sviluppare nelle Zone di giurisdizione al di fuori delle attività proprie svolte dalle Chiese locali;*
- b) incoraggiare e collaborare, su richiesta delle Chiese e dei gruppi della Zona, a mezzo del proprio Conduttore, al lavoro di testimonianza cristiana;*
- c) proporre al Consiglio Generale delle Chiese, in accordo con il conduttore della Chiesa di appartenenza, quei credenti che, possedendo le qualità espresse dalla Parola di Dio possano svolgere il ministero in chiese o gruppi della zona;*
- d) riferire su richiesta del Consiglio Generale delle Chiese sull'opera svolta dai Conduttori di chiese della zona e proporre all'attenzione del Consiglio stesso eventuali casi di infrazioni a principi dottrinali, morali e statuari delle ADI;*
- e) contribuire alle soluzioni di quelle divergenze interne delle chiese e gruppi della zona che richiedono un intervento a mezzo del proprio Conduttore o con delibera a maggioranza del Consiglio di Chiesa o dell'Assemblea di Chiesa, agendo sempre non con autorità, ma con discrezione e saggezza cristiane;*
- f) intervenire, quando lo ritenga necessario, richiamando con fraterna comprensione quelle chiese o gruppi o quei Conduttori che fossero caduti in gravi errori dottrinali o disciplinari, facendone sempre relazione al Consiglio Generale delle Chiese;*
- g) intervenire, su mandato specifico del Consiglio Generale delle Chiese, per questioni riguardanti le finalità dell'Ente e che interessano la vita e il funzionamento delle ADI.*

Art. 63. I membri dei Comitati di Zona espletano il loro mandato soltanto in forma collegiale e pertanto non rivestono particolare autorità ecclesiastica. Individualmente rappresentano il Comitato di Zona se adempiono ad un preciso mandato del Comitato stesso. Possono essere eletti nei Comitati di Zona quei ministri che svolgono attività pastorale effettiva presso una comunità regolarmente costituita o presso Istituti delle A.D.I.

Art. 64. Qualora un membro del Comitato di Zona venga eletto nel Consiglio Generale delle Chiese decade automaticamente dalla carica in seno al C. Z. e il suo posto sarà preso da chi, all'atto delle elezioni, sia risultato immediatamente successivo all'ultimo eletto, previa nomina del Consiglio Generale delle Chiese.

Art. 65. Quando i Conduttori di Chiesa di una determinata zona non abbiano designato i membri del C. Z. affinché vengano eletti in Assemblea Generale, il Consiglio Generale delle Chiese potrà nominare «motu proprio», fino all'Assemblea

Generale successiva, il nuovo Comitato di Zona onde l'organo dell'Ente sia funzionante, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto ADI.

XV. DEL MINISTERO CRISTIANO

Art. 66. Il Ministero cristiano è stabilito dalle Sacre Scritture e divinamente provveduto da Cristo Gesù, unico e glorificato Signore e Capo della Chiesa, al triplice scopo dell'evangelizzazione nel mondo (Marco 16:15-20), dell'adorazione a Dio (Giov. 4:23-24) e dell'edificazione dei credenti (Efesini 4:11-16).

Secondo quanto precisato nella nota n. 13 dello Statuto ADI, la molteplicità dei ministeri si esprime con la vocazione divina per opera dello Spirito Santo e il riconoscimento delle chiese. Esso non costituisce uno stato diverso da quello proprio del sacerdozio universale dei credenti.

Art. 67. I doni di Cristo glorificato per il ministero della Chiesa sono quelli descritti in Efesini 4:11; Romani 12:7-8; I Timoteo 3:1-13; 5:17; e quindi si manifestano non come titoli di distinzione, ma come strumenti di guida, insegnamento, elevazione e servizio per le comunità locali e per la realizzazione degli scopi che queste ultime si prefiggono di raggiungere insieme.

XVI. REQUISITI DEL MINISTERO CRISTIANO

Art. 68. Ogni iscritto al Ruolo Generale dei Ministeri delle ADI deve dare prova di aver sperimentato la «nuova nascita» e di aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo secondo Atti 2:4.

Le qualifiche necessarie per essere iscritti nel Ruolo Generale dei Ministeri sono quelle descritte dalla Parola di Dio, in particolare nei seguenti brani biblici: I Timoteo 3:1-7; Tito 1:7-9 e possono riassumersi come segue:

- a) chiara evidenza della chiamata divina che si manifesta mediante il dono, il carattere e le attitudini;*
- b) una matura esperienza e quei requisiti che rendono idonei al ministero cristiano, oltre che un'adeguata preparazione biblica e teologica;*
- c) una sufficiente conoscenza della sana dottrina evangelica, unita alla capacità di poter insegnare ad altri la via della salvezza;*
- d) aver compiuto il ventunesimo anno di età;*
- e) una condotta morale e dei precedenti irreprensibili.*

XVII. RUOLO GENERALE DEI MINISTERI

Art. 69. La seguente regolamentazione si applica soltanto ai ministeri della predicazione, della cura delle chiese locali e di alcuni ministeri specializzati nelle diverse modalità in cui ciascuno di essi viene rispettivamente esercitato.

Art. 70. Il Ruolo Generale dei Ministeri è tenuto dal Consiglio Generale delle Chiese, ai soli fini disciplinari, non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri e L'Ente o le chiese locali, in quanto le mansioni e le cariche sono svolte volontariamente e gratuitamente.

Rispetto all'attività svolta, il Ruolo si suddivide come segue:

1. Pastori:

- a) con cura di chiese;*
- b) con responsabilità degli Istituti, Servizi e Opere delle ADI;*
- c) insegnanti presso l'Istituto Biblico Italiano;*
- d) missionari;*
- e) predicatori itineranti;*
- f) con responsabilità negli uffici amministrativi dell'Ente.*

- 2) Anziani - Evangelisti**
- 3) Candidati al Ministero**
- 4) Diaconi**

Art. 71. I Pastori sono quei ministri che, avendo dato prova della loro chiamata, consacrazione e capacità nel ministero espletato in una o più chiese, iscritti per oltre tre anni all'elenco dei Candidati al ministero, sono nominati dal Consiglio Generale delle Chiese, su proposta del Comitato di Zona di giurisdizione e iscritti nell'elenco dei Pastori.

Art. 72. I pastori in ruolo si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Pastori in attività. Coloro che svolgono un ministero attivo in seno alle ADI;*
- b) Pastori in missione. Coloro che esercitano all'estero il ministero cristiano, rimanendo tuttavia stretti da legami di collaborazione con le ADI;*
- c) Pastori emeriti. Coloro che avendo raggiunto il sessantacinquesimo anno di età o per ragioni di salute, cessano dalle funzioni del ministero.*

Nel caso di raggiungimento dei limiti di età, possono continuare ad esercitare il ministero cristiano, compatibilmente con il loro stato di salute.

Art. 73. Gli Anziani-Evangelisti sono quei ministri, che dopo aver compiuto il periodo di prova stabilito e dopo aver incontrato la commissione per l'esame delle loro capacità ed attitudini al ministero, sono nominati dal Consiglio Generale delle Chiese, su proposta del Comitato di Zona di giurisdizione e iscritti all'elenco degli Anziani-Evangelisti.

Al compimento del 65.mo anno di età, o per ragioni di salute sono iscritti all'elenco degli Anziani-Evangelisti emeriti e possono continuare ad esercitare il ministero cristiano, compatibilmente con il loro stato di salute.

Art. 74. I Pastori e gli Anziani Evangelisti in attività che vengano a trovarsi senza cura di una comunità, trascorsi due anni non potranno rimanere iscritti nel Ruolo

Generale dei Ministeri, salvo che non abbiano ricevuto un incarico specifico dalla Assemblea Generale o dal Consiglio Generale delle Chiese.

Art. 75. I Candidati al Ministero sono quei credenti, incaricati dal Comitato di Zona competente, alla conduzione di chiese o gruppi ed espletano la propria attività spirituale temporaneamente per un periodo minimo di prova di TRE anni, durante il quale dovranno giovare dei seminari d'istruzione biblica (SIB), di corsi biblici per corrispondenza per la formazione dottrinale e di altre opere pubblicate a cura delle ADI, oppure potranno iscriversi ai corsi presso la sede dell'Istituto Biblico Italiano.

Art. 76. Per essere iscritti all'elenco dei candidati al ministero occorre:

- a) *aver preso cura di un gruppo di credenti per un periodo minimo di TRE anni;*
- b) *aver cura di un gruppo che abbia una consistenza numerica di almeno venti credenti, di cui dieci membri comunicanti;*
- c) *tenere almeno due riunioni di culto settimanali, di cui una nel giorno di domenica;*
- d) *possedere un'accertata idoneità al ministero e il voto di fiducia del gruppo, alla presenza del Comitato di Zona.*

Le citate disposizioni non sono applicabili a quei Candidati al Ministero impegnati presso gli Istituti, i Servizi, l'Amministrazione dell'Ente o a pieno tempo.

I candidati al ministero dovranno sottoscrivere un modulo redatto dal Consiglio Generale delle Chiese riguardante la posizione dottrinale e l'impegno ad esercitare le attività spirituali secondo i principi scritturali delle ADI.

I credenti incaricati temporaneamente di gruppi e stazioni di evangelizzazione sorti nell'ambito di una chiesa locale rimangono sotto la guida e la responsabilità del conduttore della chiesa stessa e non possono essere iscritti nell'elenco dei candidati al ministero.

Tutti i Candidati al Ministero dovranno incontrare, al massimo entro cinque anni dall'iscrizione al Ruolo, la Commissione di cui all'art. 77.

Art. 77. Trascorsi TRE anni, il Candidato al Ministero richiederà al Comitato di Zona di incontrare la Commissione di fratelli per il colloquio in attuazione dell'art. 23-b dello Statuto e dell'art. 62-c del Regolamento per esporre le proprie convinzioni su argomenti dottrinali propostigli. La Commissione composta dal Comitato di Zona di giurisdizione e da almeno due membri del Consiglio Generale delle Chiese, dovrà anche prendere in considerazione il lavoro spirituale svolto dal candidato e il progresso ottenuto.

I Candidati al Ministero che abbiano la cura di gruppi inferiori a dieci membri comunicanti potranno, su decisione del Comitato di Zona, rimanere iscritti nell'elenco dei candidati al ministero a tempo indeterminato.

Il Candidato al Ministero che venga a trovarsi senza cura di una chiesa o di un gruppo non potrà rimanere iscritto nel Ruolo Generale dei Ministeri, a meno che, entro sei mesi, non raggiunga i limiti d'età e di conseguenza sia iscritto all'elenco degli Anziani-Evangelisti emeriti.

Art. 78. I diaconi sono quei credenti, d'ambo i sessi, che sentendosi chiamati a tale vocazione cristiana rivolgono specifica richiesta di esercitare, secondo i doni ricevuti da Dio e le proprie capacità tecniche, la propria attività vocazionale nell'ambito degli Istituti, Opere e Servizi generali dell'Ente e vengono nominati dal Consiglio Generale delle Chiese, sentito il parere del Conduttore della chiesa nella quale il richiedente è membro comunicante e del Comitato di Zona di giurisdizione.

Art. 79. Questo specifico ministero diaconale è sempre svolto al di fuori della comunità locale e gli iscritti all'elenco diaconale partecipano all'Assemblea Generale secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 80. I credenti iscritti nell'elenco diaconale dovranno trovarsi in possesso dei requisiti e della preparazione confacenti al tipo di incarico loro affidato dal Consiglio Generale delle Chiese.

XVIII. DELLA DISCIPLINA DEI MINISTRI

Art. 81. Lo scopo della disciplina è quello di salvaguardare l'onore e la purezza del ministero cristiano e deve essere esercitata con spirito di carità e sollecitudine per le anime.

Art. 82. Le sanzioni disciplinari, vanno dall'esortazione in privato, alla sospensione temporanea dall'attività nel ministero, fino alla destituzione ed esclusione dal Ruolo Generale dei Ministri.

Art. 83. Le sanzioni disciplinari vengono applicate nei seguenti casi:

- a) infrazioni a norme morali e disciplinari dell'Ente;*
- b) inefficienza generale nel Ministero;*
- c) incapacità a presentare in modo adeguato la nostra testimonianza pentecostale;*
- d) spirito contenzioso e settario;*
- e) assunzione di autorità non scritturale su una chiesa;*
- f) dichiarato mutamento della posizione dottrinale;*
- g) matrimonio in violazione alla nostra posizione riguardo al matrimonio e al divorzio;*
- h) violazione dell'etica cristiana e pastorale;*
- i) abitudine a contrarre debiti senza soddisfarli;*
- k) attitudine impropria verso quanti sono stati esclusi o si sono esclusi dalla comunione con le A.D.I..*

Art. 84. La disciplina dei ministri delle ADI viene esercitata dal Consiglio Generale delle Chiese direttamente o su proposta dei Comitati di Zona di giurisdizione.

Art. 85. La misura disciplinare adottata nei confronti degli iscritti al Ruolo Generale dei Ministri può essere definita in ultima istanza dall'Assemblea Generale, su

richiesta degli interessati, i quali potranno inoltrare ricorso tramite il Consiglio Generale delle Chiese entro trenta giorni dalla notifica della sanzione disciplinare.

Art. 86. La procedura del ricorso all'Assemblea Generale sarà la seguente:

- a) l'Assemblea riunita in sessione amministrativa, nomina una commissione formata da otto pastori o anziani evangelisti che siano iscritti ininterrottamente nei rispettivi elenchi da almeno quindici anni, oltre al Segretario del Comitato di Zona uscente di provenienza del ricorrente e due membri del Consiglio Generale delle Chiese uscente.*
- b) la commissione, uditi i ricorrenti, formulerà un parere che dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Generale.*

XIX. DELLA EMERITAZIONE

Art. 87. L'emeritazione degli iscritti nel Ruolo Generale dei Ministeri, per gli iscritti all'elenco dei pastori, si attua come descritto all'articolo 72, lettera c).

Per tutti gli iscritti agli elenchi degli Anziani-Evangelisti e dei Diaconi l'emeritazione avviene, alla cessazione delle loro funzioni dal ministero, su richiesta dell'interessato al Comitato di Zona di giurisdizione:

- a) quando abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, oppure*
- b) quando si trovi nella permanente impossibilità di esercitare il proprio ministero per causa di malattia.*

I candidati al ministero che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età vengono automaticamente iscritti nell'elenco degli Anziani-Evangelisti emeriti.

XX. MISURE DI PREVIDENZA

Art. 88. Il trattamento di emeritazione per i pastori è assicurato dalla legislazione italiana a seguito della specifica intesa tra le ADI e lo Stato Italiano, in quanto i suddetti sono iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS.

Art. 89. Tutti gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri, compresi quelli indicati all'articolo precedente sono, su loro richiesta, iscritti al FONDO INTERNO DI EMERITAZIONE E ASSICURAZIONE (FIDEA) istituito per i ministri e loro superstiti, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

Il fondo (FIDEA) è istituito per assicurare un'erogazione straordinaria a carattere di sussidio non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri e le ADI o le chiese locali, in quanto le mansioni e le cariche sono espletate volontariamente e gratuitamente.

Tale sussidio è devoluto secondo tabelle stabilite dal C.G.C. per i casi di emeritazione per limiti di età, comprovata invalidità permanente o nel caso di morte dell'iscritto.

Art. 90. I sussidi saranno erogati all'iscritto in caso di emeritazione con totale dimissione dal ministero attivo o per invalidità permanente. In caso di morte, saranno

erogati alla vedova o, in mancanza di questa, ai figli minori. In caso diverso sarà erogato un sussidio stabilito per le spese funerarie.

Art. 91. Il fondo (FIDEA) sarà alimentato:

- a) da una quota del 1% prelevata dal Fondo Missioni;*
- b) da un'offerta annuale da parte delle chiese;*
- c) da offerte e donazioni individuali;*
- d) da un'eventuale quota, se necessaria, prelevata da altri fondi ADI nella misura stabilita anno per anno dal C.G.C. .*

Art. 92. Gli iscritti al Fondo (FIDEA), in caso di dimissioni o cancellazione dal Ruolo Generale dei Ministeri nei casi previsti dall'art. 45 lettera g e dall'art. 83 del presente Regolamento, perdono ogni diritto di rimanere iscritti al Fondo e possono ottenere il rimborso, delle contribuzioni da loro versate senza interessi.

XXI. DEGL'ISTITUTI

Art. 93. I seguenti istituti rientrano tra le varie attività delle ADI con fine di culto, istruzione e beneficenza, come descritte alla nota 26 dello Statuto:

1) - L'ISTITUTO BIBLICO ITALIANO (IBI), Scuola Superiore di formazione Teologica e cultura biblica, con sede in Roma, Via Prenestina, 639, esplica le sue attività con:

- a) Corsi di studio residenziali, presso la sede, suddivisi in **tre** anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di formazione teologica e cultura biblica, riconosciuto dallo Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 22 novembre 1988, n. 517;*
- b) Seminari d'Istruzione Biblica (SIB) svolti nell'ambito delle diverse zone di giurisdizione allo scopo di fornire nozioni bibliche basilari ai collaboratori dei conduttori delle chiese locali;*
- c) Seminari d'Istruzione per Monitori (SIM) svolti nell'ambito delle diverse zone di giurisdizione allo scopo di fornire istruzione biblica basilare o aggiornamento didattico per monitori delle Scuole Domenicali;*
- d) Corsi biblici per corrispondenza, a carattere evangelistico ed edificativo, oltre a quelli di formazione dottrinale per credenti che espletano il loro ministero nell'ambito delle Chiese locali, come responsabili delle Scuole Domenicali, dei Gruppi Giovanili e di altre attività a carattere di culto, istruzione e beneficenza.*

L'Istituto Biblico Italiano è disciplinato da un regolamento depositato presso il Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 94. I seguenti istituti autonomi di assistenza costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono stati civilmente riconosciuti come enti morali:

A) ISTITUTO EVANGELICO «BETANIA - EMMAUS», con sede in Tor Lupara di Guidonia (Roma), Via Monte Amiata, 21-23, che provvede a fornire

gratuitamente, nel caso in cui gli interessati non abbiano mezzi finanziari ovvero parenti in grado di provvedere al loro mantenimento:

- 1. Idonea assistenza, educazione cristiana evangelica ed istruzione a minori normodotati, orfani di uno o di entrambi i genitori, illegittimi, abbandonati o appartenenti a famiglie indigenti;*
- 2. Idonea assistenza spirituale, materiale e morale, primariamente a persone anziane di fede evangelica, offrendo anche la propria disponibilità a favore di persone appartenenti ad altre o a nessuna confessione religiosa, ospitati in sede o in locali separati e distinti da quelli destinati ad accogliere i minori, in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nello statuto dell'Istituto.*
- 3. Idonea assistenza spirituale, materiale e morale per il recupero e la riabilitazione di tossicodipendenti, in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nello statuto dell'Istituto e da quelle che saranno previste in apposito regolamento.*

Detta assistenza dovrà essere organizzata e gestita in appositi centri speciali, comunque ubicati in sedi separate da quelle destinate all'assistenza dei minori e degli anziani.

B) ISTITUTO EVANGELICO «EBEN-EZER», con sede in Corato (Bari), Via San Magno, 6.

C) ISTITUTO EVANGELICO «BETESDA», con sede in Macchia di Giarre (Catania), Via Palermo, 55.

Ambedue questi Istituti si prefiggono lo scopo di provvedere a fornire gratuitamente, nel caso in cui gli interessati non abbiano mezzi finanziari ovvero parenti in grado di provvedere al loro mantenimento, idonea assistenza spirituale, materiale e morale primariamente a persone anziane di fede evangelica, offrendo anche la propria disponibilità a favore di persone appartenenti ad altre o a nessuna confessione religiosa, in conformità alle leggi vigenti e alle disposizioni contenute nello statuto di ciascun Istituto.

I suindicati Istituti autonomi sono gestiti dalle ADI direttamente, tramite Consigli di Amministrazione eletti in Assemblea Generale e disciplinati da propri statuti depositati presso il Ministero dell'Interno.

XXII. DEI SERVIZI

Art. 95. I seguenti Servizi, gestiti direttamente dal Consiglio Generale delle Chiese, rientrano nelle varie attività delle ADI come descritti nella nota 26 dello Statuto e sono:

A) SCUOLE DOMENICALI - Servizio di attività didattica espletata nelle Chiese delle ADI con l'insegnamento diretto e con l'utilizzazione di pubblicazioni specializzate, per la formazione biblica e dottrinale dei credenti adulti, dei giovani e dei fanciulli. L'organizzazione locale delle Scuole Domenicali è lasciata ad ogni singola chiesa o gruppo nel rispetto della completa autonomia disciplinare ed organizzativa interna.

- B) SERVIZIO PUBBLICAZIONI «ADI-MEDIA»** - Attività, senza scopo di lucro, volta a provvedere pubblicazioni di carattere edificativo, dottrinale ed evangelistico per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, distribuite nell'ambito delle comunità evangeliche.
- C) SERVIZIO AUDIOVISIVI** - Attività, senza scopo di lucro, volta a provvedere programmi televisivi di evangelizzazione e di videocassette, autoprodotti, distribuiti nell'ambito delle comunità evangeliche.
- D) SERVIZIO EVANGELICO DI ASSISTENZA SOCIALE (SEAS)** - Attività di interventi di assistenza e di soccorso sociale ed umanitario a carattere vocazionale volta a favore delle popolazioni indigenti, colpite da catastrofi naturali o da altre cause, appartenenti a qualsiasi nazione o religione, in attuazione dell'Art. 23, comma 1 della Legge 22 novembre 1988, n. 517.
- E) SERVIZIO RADIO COMUNITARIE (SERC)** - Attività volta, senza scopo di lucro ed a totale carattere vocazionale, per coordinare l'amministrazione e la programmazione delle radio comunitarie locali, gestite dalle varie chiese ADI, ai sensi e per gli effetti dell'Art.20, comma 2 della legge 22 novembre 1988, n. 517.

Tutti questi servizi sono amministrati da comitati specifici nominati dal Consiglio Generale delle Chiese, secondo la normativa stabilita in appositi regolamenti.

XXIII. DEI CENTRI COMUNITARI EVANGELICI

Art. 96. I CENTRI COMUNITARI EVANGELICI - Definiti anche nella diversa legislazione degli Enti locali: case per ferie equipollenti sono quelle opere che rientrano nelle varie attività come descritte alla nota 26 dello Statuto e svolgono primariamente programmi di cultura biblica evangelica per l'edificazione cristiana ed anche per fini sociali ed assistenziali, a carattere periodico, per credenti di ogni età, senza alcun scopo di lucro.

I Centri Comunitari rientrano nelle attività di religione e di culto, ai sensi e per gli effetti del comma «a» dell'art 15 della legge 22 novembre 1988, n. 517 e sono organizzati e gestiti a cura delle chiese delle varie zone di giurisdizione attraverso comitati specifici, secondo la normativa stabilita in apposito Regolamento.

Attualmente i Centri Comunitari Evangelici esistenti si trovano nei seguenti Comuni:

- a** - Caccuri, Praci (Crotone);
- b** - Castelletto Merli (Alessandria);
- c** - Coffa di Chiaramonte Gulfi (Ragusa);
- d** - Poggiale di Monzuno (Bologna);
- e** - Roccamonfina (Caserta);
- f** - Rota D'Imagna, Frontale (Bergamo);
- g** - Ruvo del Monte, Valle Olecina (Potenza);
- h** - Tossicia, Vicenne (Teramo).

Art. 97. Altri eventuali Istituti, Opere e Servizi, corrispondenti sempre agli scopi dell'Ente, potranno essere avviati ed organizzati su delibera dell'Assemblea Generale.

XXIV. DELLE MODIFICHE

Art. 98. Le eventuali proposte di modifica o aggiunte dello Statuto, del Regolamento Interno nonché dei Regolamenti degli Istituti, Opere e Servizi dovranno essere presentati dal Consiglio Generale delle Chiese o da almeno 50 partecipanti all'Assemblea Generale con voce deliberante, perché vengano discusse e approvate in seno all'Assemblea Generale stessa.

Art. 99. Il presente Regolamento, approvato nell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi a Napoli (28 aprile - 1 maggio 1978) è entrato in vigore il 1° maggio 1978. Questo testo unico con le relative modifiche, approvate nelle varie Assemblee Generali, è entrato in vigore il 4 maggio 1997.

Regolamento dell'Istituto Biblico Italiano (IBI)

CAPO I - SCOPI DELL'ISTITUTO

ART. 1

L'Istituto Biblico Italiano (I. B. I.) fondato nel 1954 e avente la propria sede in Roma, Via Prenestina, n. 639, è la Scuola Superiore di formazione teologica e cultura biblica delle Chiese Cristiane Evangeliche "Assemblee di Dio in Italia" (ADI) ed ha i seguenti scopi:

- a** - Provvede alla formazione teologica e alla cultura biblica di quanti sentono la vocazione per il ministero cristiano evangelico;
- b** - Provvede a corsi speciali per corrispondenza per la formazione dottrinale e biblica per i responsabili delle Scuole domenicali, dei gruppi giovanili e di altre attività a carattere di culto, istruzione e beneficenza, nell'ambito delle Comunità Evangeliche associate alle ADI;
- c** - Promuove studi biblici, nell'ambito delle Chiese Evangeliche in una prospettiva evangelistica ed edificativa;
- d** - Funge da centro nazionale di cultura biblica, al fine di poter prestare ogni utile ed opportuna consulenza teologica e rispondere ad eventuali richieste provenienti dal mondo della scuola.

ART. 2

In conformità all'art. 30 dello Statuto delle ADI ed in armonia con gli articoli di fede adottati dalle Chiese Evangeliche associate alle ADI, l'insegnamento dell'Istituto è fondato sulla assoluta autorità della Bibbia. L'istituto esplica la propria attività secondo le norme del presente regolamento e le direttive fissate dal Consiglio Generale delle Chiese ADI.

ART. 3

L'Istituto rilascia il diploma di formazione teologica e cultura biblica, nonché certificati ed attestati di frequenza di corsi speciali. Il diploma di formazione teologica e cultura biblica è conferito al termine di un corso di studi triennali.

CAPO II - DIPARTIMENTI E CORSI DI STUDIO

ART. 4

Gli insegnamenti si articolano nei cinque dipartimenti sottoindicati comprendenti le materie elencate all'art. 36;

- a** - Dipartimento di teologia esegetica;
- b** - Dipartimento di teologia sistematica;
- c** - Dipartimento di materie storiche;
- d** - Dipartimento di teologia pratica e materie complementari;
- e** - Dipartimento di cultura biblica per corrispondenza.

ART. 5

Gli studi si articolano nei seguenti due corsi:

- 1) **CORSO DI FORMAZIONE TEOLOGICA E CULTURA BIBLICA** della durata di tre anni. Nei primi due anni i corsi consisteranno in lezioni teorico-pratiche presso la sede dell'Istituto, mentre il terzo anno di corso consisterà in un tirocinio pratico presso una chiesa evangelica associata alle ADI, sotto la guida di un pastore proposto dal Comitato direttivo al Consiglio Generale delle Chiese. Gli studenti del terzo anno saranno tenuti a frequentare almeno due dei seminari interdisciplinari fra quelli che ogni anno il Collegio dei docenti decida di effettuare.
- 2) **CORSO DI CULTURA BIBLICA BASILARE** della durata di un anno. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Gli studenti, all'atto dell'iscrizione, dovranno dichiarare quale dei due corsi intendano seguire.

ART. 6

Le materie di insegnamento fondamentali per il corso di cui al precedente art. 5 punto 1), sono le seguenti:

1. **Introduzione all'Antico Testamento**, con particolare riferimento ad ogni libro del Canone Veterotestamentario (corso annuale);
2. **Introduzione al Nuovo Testamento**, con particolare riferimento ad ogni libro del Canone Neotestamentario (corso annuale);
3. **Lettura e spiegazione di brani dell'Antico e del Nuovo Testamento** (corso biennale);
4. **Teologia sistematica** (corso biennale);
5. **Esposizione dei principi di fede evangelica** (corso annuale);
6. **Storia del Cristianesimo**, con particolare riferimento alla storia del risveglio pentecostale e delle chiese evangeliche in Italia (corso annuale);
7. **Teologia pratica**, con esercitazioni di omiletica e didattica cristiana (corso biennale);
8. **Ermeneutica biblica** (corso annuale);
9. **Etica biblica**, o altro insegnamento complementare, di cui alle materie indicate nel successivo art. 36 e la cui scelta verrà stabilita dal Collegio dei docenti (corso annuale);

Ogni materia fondamentale comporta al termine dei corsi, esami da sostenersi ai sensi del successivo art. 8. Tutte le materie complementari, attivate nell'ambito degli anni accademici, comportano esercitazioni con i singoli docenti.

ART. 7

Le materie di insegnamento fondamentali per il corso di cui al punto 2 del precedente art. 5 sono le seguenti:

1. **Introduzione all'Antico Testamento;**
2. **Introduzione al Nuovo Testamento;**
3. **Teologia sistematica I;**
4. **Storia del Cristianesimo;**
5. **Teologia pratica I, con esercitazioni di omiletica e didattica cristiana;**

6. Esposizione dei principi di fede evangelica.

Ogni materia fondamentale comporta al termine dei corsi esami da sostenersi ai sensi del successivo art. 8, anche nei casi in cui lo studente frequenti corsi attivati fuori sede, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento.

Le materie complementari attivate nei rispettivi anni accademici, comportano esercitazioni con i singoli docenti.

ART. 8

Gli esami di profitto sono scritti ed orali, secondo la decisione del Collegio dei docenti. Alle prove orali che presuppongono esami scritti, vengono ammessi coloro che avranno superato le prove scritte espresse in decimi e sostenute davanti ad una Commissione composta da almeno tre membri scelti tra i docenti dell'Istituto, nella sessione estiva di ogni anno accademico. Il voto finale delle prove scritte ed orali risulterà dalla media dei due voti ciascuno dei quali non potrà essere inferiore ai sei decimi.

Gli esami sono pubblici e si sostengono davanti al docente della materia, assistito da almeno altri due docenti. Per gli esami orali le votazioni sono collegiali ed espresse in decimi.

ART. 9

In caso di grave necessità gli studenti possono fare domanda di interruzione degli studi intrapresi per uno o più anni al Comitato direttivo che si riserva di decidere in merito.

Cessata la sospensione, gli studi potranno essere ripresi al punto in cui erano stati interrotti.

Agli studenti del corso di cui all'art. 5 punto 1), può essere consentito il prolungamento dell'iscrizione per un periodo che non superi la durata del corso stesso.

CAPO III - ISCRIZIONI E STUDENTI

ART. 10

Per iscriversi all'Istituto Biblico occorre fare domanda in carta semplice al Direttore, allegando la seguente documentazione:

- a** - Certificato di nascita;
- b** - Diploma di titolo di studio prescritto per l'immatricolazione alle Università italiane;
- c** - Lettera di presentazione del pastore della chiesa evangelica di appartenenza del richiedente;
- d** - Certificato medico sulle condizioni di salute, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, dal quale risulti che lo studente non ha in atto malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
- e** - Due fotografie formato tessera, una delle quali debitamente autenticata.

Per quanto intendono iscriversi soltanto al primo anno, il titolo di studio di cui al punto 2) del precedente art. 5, può consistere nel diploma di scuola secondaria, sulla cui validità giudicherà il Direttore dell'Istituto.

In caso di mancanza del titolo di studio previsto al precedente comma, il Comitato Direttivo si riserva di sottoporre il richiedente ad un apposito esame-colloquio onde accertarne le attitudini agli studi.

Il Comitato direttivo, esaminata la documentazione prevista nel presente articolo, decide sull'iscrizione o meno del richiedente.

ART. 11

Per essere ammessi al secondo anno di corso, gli studenti debbono aver superato tutti gli esami del primo anno ed aver ottenuto l'attestato di cultura biblica basilare.

ART. 12

Per essere ammessi al terzo anno di tirocinio pratico nel ministero, presso una chiesa evangelica associata alle ADI sotto la guida di un pastore ai sensi del punto 1) dell'art. 5, gli studenti debbono aver superato gli esami del secondo anno.

Al termine del terzo anno gli studenti potranno essere ammessi agli esami di diploma, presentando una analitica relazione scritta del pastore. Nella relazione deve essere attestato che il candidato ha superato in modo positivo il prescritto tirocinio pratico, avendo altresì ottemperato all'obbligo della frequenza dei seminari di cui al precedente art. 5 punto 1).

L'esame finale per il conseguimento del diploma di formazione teologica e cultura biblica consiste nella predisposizione e discussione di una tesi su un argomento teologico, preventivamente concordato con il Collegio dei docenti.

CAPO IV - DOCENTI

ART. 13

Il corpo docente è composto da:

- a** - Docenti ordinari;
- b** - Docenti incaricati ed onorari;
- c** - Assistenti o liberi docenti invitati.

ART. 14

I docenti ordinari sono nominati dalla Assemblea Generale delle ADI, su proposta del Consiglio Generale delle Chiese, sentito il Comitato direttivo, tra gli iscritti all'elenco dei pastori del ruolo generale ai sensi degli art. 69 e 70 del Regolamento Interno delle ADI, e sono sottoposti alla disciplina dei ministri delle ADI stesse.

I Docenti ordinari sono titolari dei Dipartimenti e possono proporre al Comitato direttivo assistenti tra i ministri iscritti al ruolo generale dei ministeri per specifici corsi e brevi cicli di lezioni su argomenti particolari.

ART. 15

I docenti incaricati sono nominati dal Consiglio Generale delle Chiese su proposta del Comitato direttivo e vengono loro affidati insegnamenti complementari che annualmente sono attivati dal Collegio dei docenti stesso tra le materie indicate all'art. 36.

La nomina degli incaricati non ha valore permanente e cessa alla fine di ogni anno accademico.

ART. 16

Gli assistenti sono nominati, su proposta dei docenti ordinari e incaricati, dal Comitato direttivo e la loro nomina è valida per un anno accademico. Il Comitato direttivo ha la facoltà di invitare altri docenti esterni per lezioni o cicli di lezioni su argomenti particolari.

ART. 17

Tutti i docenti ordinari, incaricati, onorari, assistenti ed invitati danno la loro collaborazione a titolo gratuito, come espressione di servizio vocazionale a favore delle varie attività delle Chiese Associate delle ADI.

Il Comitato direttivo provvede soltanto all'ospitalità dei docenti presso la sede dell'Istituto durante il periodo d'insegnamento ed al rimborso delle spese sostenute.

ART. 18

Tutti i docenti annotano, di volta in volta, su apposito registro l'argomento della lezione o dell'esercitazione svolte e le eventuali osservazioni.

ART. 19

Alla conclusione dell'anno accademico, ciascun docente presenta al Direttore dell'Istituto una relazione sul programma svolto.

Per i seminari speciali e le esercitazioni attivate fuori sede, la relazione dovrà essere presentata dai docenti interessati, con specifico riferimento a ciascun studente partecipante.

ART. 20

Ogni docente collabora, su apposita richiesta fatta al Comitato direttivo dal Consiglio Generale delle Chiese o dai Comitati di zona, alle iniziative didattiche promosse per la formazione biblica e teologica degli anziani, dei monitori delle scuole domenicali, dei responsabili dei gruppi giovanili e di ogni altra attività del ministero cristiano nell'ambito delle chiese locali.

CAPO V - BORSE DI STUDIO - CONVITTO - BIBLIOTECA

ART. 21

Le borse di studio, consistenti in vitto ed alloggio gratuito nonché nella erogazione di una somma mensile per le minute spese, sono annualmente istituite a favore degli studenti, su proposta del Comitato direttivo al Consiglio Generale delle Chiese, che le assegnerà sulla base di un apposito bando di concorso, nei seguenti casi:

- a. Agli studenti iscritti al corso di cui all'art. 5 punto 1), i quali dopo aver superato gli esami dei primi due anni del corso ed aver dimostrato la vocazione al ministero cristiano, debbano svolgere il terzo anno di tirocinio pratico presso una chiesa associata alle ADI, indicata dal Consiglio Generale delle Chiese;
- b. In tutti gli altri casi, per gli studenti particolarmente meritevoli e che trovansi in condizioni di gravi necessità economiche, il Comitato direttivo provvede a reperire, presso le chiese, organi o enti interessati, i fondi necessari per consentire ai succitati studenti il loro domicilio presso l'Istituto Biblico. Nel caso in cui le domande degli studenti superino il numero delle borse disponibili, verrà predisposta apposita graduatoria dei vincitori delle borse, che tenga conto del disagio economico e del merito scolastico di ciascun concorrente.

ART. 22

L'Istituto Biblico Italiano, allo scopo di favorire la formazione biblica degli studenti ed incoraggiarli, non soltanto con l'insegnamento teorico-pratico, ma anche per mezzo dell'esperienza della vita comunitaria, funziona come convitto.

ART. 23

La biblioteca annessa all'Istituto Biblico è al servizio degli studenti, che potranno usufruirne secondo le modalità stabilite dal Comitato direttivo che nomina annualmente un responsabile della biblioteca stessa tra gli studenti del secondo anno.

CAPO VI - ORGANI DELL'ISTITUTO

ART. 24

Gli organi dell'Istituto sono: il Comitato direttivo, il Collegio dei docenti e il Direttore.

ART. 25

L'Istituto è amministrato dal Comitato direttivo così costituito:

- a** - Dal Direttore dell'Istituto, eletto ¹dall'Assemblea Generale delle ADI, che lo presiede;
- b** - Dal Presidente del Consiglio Generale delle Chiese o persona da lui delegata;
- c** - Da due docenti ordinari indicati dal Consiglio Generale delle Chiese;
- d** - Dai rappresentanti di chiese estere consorelle interessate all'attività dell'Istituto in numero non superiore a tre;
- e** - Da un rappresentante di chiese che sostengono annualmente l'Istituto con una somma superiore a lire 5.000.000 (cinque milioni);
- f** - Da un rappresentante degli studenti eletto annualmente dagli stessi.

ART. 26

Il Comitato Direttivo provvede a:

- a** - Nominare il Direttore dei corsi, su proposta del Direttore dell'Istituto. La nomina dovrà essere ratificata dal Consiglio Generale delle Chiese;
- b** - Proporre al Consiglio Generale delle Chiese i professori ordinari ed incaricati;
- c** - Nominare gli assistenti, su proposta dei professori ordinari ed incaricati;
- d** - Invitare docenti esterni per lezioni o cicli di lezioni;
- e** - Deliberare annualmente il bilancio preventivo dell'Istituto ed il conto consuntivo;
- f** - Nominare il tesoriere che è anche amministratore dello stabile;
- g** - Nominare il Segretario dell'Istituto e il Bibliotecario;
- h** - Approvare la relazione biennale che dovrà essere presentata all'Assemblea Generale delle ADI sull'attività dell'Istituto;
- i** - Deliberare sulle domande di iscrizione degli studenti, sull'importo delle contribuzioni scolastiche e sui casi di esonero dal pagamento delle stesse;
- l** - Proporre le modifiche al Regolamento dell'Istituto, sentito al riguardo il Collegio dei docenti, da sottoporre all'esame del Consiglio Generale delle Chiese per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle ADI.

ART. 27

¹ Per consuetudine il Direttore dell'Istituto è stato sempre eletto su indicazione del Consiglio Generale delle Chiese.

Il Collegio dei docenti è composto:

- a** - Dal Direttore dell'Istituto;
- b** - Dal Direttore dei corsi;
- c** - Dai docenti, esclusi gli esterni e gli invitati.

ART. 28

Il Collegio dei docenti determina i corsi da effettuarsi annualmente ed i relativi piani di studio, coordina ed approva i programmi delle singole materie d'insegnamento e loro modifiche. Il Collegio fa sue le proposte per il conferimento degli incarichi di docenza e su ogni altra questione didattica, sentito al riguardo il Direttore dei corsi.

Il Collegio dei docenti viene convocato dal Direttore dell'Istituto e si riunisce in seduta ordinaria all'inizio e al termine di ciascun anno accademico ed in via straordinaria quando il Direttore dell'Istituto lo ritenga necessario o almeno un terzo dei membri del Collegio stesso ne faccia richiesta scritta al Direttore stesso.

ART. 29

Il Direttore dei corsi è nominato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore dell'Istituto Biblico, ratificata dal Consiglio Generale delle Chiese, tra i pastori delle ADI docenti o non docenti dell'Istituto stesso, che abbiano titoli accademici ed esperienza nel campo della pedagogia e della didattica.

ART. 30

Il Comitato direttivo e il Collegio dei docenti sono convocati e presieduti dal Direttore dell'Istituto. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del Direttore. In ogni seduta viene nominato il segretario per la predisposizione del verbale che dovrà essere firmato da quest'ultimo e dal Direttore dell'Istituto.

ART. 31

Il Direttore dell'Istituto è l'esecutore delle deliberazioni del Comitato direttivo e del Collegio dei docenti.

Il Direttore dell'Istituto:

- a** - Rappresenta l'Istituto nei confronti di Istituto Biblici nazionali ed esteri e ne cura i rapporti epistolari;
- b** - Cura i rapporti con il Consiglio Generale delle Chiese e con chiese, istituti ed opere delle ADI;
- c** - Sorveglia sul buon andamento dell'Istituto e sulla disciplina degli studenti, prima che intervenga il Comitato direttivo a norma dell'art. 34;

Il Direttore dell'Istituto, nell'espletamento delle sue mansioni, può farsi coadiuvare, sotto la sua personale responsabilità, da uno o più assistenti, la cui nomina annuale è ratificata dal Comitato direttivo.

ART. 32

Il Segretario dell'Istituto è nominato per un biennio tra i membri del Comitato direttivo che siano docenti.

I compiti del Segretario sono i seguenti:

- a** - È responsabile della conservazione dell'archivio dell'Istituto;
- b** - Riceve le domande d'iscrizione, rilascia certificati, fornisce informazioni e mantiene i rapporti con gli studenti;
- c** - Prepara gli orari delle lezioni e il calendario degli esami, affiggendoli all'albo dell'Istituto;

- d** - Distribuisce ai membri dei rispettivi organi la documentazione e copia dei verbali delle riunioni.

CAPO VII - CONTRIBUTIONI SCOLASTICHE

ART. 33

All'atto dell'iscrizione al primo anno tutti gli studenti debbono versare un contributo d'immatricolazione, e versare per ciascun anno accademico successivo al primo il contributo di studio fissato annualmente dal Comitato direttivo, salvo che trattasi di studenti che abbiano ottenuto una borsa di studio o l'esonero dal pagamento delle contribuzioni scolastiche.

L'Istituto Biblico Italiano non riceve contributi statali o da enti pubblici, e si sostiene finanziariamente con:

- a** - Contributi degli studenti;
- b** - Offerte individuali e da parte di chiese associate alle ADI o da altre chiese evangeliche in Italia e/o all'estero;
- c** - Lasciti e donazioni.

I proventi sono destinati a coprire:

- 1.** Le spese generali per il mantenimento della sede dell'Istituto;
- 2.** Le spese per il mantenimento del convitto;
- 3.** La concessione agli studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate regolarmente iscritti all'Istituto, borse di studio previste nel presente Regolamento;
- 4.** Le altre spese per la gestione dell'Istituto (rimborsi ai docenti, biblioteca, pubblicazioni, segreteria etc.).

L'Istituto non ha personale dipendente, in quanto i docenti forniscono la loro collaborazione gratuitamente ai sensi dell'art. 17.

CAPO VIII - DISCIPLINA

ART. 34

La disciplina nell'Istituto è generalmente autogovernata. La misura disciplinare riguardante l'ammonizione fraterna viene data per iscritto dal Direttore dell'Istituto. Per la sospensione temporanea, l'interruzione degli studi o per l'espulsione dall'Istituto, questi provvedimenti sono di competenza del Comitato direttivo che valuta i singoli casi, sentiti gli interessati e previa verbalizzazione dei fatti ed atti relativi alle misure disciplinari erogate.

Per quanto riguarda invece i docenti essi sono sottoposti alla disciplina dei ministri ai sensi degli artt. 81-85 del Regolamento Interno delle ADI.

CAPO IX - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 35

Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea Generale delle ADI.

Ogni successiva modifica dovrà essere discussa ed approvata su proposta del Comitato direttivo e del Consiglio Generale delle Chiese, a norma dell'Art. 98 del Regolamento Interno delle ADI.

ART. 36

PRIMO ANNO

Dipartimento di Teologia Esegetica

1. Introduzione all'Antico Testamento;
2. Introduzione al Nuovo Testamento;
3. Pentateuco;
4. Libri storici dell'Antico Testamento;
5. Libri poetici dell'Antico Testamento;
6. Libri profetici dell'Antico Testamento;
7. Vangeli ed Atti degli Apostoli;
8. Epistole Paoline;
9. Epistole Cattoliche;
10. Apocalisse.

Dipartimento di Teologia Sistemática

11. Introduzione alla Teologia;
12. Bibliologia;
13. Esposizione dei principi di fede evangelica;
14. Teologia propria;
15. Cristologia;
16. Pneumatologia;
17. Soteriologia;
18. Antropologia;
19. Ecclesiologia;
20. Escatologia.

Dipartimento di Materie Storiche

21. Storia del Cristianesimo;
22. Archeologia biblica;
23. Storia del risveglio pentecostale;
24. Usi e costumi della Bibbia.

Dipartimento di Teologia Pratica e materie complementari

25. Carismatica;
26. Omiletica;
27. Profili Biblici;
28. Evangelismo;
29. Didattica cristiana;
30. Musica sacra e canto;
31. Tipologia;

32. Frutto dello Spirito;
33. Principi generali di Diritto Pubblico.

SECONDO ANNO

Dipartimento di Teologia Esegetica

34. Profeti e profetismo;
35. Esegesi del Nuovo Testamento;
36. Lettura e spiegazioni di brani dell'Antico e Nuovo Testamento;

Dipartimento di Teologia Sistemica

37. Etica biblica;
38. Ermeneutica;
39. Apologetica;
40. Corso monografico su un argomento teologica;

Dipartimento di Materie Storiche

41. Storia delle religioni;
42. Storia dei movimenti e delle chiese evangeliche in Italia;
43. Storia delle missioni;
44. Corso monografico su un periodo della Storia del Cristianesimo.

Dipartimento di Teologia Pratica e materie complementari

45. Omiletica 2;
46. Teologia Pastorale;
47. Amministrazione comunitaria;
48. Psicologia Biblica;
49. Pedagogia;
50. Elementi di diritto pubblico e vigente legislazione regolante i rapporti Stato-Chiese evangeliche;
51. Teorie e tecniche delle Comunicazioni di massa;
52. Sociologia della religione;
53. Inglese;
54. Introduzione al Greco biblico;
55. Tecnologia della Comunicazione;
56. Principi di Etica familiare.

CAPO X - DIPARTIMENTO DI CULTURA BIBLICA PER CORRISPONDENZA

ART. 37

Gli studi di questo dipartimento si articolano nei seguenti corsi, utilizzando testi e materiale didattico della Scuola Bereana per Corrispondenza delle Assemblee di Dio USA, della Scuola Internazionale d'Evangelismo di Gran Bretagna e dell'Istituto per Corrispondenza Internazionale (ICI) del Belgio.

I. CORSO (ICI) - Evangelistico

1. I Grandi Interrogativi della Vita;

II. CORSO (ICI) - Vita Cristiana

2. Colui che t'aiuta;
3. Maturità cristiana;
4. Preghiera e adorazione;
5. Cristiani responsabili;

III. CORSO (SIE) - Evangelismo

6. Evangelizzazione personale;

IV. CORSO (IBIC) - Didattica cristiana

7. Verità da conoscere;
8. Note di didattica cristiana;

V. CORSO (IBIC) - Conoscenza biblica

A. NUOVO TESTAMENTO

9. La vita di Cristo;
10. Atti degli apostoli;
11. Epistole di Paolo;
12. Epistole cattoliche;
13. Apocalisse.

B. ANTICO TESTAMENTO

14. Pentateuco;
15. Libri storici;
16. Libri poetici;
17. Libri profetici;

C. CORSO BASILARE DI DOTTRINA

18. Verità pentecostali;
19. Fondamenti della fede;
20. Età e dispensazioni;
21. Come la Bibbia è giunta fino a noi;
22. La guarigione divina;
23. Luce profetica.

VI. CORSO (IBIC) - Dottrina cristiana fondamentale (in preparazione)

VII. CORSO (IBIC) - Cultura biblica generale e formazione pratica (in preparazione)

CAPO XI - NORME TRANSITORIE

ART. 38

Gli studenti che, negli anni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno conseguito l'attestato di frequenza dopo aver superato gli esami del primo e del secondo anno, se in possesso dei titoli di studio prescritti all'art. 10, lettera B, potranno conseguire il diploma di formazione teologica e cultura biblica, presentando una richiesta scritta al Comitato direttivo per essere ammessi al terzo anno del corso e sostenere l'esame di diploma ai sensi dell'art. 12.

Regolamento del Servizio Radio Comunitarie (SERC)

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20, comma 2, della Legge 22/11/88 n. 517, la sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle "**Assemblee di Dio in Italia**" (**ADI**), tenutasi a Catania il 1/7/90, ha deliberato che le varie Emittenti radiofoniche comunitarie operanti in ambito locale e gestite dalle varie Chiese associate alle ADI, alcune fin dal 1976, regolino la propria attività secondo il presente Regolamento.

Art. 1

Ai sensi dell'Art. 9, comma I e dell'Art. 16, lettera A, dello Statuto dell'Ente di culto **ADI**, giuridicamente riconosciuto con D.P.R. 5 dicembre 1959, n. 1349, le Radioevangelo e altre emittenti radio locali **ADI** ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 20, comma 2, della Legge 22 novembre 1988, n. 517, sono riconosciute come emittenti radio a carattere comunitario in ambito locale, allo scopo di diffondere il messaggio di "Tutto l'Evangelo" come mezzo di edificazione per i credenti e di evangelizzazione. Per coordinare l'attività delle emittenti locali viene istituito il "**Servizio Radio Comunitarie**" (**SERC**).

Art. 2

Ogni Emittente è gestita localmente da una Chiesa associata alle **ADI**, mentre gli impianti sono di proprietà dell'Ente di culto evangelico **ADI**. Ognuna di esse svolge la propria attività senza alcuno scopo di lucro, non trasmette programmi a pagamento, né pubblicità di alcun genere, tranne notizie riguardanti l'attività delle chiese, degli Istituti e delle opere dell'Ente **ADI**.

Art. 3

Ogni emittente è sostenuta soltanto dalle offerte della chiesa locale che la gestisce e di conseguenza il totale onere finanziario per l'acquisto e la manutenzione degli impianti di ogni emittente locale, nonché i miglioramenti tecnici come anche la realizzazione dei programmi sono a carico della comunità.

Art. 4

Gli organi del **SERC** sono il **Consiglio Generale delle Chiese**, nella funzione di **Consiglio Nazionale di Amministrazione delle Radio Comunitarie ADI**, secondo le norme in materia stabilite dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dal **Comitato del SERC**.

Art. 5

Al **Consiglio Generale delle Chiese ADI**, nella funzione di Consiglio Nazionale di Amministrazione, competono:

- a) La nomina dell'amministratore dell'emittente responsabile di tutte le norme stabilite per legge e che risultano dal Decreto di Concessione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- b) La nomina del **Comitato del SERC**, composto dal Presidente delle ADI o da un suo sostituto, che lo presiede, da un segretario e da cinque responsabili di emittenti locali **ADI**;
- c) La gestione globale, la tutela degli impianti di trasmissione, il loro acquisto ed anche la loro eventuale alienazione, ai sensi della legislazione in materia, nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione del **SERC**, ai sensi dell'Art. 45, comma "i", del Regolamento Interno **ADI**;
- d) Nel caso di dissociazione di una chiesa locale dalle **ADI**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma II, dello Statuto, gli impianti dell'emittente, se acquistati localmente, rimangono alla comunità, ma il Consiglio di Chiesa locale è tenuto ad inviare un bilancio consuntivo fino alla data della sua dissociazione.

Art. 6

I compiti del **Comitato del SERC** sono:

- a) Curare i rapporti con i responsabili delle emittenti;
- b) Ricevere, alla fine di ogni anno fiscale, i bilanci consuntivi da ogni emittente e redigere il bilancio generale di tutte le emittenti da inviare al Consiglio Generale delle Chiese per l'approvazione;
- c) Organizzare, secondo la necessità, dei convegni dei responsabili delle emittenti locali allo scopo di coordinarne l'attività.

Art. 7

I compiti del Segretario del **Comitato del SERC** sono i seguenti:

- a) Convocare i Convegni dei responsabili delle emittenti;
- b) Redigere i verbali delle sedute del Comitato e dei Convegni, che invierà per l'approvazione al Consiglio Generale delle Chiese;
- c) Curare la corrispondenza e predisporre tutta documentazione da presentare all'Assemblea Generale **ADI**, dopo l'approvazione del Consiglio Generale delle Chiese;

Art. 8

Ogni emittente è amministrata dal **Consiglio di Chiesa** locale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 25 e 26 dello Statuto dell'Ente **ADI**, con la partecipazione del Direttore responsabile della testata giornalistica, se esistente, e dal Coordinatore della redazione dei programmi.

Art. 9

I compiti specifici del **Consiglio di Chiesa** per quel che riguarda la gestione dell'emittente sono:

- a) Approvare l'orientamento generale dell'emittente e curarne l'amministrazione ordinaria che comprende anche le apparecchiature di bassa frequenza;
- b) Nominare la Redazione composta: dal Coordinatore della stessa, dal Direttore responsabile della testata giornalistica, se esistente, e dal Direttore tecnico;
- c) Presentare al **Comitato del SERC** per l'approvazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo della emittente;
- d) Curare che i programmi siano iscritti in un regolare registro ed archiviati ai sensi delle leggi vigenti in materia e trattare tutto ciò che riguarda il buon andamento dell'emittente.

Qualora siano presenti nei programmi da trasmettere con contenuti che non corrispondano alla linea dottrinale delle *ADI*, né all'orientamento generale dell'emittente o che possano creare pericolo di conseguenze di carattere legale potrà, a sua insindacabile discrezione apportare modifiche o provvedere alla sostituzione dei programmi.

Art. 10

I compiti del coordinatore della Redazione dei programmi sono:

- a) Presentare al Consiglio di Chiesa locale la pianificazione dei programmi coordinandone la produzione;
- b) Comunicare al Consiglio di Chiesa eventuali cambiamenti o difficoltà insorgenti.

Art. 11

Qualora l'Emittente possieda una testata giornalistica registrata a norma di legge presso il Tribunale, il Direttore responsabile, a sua insindacabile discrezione, potrà richiedere che siano modificati o sostituiti quei programmi che possano avere conseguenze legali per l'Emittente.

Art. 12

La partecipazione di tutti i collaboratori ai programmi radiofonici dell'Emittente è a titolo volontario e gratuito ed è stabilita, volta per volta, dal Consiglio di Chiesa locale, sentito il parere della Redazione.

La scelta dei collaboratori dovrà comunque essere effettuata tra Ministri di culto e tra i membri delle chiese **ADI** che, sotto la diretta responsabilità del Comitato locale, diano garanzia di aderenza alla linea dottrinale biblica evangelica.

Art. 13

La collaborazione volontaria di altre Chiese evangeliche **ADI** viene richiesta e stabilita sulla base delle seguenti norme:

- a) È finalità dell'Emittente quella di focalizzare l'attenzione degli ascoltatori sul contenuto del messaggio evangelico;
- b) Il notiziario, come anche gli annunci di riunioni speciali organizzate nelle diverse Chiese evangeliche **ADI** della zona, sarà a cura diretta della redazione dell'emittente che potrà anche trasmettere un elenco dettagliato degli indirizzi e degli orari delle riunioni delle Chiese **ADI**;
- c) Tutti i programmi sono preparati in proprio gratuitamente sulla base di una collaborazione volontaria. Il materiale registrato dovrà rispondere alle norme tecniche stabilite e verrà conservato nell'archivio dell'Emittente secondo le norme di legge vigenti.

Art. 14

Tutte le cariche e le mansioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto **ADI** sono svolte volontariamente e gratuitamente come espressione vocazionale dei doni ricevuti da Dio e posti al servizio delle Comunità locali, per la diffusione dell'Evangelo.

Art. 15

Le eventuali modifiche o aggiunte al presente regolamento dovranno essere presentate dal Consiglio Generale delle Chiese o da almeno 50 partecipanti con voce deliberante all'Assemblea Generale ADI, perché vengano discusse ed approvate.

- *(Il presente regolamento, emendato, su mandato dell'Assemblea Generale 1995, secondo le norme vigenti in materia, dal Consiglio Generale delle Chiese nella sua riunione del 15 luglio 1996 approvato dalla Assemblea Generale 1997, è entrato in vigore il 4 maggio 1997).*

Regolamento dei Centri Comunitari Evangelici

L'Assemblea Generale delle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), Ente Morale riconosciuto con DPR n° 1349, del 5 dicembre 1959, con sede in Roma, Via dei Bruzi n° 11, preso atto dell'autonomia, riconosciuta dalla Repubblica Italiana, di organizzarsi liberamente secondo propri ordinamenti e statuti.

Ritenuta la necessità di disciplinare, con apposito Regolamento interno, la vita dei propri Centri Evangelici di studi biblici e di vita comunitaria, dipendenti delle ADI. Visto l'articolo 9/I dello Statuto delle "Assemblee di Dio in Italia", approvato con DPR n° 1349, del 5 dicembre 1959, nonché l'articolo 96 del Regolamento interno delle ADI.

Vista la legge 517, del 22 novembre 1988 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 della Costituzione è stata approvata l'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e le "Assemblee di Dio in Italia" per la regolazione dei loro rapporti.

Udito il parere favorevole espresso, sulle norme contenute nel presente regolamento, dal Consiglio Generale delle "Assemblee di Dio in Italia" e dai Comitati Amministrativi dei Centri in data 24 febbraio 1989

APPROVA

il seguente regolamento interno dei Centri Comunitari Evangelici delle "Assemblee di Dio in Italia", in appresso definiti con la parola "Centri".

ART. 1

Le "Assemblee di Dio in Italia" hanno fra l'altro, lo scopo di promuovere, attuare e coordinare, presso i propri Centri comunitari evangelici, programmi di preghiera, di studio, di riflessione e meditazione biblica tra quei membri delle proprie chiese che singolarmente o per famiglia desiderano vivere un'esperienza di vita comunitaria.

I programmi di cui sopra saranno attualmente predisposti in base a turni comprendenti: l'età di coloro che possono partecipare ai Centri, i periodi di permanenza ed i responsabili dei Centri stessi nei periodi previsti.

Nei programmi di cui sopra potranno essere inserite problematiche religiose, morali, sociali od esistenziali, particolarmente sentite.

Nei programmi sopra elencati potranno essere, altresì, incluse gite collettive e nel tempo libero, potranno essere, inoltre, organizzati giochi tra i partecipanti al Centro, attività sportive o proiettati programmi audiovisivi particolarmente interessanti sotto l'aspetto cristiano evangelico.

Presso i Centri potranno essere, comunque, organizzati, in ogni periodo dell'anno, seminari biblici di particolare attualità ed interesse.

ART. 2

Ai partecipanti ai Centri verrà richiesto, a seconda dell'età, un contributo giornaliero, versato dalle rispettive comunità, per sopperire alle spese varie di vitto, alloggio, manutenzione ed altre che si rendessero necessarie.

La misura del contributo, da considerarsi mero rimborso delle varie spese incontrate dai Centri, verrà determinata annualmente dal Consiglio Generale delle

Chiese, nella sua veste di Organo Esecutivo delle “Assemblee di Dio in Italia”, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dei rispettivi Comitati Amministrativi.

I contributi dell'anno seguente saranno stabiliti tenuto conto dei risultati contabili dell'anno precedente e dei costi di esercizio.

I contributi possono essere stabiliti in modo differenziato, tenuto conto del periodo richiesto e dell'età dei vari partecipanti ai Centri.

Poiché la misura del contributo non è, di regola, sufficiente a sopperire al costo delle molte ed onerose spese, i partecipanti ai Centri potranno essere chiamati a collaborare volontariamente e gratuitamente alle varie attività ed ai lavori o servizi di routine giornaliera che si renderanno necessari durante il periodo di soggiorno presso i Centri stessi.

Le prestazioni dei direttori o dei responsabili dei Centri nonché quelle di tutto il restante personale addetto alle varie mansioni dei Centri medesimi sono svolte volontariamente e gratuitamente in quanto espressione dei doni ricevuti da Dio per il servizio alle comunità e per la divulgazione dell'Evangelo.

ART. 3

Coloro i quali desiderano essere ammessi ad uno dei Centri dislocati nel territorio nazionale, sono tenuti a presentare domanda di partecipazione, su apposito modulo fornito nell'ambito della chiesa di appartenenza, con firma apposta per esteso ed in modo leggibile del richiedente e dal pastore della chiesa stessa.

Le domande implicano l'osservanza integrale del presente Regolamento.

Sarà necessaria la firma del padre o di chi ne fa le veci, ove i richiedenti siano minorenni.

Alla domanda dovrà essere allegato il tagliando del versamento della somma richiesta per la prenotazione ed un certificato medico, rilasciato dalle competenti autorità sanitarie, attestante che i richiedenti non sono portatori di malattie che pregiudichino la convivenza. Lo stesso certificato dovrà essere presentato dal personale operante nei Centri.

Sarà cura dei pastori delle varie chiese delle “Assemblee di Dio in Italia” rimettere alla Segreteria di ogni centro, competente per il territorio, le domande pervenute entro i termini stabiliti, che confermerà o meno l'accettazione della domanda di partecipazione.

ART. 4

I Centri dovranno essere dotati di un locale attrezzato ed infermeria contenente quanto necessario per gli interventi di primo soccorso.

All'occorrenza dovrà farsi riferimento ai presidi sanitari esterni.

Il direttore di ciascun Centro segnalerà tempestivamente alla USL più vicina ogni evento morboso, di qualche importanza, ai fini della tutela sanitaria ed igienica dei partecipanti al Centro stesso.

Il personale addetto alla produzione, preparazione e manipolazione di sostanze alimentari deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza, ai sensi dell'articolo 37 del DPR 26 marzo 1980, n° 327, e dell'attestato di vaccinazione antitifida. Lo stesso personale e quello addetto ai magazzini alimentari e alla distribuzione dei cibi dovrà curare assiduamente l'aspetto igienico-sanitario della propria persona per la salvaguardia della pubblica salute.

Il responsabile della cucina predisporrà una tabella dietetica qualitativa e quantitativa in base alla quale preparerà il menù settimanale.

I Centri dovranno inoltre predisporre di acqua potabile corrente in quantità sufficiente, di un valido sistema di smaltimento dei rifiuti, di un adeguato numero di servizi igienici, di un sufficiente sistema di illuminazione e di una efficiente attrezzatura antincendio.

ART. 5

I singoli Centri sono organizzati e diretti da un Comitato Amministrativo nominato, su designazione dei rappresentanti delle chiese ADI competenti per il territorio, dal Consiglio Generale delle Chiese. Il Comitato è composto da un Presidente, un Segretario, un Tesoriere, e da almeno due Consiglieri e dura in carica due anni⁶⁶.

I membri del Comitato dovranno essere designati tra quelli iscritti nel Ruolo generale dei ministeri delle “Assemblee di Dio in Italia” all’elenco dei pastori o anziani evangelisti.

Ogni Comitato Amministrativo promuove le attività ed i programmi previsti nell’art. 1, propone al Consiglio Generale delle Chiese la misura del contributo giornaliero da richiedersi ai partecipanti al Centro ed ai visitatori per i servizi forniti, nomina per ogni turno il Direttore di ciascun Centro ed i membri della Commissione che dovranno responsabilmente coadiuvarlo nell’attuazione di tutte le attività del Centro ed indica, inoltre, i membri di chiese ADI disposti a collaborare volontariamente e gratuitamente alle attività stesse nei diversi turni.

Il Comitato approva il programma preventivo di spesa da effettuarsi nel corso dell’anno, esamina gli inventari ed i verbali predisposti dai direttori di ciascun Centro ed effettua, tramite il Tesoriere, il riscontro contabile delle entrate e delle spese sostenute nel corso di tutto il periodo, redigendo il bilancio consuntivo che rimette al Consiglio Generale delle Chiese per l’approvazione.

Il Comitato fissa il numero di posti letto da collocarsi in ciascuna stanza secondo le norme igienico-sanitarie stabilite al riguardo.

Il Comitato esamina e risolve questioni complesse che dovessero crearsi nel Centro e propone al Consiglio Generale delle Chiese i lavori di straordinaria manutenzione e le modifiche da apportare al presente Regolamento.

ART. 6

Le attività del Centro sono coordinate per ogni turno da un direttore che si avvale della collaborazione di una Commissione composta da due o tre responsabili. Gli stessi sono nominati dal Comitato Amministrativo di ciascun Centro.

Il direttore di ogni turno funge da coordinatore responsabile di tutte le attività del Centro e a lui deve far riferimento il personale addetto.

Il direttore fissa le competenze ed assegna le varie mansioni ai responsabili ed al restante personale operante del Centro.

Il direttore ed i responsabili dovranno far parte del Ruolo generale dei ministeri ADI iscritti nell’elenco dei pastori o degli anziani evangelisti.

⁶⁶Il Comitato Amministrativo viene, per consuetudine, da un certo numero di anni, nominato come segue:

- a. Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio Generale delle Chiese;
- b. Due membri sono designati dal Comitato di Zona di Giurisdizione;
- c. Due o quattro membri sono designati dai rappresentanti delle Chiese ADI competenti per territorio.

Potranno inoltre essere chiamati a collaborare alle attività di ciascun Centro, diaconi o membri di chiese ADI di ambo i sessi particolarmente qualificati nell'ambito religioso, sociale e/o pedagogico.

Il personale in servizio sarà scelto, ove possibile, tra quello che avrà già operato nell'ambito scolastico (insegnanti, educatori, maestri, assistenti, etc.) in numero sufficiente rispetto alle necessità del singolo Centro.

Per l'espletamento dei vari servizi manuali saranno chiamati a collaborare, a titolo volontario e gratuito, membri delle chiese ADI, possibilmente forniti di apposita qualifica professionale, ai quali potranno essere rimborsate le spese sostenute.

Il direttore, nell'assumere le proprie funzioni, redige un inventario dei beni mobili esistenti nel Centro e dei quali ha la responsabilità e che consegna, mediante un verbale in contraddittorio, al direttore che gli subentra nel turno successivo.

Il direttore ha l'obbligo dell'ordinaria manutenzione dei locali e di tutti gli impianti ed attrezzature del Centro, impegnandosi a mantenere quest'ultimo fornito e funzionante in ogni sua parte.

Assicura il ricambio del materiale di esercizio, prendendo nota di tutte le entrate e le spese in un apposito registro di carico e scarico. Il direttore dell'ultimo turno compila una scheda generale riepilogativa di tutti i materiali e le attrezzature esistenti nel Centro indicando quelli vetusti e da scartarsi. Avrà inoltre cura di prendere nota e conservare, per un eventuale riscontro contabile, le bollette, le ricevute o le fatture pagate per il funzionamento del Centro. Le spese di manutenzione straordinaria sono autorizzate preventivamente del Consiglio Generale delle Chiese o dal Presidente delle ADI, nei casi di comprovata necessità ed urgenza, ove non sia possibile convocare il Consiglio Generale delle Chiese stesso al quale sottoporrà le autorizzazioni concesse per la ratifica nella prima seduta utile.

ART. 7

Ogni Centro risponde dei danni civili verso terzi a persone e cose, e copre i rischi derivanti da incendi e furti, nei limiti di apposita polizza assicurativa, restando esclusa la responsabilità per danni causati da forze maggiori: alluvioni, nubifragi e terremoti.

L'assicurazione copre, altresì, i rischi per infortuni del personale. È comunque esclusa ogni responsabilità per la scomparsa di valori e preziosi e tutto quanto esuli dalla normale attrezzatura richiesta nel Centro.

Il Centro, potrà eventualmente essere dotato di un locale "deposito" ove custodire oggetti non ingombranti e di particolare valore per i campisti (documenti personali, denaro o assegni, macchine fotografiche od altri oggetti similari) da consegnarsi ad un responsabile del Centro, che rilascerà nota di deposito.

Il competente personale di ogni Centro sarà, di regola, a disposizione dei partecipanti per le pratiche amministrative e contabili.

ART. 8

Ogni turno inizia, di regola, con il pranzo del giorno di apertura e termina con la cena dell'ultimo giorno.

Ogni partecipante al Centro dovrà portare con sé un idoneo documento di riconoscimento nonché due lenzuola, una federa, una coperta, un pullover e la biancheria intima.

I partecipanti ai Centri dovranno prendere possesso del posto loro assegnato dai responsabili del Centro, provvedendo al versamento del contributo per il periodo di permanenza.

Particolare cura dovrà, per quanto possibile, essere assicurata a frequentatori appartenenti alla categoria dei disabili.

I ragazzi dovranno avere tutti gli indumenti intimi ed il corredo siglati.

Ciascun partecipante dovrà provvedere al riordino del proprio letto ed a mantenere in perfetto assetto quanto utilizzato.

È inoltre necessario portare la Bibbia e l'innario ed eventualmente lo strumento musicale per chi lo sa suonare.

Dei partecipanti e dei visitatori verrà presa debita nota in appositi registri delle presenze a disposizione della direzione del Centro unitamente alle schede ed al fascicolo personale socio-sanitario.

I partecipanti sono tenuti a seguire assiduamente e puntualmente le riunioni di culto, di preghiera, di studi biblici e di altri corsi attivati presso il Centro.

Nessuno potrà lasciare il Centro senza preventiva autorizzazione della Direzione.

I rapporti fra partecipanti devono essere ispirati alla massima correttezza cristiana secondo l'etica evangelica.

ART. 9

I partecipanti e i visitatori accedono al Centro esclusivamente attraverso l'ingresso sorvegliato. I visitatori consegneranno un idoneo documento di riconoscimento munito di fotografia, che sarà restituito al momento dell'uscita.

Le autovetture autorizzate dovranno essere parcheggiate, nei limiti dei posti disponibili, nell'apposito parcheggio del Centro e, unitamente alle biciclette o motocicli, eventualmente ammessi, dovranno circolare a passo d'uomo e, comunque, non oltre i 10 Km/h.

Dalle 14 alle 16 e dalle 23 alle ore 7 è istituito il periodo di silenzio, durante il quale è rigorosamente vietato l'uso di mezzi, apparecchi rumorosi o espletare qualsiasi attività che danneggi l'altrui diritto alla quiete e al riposo.

I partecipanti sono tenuti a consumare la colazione ed i pasti nelle ore fissate, senza diritto alla restituzione del contributo per la mancata consumazione, avvenuta per qualsivoglia ragione.

È vietato introdurre nel Centro animali domestici di qualsiasi genere.

ART. 10

Al fine di poter offrire a tutti i partecipanti di ogni Centro un soggiorno sereno e particolarmente propizio alla ricerca e alla conoscenza delle Sacre Scritture, gli interessati tutti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle regole contenute nel presente Regolamento e a rispettare limitazioni ritenute indispensabili per garantire a tutti una cristiana, piacevole e civile convivenza. A tal fine i Comitati Amministrativi dei Centri potranno fissare, mediante appositi avvisi, regole di condotta, divieti o fornire suggerimenti valevoli per tutti i partecipanti.

Eventuali reclami scritti dovranno essere posti in una cassetta "reclami e suggerimenti", la cui chiave sarà tenuta dalla direzione. I suggerimenti, le osservazioni ed i reclami saranno attentamente considerati senza, tuttavia, che possano essere sospese o interrotte le contribuzioni per i servizi usufruiti.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento hanno valore nei confronti dei partecipanti e dei visitatori occasionali ai Centri e restano in vigore fino a che non verranno modificate, sostituite o integrate a altre, contenute in un successivo Regolamento.

I visitatori ammessi al Centro, dovranno lasciare il Centro stesso entro le ore 22, ritirando presso il personale incaricato il documento di identità consegnato all'atto del loro ingresso al Centro medesimo.

Il permesso eccezionale di pernottamento degli ospiti potrà essere concesso, previa esibizione di lettera del proprio pastore.

I visitatori potranno, ove possibile, consumare i pasti presso il Centro corrispondendo la contribuzione fissata.

ART. 11

A tutte le persone dimoranti nel Centro, a qualsiasi titolo, è fatto divieto di effettuare scavi, accendere fuochi, impiantare manufatti, infiggere chiodi o altro nei tronchi degli alberi e compiere qualsiasi gesto o atto contrario ad un civile comportamento.

Il lavaggio della biancheria, delle stoviglie, come pure la toelette personale dovranno essere effettuati negli appositi locali di servizio e nel tempo stabilito dalla Direzione.

I servizi pubblici devono essere usati nel massimo rispetto delle norme igieniche.

È severamente vietato danneggiare alberi e piante, imbrattare muri e panchine, spandere liquidi oleosi e maleodoranti e usare le cose comuni in modo diverso dalla loro destinazione.

È vietato consumare bevande alcoliche (eccetto quelle eventualmente distribuite durante i pasti), fumare, appendere biancheria nelle camere da letto, fare giochi d'azzardo con qualsivoglia mezzo.

È vietato venire a vie di fatto, insultare e/o minacciare chicchessia, fare uso o smercio di sostanze vietate dalle leggi vigenti, aggirarsi in vesti succinte o trasparenti o trasgredire, comunque, le norme contenute nei codici civile e penale.

È fatto, altresì, divieto, di svolgere nel Centro attività commerciali non autorizzate dalla Direzione, lasciare luci accese durante la notte, tranne quelle di servizio, gettare rifiuti di qualsiasi genere nei W. C. o in altri servizi idonei.

ART. 12

I partecipanti, nel lasciare definitivamente il Centro, sono tenuti a saldare ogni eventuale pendenza e a risarcire eventuali danni arrecati.

Le infrazioni al presente Regolamento verranno contestate con diffida ai trasgressori dal direttore del Centro, che adotterà i provvedimenti del caso.

Il partecipante diffidato dalla Direzione potrà essere, comunque, in qualsiasi momento, nei casi più gravi, allontanato dal Centro, con decadenza immediata. Il partecipante allontanato potrà essere escluso dal Centro nell'anno successivo su decisione del competente Comitato Amministrativo che informerà anche della citata espulsione i restanti Comitati dislocati nel territorio nazionale.

Detta sanzione, comminata dal direttore su conforme parere della Commissione indicata al precedente art. 6, è immediatamente esecutiva dopo la comunicazione scritta all'interessato, che dovrà anche rimuovere tutta la propria attrezzatura.

ART. 13

Per quanto non contenuto o previsto nel presente Regolamento, si fa diretto ed esplicito riferimento alle norme di uso costume e a quelle contenute nell'ordinamento giuridico italiano.

Copia del presente Regolamento verrà affissa dalla Direzione presso apposite bacheche di ogni Centro affinché ciascun partecipante ne possa prendere opportuna visione ai fini della sua piena ed assoluta osservanza, che si intende tacitamente data ove non venga inoltrata apposita e contraria nota scritta; in quest'ultimo caso il partecipante dovrà lasciare il Centro stesso entro le prime 24 ore del suo ingresso.

ART. 14

Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere approvate, su proposta dei Comitati Amministrativi, fatte proprie dal Consiglio Generale delle Chiese e dall'Assemblea Generale delle ADI.

ART. 15

Il presente Regolamento approvato e reso esecutivo in via del tutto eccezionale e provvisoria, dal Consiglio Generale delle Chiese su conferma parere dei Comitati Amministrativi dei Centri, espresso nella seduta del 24 febbraio 1989, è stato sottoposto all'esame ed alla ratifica della XXXIII Assemblea Generale delle ADI del 1989.

Regolamento della Missione Evangelica Zigana

PREMESSA

La MISSIONE EVANGELICA ZIGANA è un movimento cristiano evangelico di fede pentecostale sorto come emanazione del grande risveglio iniziato in Francia tra gli Zigani nel 1946. Essa è legata a vincoli di profonda comunione cristiana col Movimento Evangelico Zigano internazionale, presente oggi in 36 diversi paesi del mondo e professa gli stessi principi dottrinali delle “Assemblee di Dio”.

In Italia la MISSIONE EVANGELICA ZIGANA (MEZ) è un’opera dell’Associazione “Assemblee di Dio in Italia” giuridicamente riconosciuta con D. P. R. 5 dicembre 1959, n° 1349 ed è regolata con specifica normativa stabilita in apposito regolamento redatto dal Consiglio Generale delle Chiese ed approvato a norma dell’articolo 9/1 e articolo 16/a dello Statuto dell’Associazione.

ART. 1

La MISSIONE EVANGELICA ZIGANA (MEZ) è un’opera delle “Assemblee di Dio in Italia” ed ha una sua autonomia disciplinare interna nel rispetto dello Statuto, Regolamento Interno e delibere dell’Assemblea Generale delle ADI.

ART. 2

La MISSIONE EVANGELICA ZIGANA (MEZ) è amministrata da un Comitato che provvede all’ordinaria amministrazione della Missione stessa ed è composto di cinque membri, tutti iscritti nel Ruolo generale dei ministeri ADI tra pastori e anziani evangelisti, eletti ogni due anni in Assemblea Generale, tre su indicazione dei rappresentanti delle varie comunità zigane in Italia associate alla Missione e due indicati dal Consiglio Generale delle Chiese. Questo Comitato della MEZ ha gli stessi compiti amministrativi di un Comitato di opere o istituti.

ART. 3

Le comunità zigane associate alla MEZ sono costituite da nuclei di credenti cristiani evangelici di fede pentecostale, i quali professano la dottrina biblica ed accettano gli articoli di fede delle “Assemblee di Dio in Italia” ed i principi di comunione e di collaborazione espressi nello Statuto dell’Ente e dalla Assemblea Generale e le norme riguardanti le chiese locali ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Interno e articoli 25-29 dello Statuto ADI.

Ogni membro comunicante delle comunità della MEZ a causa dei continui spostamenti su tutto il territorio nazionale dovrà essere munito di un tesserino o lettera di riconoscimento di appartenenza alla MEZ, rilasciato dal Segretario della Missione, questo per evitare contraffazioni ed essere identificato facilmente presso le chiese delle “Assemblee di Dio in Italia”.

ART. 4

Il Comitato della MEZ presenta una dettagliata relazione delle attività e relazione finanziaria ogni anno al Consiglio Generale delle Chiese e ogni due anni tramite il C. G. C. alla Assemblea Generale.

ART. 5

Il ministero cristiano è svolto gratuitamente da credenti zigani a favore delle comunità ai sensi degli articoli 68-92 del Regolamento e sono riconosciuti dal Consiglio Generale delle Chiese ed inseriti nel Ruolo generale dei ministeri ADI, all'elenco speciale della MEZ.

ART. 6

Il periodico "VITA e LUCE" è riconosciuto come organo ufficiale della Missione Evangelica Zigana. Il Comitato di Redazione oltre che dal Direttore Responsabile sarà composto da tre membri zigani del Consiglio della MEZ e da un altro collaboratore, indicato dal Consiglio Generale delle Chiese e tra gli iscritti al Ruolo generale dei ministeri ADI.

L'amministrazione sarà tenuta dal Segretario della MEZ e sarà aperto un conto corrente postale intestato ufficialmente a: "VITA e LUCE".

ART. 7

Le eventuali proposte di modifiche o aggiunte potranno essere presentate al Consiglio Generale delle Chiese, dal Comitato MEZ e dovranno essere discusse ed approvate dall'Assemblea Generale.

Questo Regolamento redatto ed approvato dal Consiglio Generale delle Chiese ed approvato dai rappresentanti ufficiali della Missione Evangelica Zigana è stato approvato nell'Assemblea Generale del 1985.

Regolamento del Fondo Interno di Emeritazione e Assicurazione (FIDEA)

(Testo emendato)

ART. 1 - In seno alle ADI, come previsto dall'art. 87 del Regolamento Interno, è istituito il FONDO INTERNO DI EMERITAZIONE E ASSICURAZIONE (F.I.D.E.A.) a favore di tutti gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri o loro superstiti, per assegnare loro un sussidio straordinario, nei casi previsti dal presente regolamento.

ART. 2 - Tutte le prestazioni del fondo avranno carattere di sussidio, non sussistendo alcun rapporto di lavoro tra gli iscritti al Ruolo Generale dei Ministeri e le ADI o le chiese locali, in quanto le mansioni e gli uffici sono svolti volontariamente e gratuitamente.

ART. 3 - Il sussidio sarà erogato a favore dell'iscritto, in caso di emeritazione o invalidità permanente, oppure alla vedova, o in mancanza di questa, ai figli minori. In caso diverso sarà erogato un sussidio fisso per le spese funebri.

ART. 4 - I sussidi saranno erogati nella misura seguente:

- A. In caso di morte Euro 2580 fino al sessantacinquesimo (65°) anno di vita dell'iscritto;
- B. In caso di invalidità permanente, che impedisca l'espletamento del ministero Euro 2580 fino al sessantacinquesimo (65°) anno di vita dell'iscritto;
- C. In caso di emeritazione, con totale dimissione dal ministero attivo, o di morte oltre il sessantacinquesimo (65°) anno, un sussidio di Euro 1290;
- D. In caso della mancanza di una vedova o di figli minori, sarà erogato un sussidio fisso per le spese funebri, stabilito volta per volta dal Consiglio Generale delle Chiese (C.G.C.).

ART. 5 - Il fondo sarà alimentato:

- A. da una quota del 1% prelevata dal Fondo Missioni;
- B. da un'offerta annuale da parte di tutte le chiese;
- C. da offerte da ministri e donazioni individuali;
- D. da un'eventuale quota, se necessaria, prelevata da altri fondi ADI nella misura stabilita anno per anno dal C.G.C.

ART. 6 - Il C.G.C. amministrerà direttamente il fondo, nominando un Comitato di amministrazione e di Vigilanza, con sede presso la Cassa Nazionale, che esaminerà ed approverà le domande ed erogherà i sussidi. Detto Comitato, composto di tre membri, nominati ogni due anni dal C.G.C., presenterà un rapporto semestrale al C.G.C. e biennale all'Assemblea Generale. Per i movimenti finanziari del fondo funzionerà esclusivamente un Conto Corrente Postale aperto all'uopo.

ART. 7 - Per ottenere il sussidio previsto, è necessario che pervenga al Comitato incaricato:

- A. In caso d'invalidità permanente per l'espletamento del ministero, un certificato medico. Il Comitato potrà richiedere una visita medica supplementare da parte di specialisti, nominati dal Comitato stesso;
- B. In caso di morte, il certificato di morte;
- C. In caso di emeritazione per limiti d'età, una richiesta da parte dell'iscritto, sempre che abbia compiuto il **65°** anno di età ed abbia lasciato il ministero attivo a norma dell'art. 87 del Regolamento Interno.

ART. 8 - Il presente regolamento ed ogni eventuale modifica dovranno essere presentati dal C.G.C. all'Assemblea Generale ed approvati. In caso d'estinzione del fondo, l'ammontare totale di cassa sarà devoluto interamente al Fondo Nazionale "Pro-Missioni".

ART. 9 - Il presente regolamento è stato approvato dal C.G.C. in data 12 luglio 2000, e messo in atto in via provvisoria dal 13 luglio 2000, e approvato nell'Assemblea Generale 2001.

Regolamento dei Seminari d'Istruzione Biblica (S. I. B.)

ART. 1

Il C. G. C. in attuazione al punto B degli scopi espressi nel capo I del Regolamento dell'IBI ha deciso di promuovere un corso di cultura biblica secondo le modalità in seguito descritte da attuare nelle varie di giurisdizione nella sede stabilita dal locale Comitato di Zona. Su richiesta del Comitato di Zona della Sicilia delle "Assemblee di Dio in Italia", ai sensi dell'art. 20 del Regolamento dell'Istituto Biblico Italiano, il Comitato direttivo istituisce un corso speciale di cultura biblica da svolgersi nella zona e attivato esclusivamente per quei fratelli, membri di chiese ADI, i quali per ragioni di forza maggiore non possono frequentare i corsi presso la sede dell'IBI e che i pastori indicheranno come disponibili per il ministero cristiano, secondo le modalità di seguito descritte.

ART. 2

Il corso avrà carattere triennale ed ogni anno didattico avrà la durata d'otto mesi, dal 15 ottobre al 15 giugno, da tenersi un sabato ogni mese e le lezioni saranno svolte secondo un calendario concordato con il Comitato di Zona nelle sedi stabilite dal Comitato stesso.

ART. 3

Gli iscritti dovranno essere membri di chiese ADI della Zona, presentati dal Conduttore di chiesa, convertiti da almeno un anno, battezzati in acqua e, possibilmente, nello Spirito Santo, d'età compresa tra i diciotto e i cinquanta anni. La segreteria della scuola si riserva l'accettazione delle domande d'iscrizione.

ART. 4

Gli iscritti dovranno sottoscrivere il presente regolamento ed essere disposti ad accettarne le norme. Essi dovranno impegnarsi alla frequenza, al rispetto degli orari e sottoporsi ad un esame annuale scritto o orale delle materie indicate di volta in volta dal Comitato.

ART. 5

Al termine di ogni anno sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza con una valutazione del profitto. Ogni studente riceverà un tesserino sul quale saranno registrate le presenze alle lezioni. Nel caso in cui le assenze saranno superiori a un terzo delle ore di lezione complessive lo studente non potrà essere valutato. Quanti saranno stati assenti per oltre un quinto delle ore di lezione non potranno essere valutati. Al termine del corso triennale quanti avranno superato l'esame finale, sarà rilasciato un certificato equiparato a quello del primo anno IBI. A coloro che, invece, non avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza con la valutazione del profitto.

ART. 6

Il programma annuale previsto, di 45 ore di lezione per ogni anno di corso, è costituito dalle materie stabilite annualmente dai docenti ordinari dell'IBI. I manuali di studio saranno preparati da una commissione dell'IBI approvata dal C. G. C.

ART. 7

I corsi sono gratuiti e le spese sono coperte dalle offerte degli iscritti. I docenti danno la loro collaborazione a titolo gratuito come espressione di servizio vocazionale: ottengono soltanto un rimborso delle spese sostenute. La segreteria e l'amministrazione sono a cura del Comitato di Zona.

“LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA”

I. CENNI STORICI

Le chiese cristiane evangeliche associate alle “Assemblee di Dio in Italia” (A. D. I.) sono emanazione diretta di quel movimento di risveglio evangelico nato al principio di questo secolo, contemporaneamente ed indipendentemente, in diversi paesi del mondo. Quando cristiani di diversa denominazione si unirono nella ricerca della potenza dall’alto e ricevettero il battesimo nello Spirito Santo, come era avvenuto il giorno della Pentecoste.

Questi credenti divennero dei ferventi testimoni del messaggio evangelico, che includeva, oltre alla salvezza per la fede in Gesù Cristo, anche la guarigione del corpo per la medesima fede il battesimo nello Spirito Santo, come esperienza indipendente dalla nuova nascita con la manifestazione del segno scritturale della glossolalia o parlare in altre lingue.

Dal punto di vista storico, il movimento italiano deve ricollegarsi al grande risveglio evangelico di Los Angeles del 1906, in seguito al quale il messaggio evangelico si sparse rapidamente in tutti gli stati dell’Unione e a Chicago raggiunse un gruppo di emigrati evangelici italiani, che ben presto organizzarono una propria chiesa italiana. Da quest’ultima partì, verso la fine del 1908, Giacomo Lombardi, un fedele servitore di Dio, che fondò alcune piccole comunità evangeliche a Roma, a La Spezia e in Abruzzo.

Negli anni seguenti, come conseguenza della fedele testimonianza di altri emigrati tornati dall’Italia, si costituirono chiese e gruppi.

Gli anni che vanno dal 1935 al 1944 segnano un periodo di grande persecuzione durante il quale vennero arrestati in massa i credenti trovati a celebrare il culto a Dio in case private o in campagna, con conseguenti condanne alla sorveglianza speciale, al confino di polizia e al carcere. Le vessazioni subite non distrussero l’opera svolta da questi cristiani e, dopo gli eventi bellici, appena fu possibile riprendere i contatti tra le comunità, si scoprì che la repressione non aveva distrutto alcuna chiesa ma, anzi, se ne erano formate di nuove, come risultato della fedele testimonianza di confinati.

Terminato il periodo clandestino, con la ormai riacquistata libertà, il movimento pentecostale continuò l’opera alla quale Dio l’aveva chiamato e si sviluppò una nuova, spontanea e zelante attività di evangelizzazione.

Sorsero, pertanto, nuove chiese e gruppi sparsi un po' ovunque. Questo nuovo risveglio provocò una recrudescenza della persecuzione, alimentata da vecchi pregiudizi ed avversioni nei confronti del movimento. I conduttori delle chiese, riuniti in Assemblea Generale nel 1947, prendendo atto di questa nuova situazione di intolleranza, decisero di richiedere il riconoscimento giuridico del movimento, per poter provvedere in tutta libertà alla cura delle anime e all’opera di propagazione dell’Evangelo in Italia assumendo il nome ufficiale di “Assemblee di Dio in Italia”.

Le autorità governative richiesero un atto dichiarativo emesso da un’associazione estera di chiese consorelle giuridicamente riconosciuta. Questo avrebbe garantito la serietà e gli intenti del movimento italiano, per aprire la strada al riconoscimento giuridico e far cessare ogni intolleranza. Spontaneamente le “Assemblee di Dio” degli Stati Uniti d’America, organizzazione di chiese consorelle giuridicamente riconosciuta in tutti gli Stati dell’Unione, offersero la loro

collaborazione, sottoscrivendo il documento necessario che riconosceva il movimento italiano e ne garantiva la più assoluta autonomia.

Nel 1959, dopo dodici anni di attesa, le “Assemblee di Dio in Italia” ottennero il riconoscimento giuridico e, quindi, la libertà di poter esercitare il culto pubblico e privato, nonché quella di svolgere l’opera di evangelizzazione.

Attualmente questa associazione di chiese evangeliche conta oltre mille chiese e gruppi sparsi su tutto il territorio nazionale con circa centocinquantamila aderenti. Essa svolge anche attività di assistenza, mediante istituti, per persone anziane e l’infanzia bisognosa e riabilitazione a tossicodipendenti. L’istruzione biblica è curata in seno alle comunità dalle “Scuole Domenicali”, un’iniziativa capillare di catechesi e di educazione cristiana per credenti di qualunque età. L’“Istituto Biblico Italiano”, istituto superiore di formazione teologica e cultura biblica, provvede alla preparazione di quanti avvertono la vocazione al ministero cristiano.

Nell’ambito della diffusione del messaggio evangelico, un ruolo importante viene svolto dal reparto ADI-Media, che cura le pubblicazioni e dai Servizi Radio e Audiovisivi.

II. LE FINALITÀ DELLE A. D. I.

Come cristiani evangelici di fede pentecostale, ripudiamo ogni spirito settario ed ogni polemica con qualsiasi organizzazione religiosa o politica, perché il nostro scopo non è dividere gli spiriti, ma ricercare le anime particolarmente angosciate e turbate per prestare loro la consolazione e il messaggio di liberazione dell’Evangelo.

Desideriamo relazioni fraterne con tutti i cristiani autentici. Non siamo una chiesa di massa alla quale si appartiene dalla nascita. Conformemente all’insegnamento dell’Evangelo, le nostre comunità si compongono di persone che hanno fatto l’esperienza di un’autentica personale conversione al Signore Gesù Cristo.

La nostra particolare vocazione è quella di un ritorno alle fonti bibliche del cristianesimo, alla fede e all’esperienza della chiesa cristiana fedele all’insegnamento di TUTTO L’EVANGELO, all’esempio di semplicità, di spontaneità e di potenza della chiesa dell’era apostolica.

Certi che Dio abbia ancora qualcosa da dire agli uomini della nostra generazione, annunciamo per mezzo della predicazione della parola di Dio, il sicuro trionfo di Gesù Cristo sulle potenze del male.

Proclamiamo la salvezza dell’anima e la guarigione del corpo per la fede in Cristo, nonché la potenza e le grazie dello Spirito Santo nella vita di tutti i credenti e l’imminente ritorno di Cristo.

Benché crediamo alla realtà della guarigione divina, come possibilità di liberazione dalle infermità in risposta alla preghiera della fede, non ci opponiamo alla scienza medica; ci guardiamo bene dal condannare chi desidera goderne i benefici e ringraziamo Dio per tutti i suoi successi. Proclamiamo soltanto che quando l’uomo non può più nulla, Dio può ancora tutto e per questo preghiamo per i malati disposti a credere nella guarigione per la fede nel nome del Signore Gesù Cristo.

Non ammettiamo altri riti che quelli descritti nel Nuovo Testamento e nella loro forma originaria: il battesimo dei credenti per immersione e la Cena del Signore distribuita ai fedeli, sotto le due specie del pane e del vino.

Le “Assemblee di Dio in Italia” costituiscono una gran famiglia di credenti che sviluppano la loro vita spirituale con la preghiera in comune, la meditazione e lo studio della Bibbia, l’azione pratica. Ogni comunità celebra con fervore e spontaneità il

proprio culto a Dio, adorandoLo “in ispirito e verità”, secondo l’insegnamento del Signore Gesù Cristo. Queste comunità curate da pastori o anziani, quali ministri di tutti gli atti di culto, si sostengono finanziariamente con contributi ed offerte dei propri membri, assolutamente volontarie.

Insegniamo ubbidienza alle autorità dello Stato, come stabilito dalla Parola di Dio. I membri delle A. D. I. manifestano il loro impegno sociale e civile in forza della propria esperienza di fede, proponendosi di applicare praticamente nella vita quotidiana i principi dell’Evangelo, che affermano il rispetto della persona umana non esercitando pressioni di alcun genere su opinioni e scelte individuali.

Dalla lettura del Nuovo Testamento è possibile conoscere esattamente il nostro credo e l’aspetto pratico della nostra vita cristiana. Non abbiamo altro testo ufficiale che la Bibbia.

Le “Assemblee di Dio in Italia” sono giuridicamente riconosciute come Ente evangelico di culto, istruzione ed assistenza, con decreto del Presidente della Repubblica, 5 dicembre 1959, n° 1349. Recentemente a seguito dell’Intesa tra il governo della Repubblica Italiana e le “Assemblee di Dio in Italia” in attuazione dell’articolo otto, secondo comma, della Costituzione le A. D. I. hanno regolato il loro rapporto con lo Stato mediante la Legge 22 novembre 1988, n° 517.

Nel mondo il movimento non ha un’organizzazione centrale, ma ogni gruppo nazionale gode della indipendenza strutturale, spirituale e finanziaria.

Le “Assemblee di Dio in Italia” si ritengono perciò delle comunità cristiane organizzate sul modello del Nuovo Testamento, desiderose soltanto di annunciare tutto l’insegnamento di Cristo e degli apostoli e l’attuazione di questo, da parte di tutti i suoi membri, nella pratica della vita quotidiana.

III. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa dell’Associazione delle chiese cristiane evangeliche “Assemblee di Dio in Italia” è la seguente: ogni comunità locale è autonoma, elegge il proprio ministro ed il consiglio di chiesa; ogni gruppo di chiese esistenti in una o più regioni, formano una zona (attualmente otto in tutto il territorio nazionale), che sono curate da un **COMITATO DI ZONA** eletto in sede Assemblea Generale, su indicazione dei conduttori di chiesa di ciascuna zona. Questo comitato nella propria giurisdizione, coordina l’opera di evangelizzazione, consiglia, su richiesta delle chiese locali, su argomenti di carattere spirituale e disciplinare e propone al Consiglio Generale delle Chiese la nomina di nuovi ministri di culto.

L’**ASSEMBLEA GENERALE**, convocata ogni due anni, è composta dai rappresentanti delle chiese e dai ministri di culto e costituisce l’organo legislativo delle “Assemblee di Dio in Italia”. Elegge il Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione, il Segretario, il Tesoriere e sei Consiglieri, tutti in carica per due anni, che formano il **CONSIGLIO GENERALE DELLE CHIESE**, organo che tutela e amministra i patrimonio, nomina i ministri di culto e vigila sulla loro disciplina, nonché, sull’attuazione delle norme dello Statuto dell’Associazione.

Per dare un’idea dello sviluppo delle “Assemblee di Dio in Italia”, riportiamo un quadro statistico delle chiese, dei gruppi e delle stazioni di evangelizzazione:

ANNO	COMUNITÀ
1908	1
1910	4

1920	14
1930	148
1940	173
1950	214
1960	447
1970	681
1980	769
1990	997
2000	1099
2001	1115

Le “Assemblee di Dio in Italia”, riconoscendo che lo scopo primario dell’opera spirituale è la testimonianza cristiana e la propagazione dell’Evangelo, hanno organizzato le seguenti attività:

IV. L’ATTIVITÀ DI CULTURA BIBLICA

A) L’ISTITUTO BIBLICO ITALIANO (I. B. I.)

L’Istituto Biblico Italiano (I. B. I.), con sede in Roma, Via Prenestina n° 639. Scuola Superiore di formazione teologica e cultura biblica che esplica le sue attività con :

a) Corsi di studio residenziali, svolti presso la sede, suddivisi in tre anni, al termine dei quali viene rilasciato un diploma di formazione teologica e cultura biblica riconosciuto dallo Stato ai sensi dell’articolo 10 Legge 22 novembre 1988 n°517 (vedi regolamento I. B. I.).

b) I Seminari di Cultura Biblica (SIB) - Sono stati organizzati nelle varie zone di giurisdizione Seminari di Cultura Biblica per una formazione basilare di dottrina cristiana. Nell’arco di questi ultimi anni i SIB hanno avuto la partecipazione di oltre mille iscritti, molti dei quali già svolgono localmente un lavoro di collaborazione con i propri pastori e conduttori. Costoro nel tempo, secondo il dono ricevuto da Dio, potranno essere responsabili di nuovi gruppi e stazioni di evangelizzazione.

c) I Seminari di Istruzione per Monitori (SIM)- Un’altra iniziativa di istruzione biblica riguarda i monitori e monitorici delle *Scuole Domenicali*, l’istituzione di educazione cristiana per i bambini, ragazzi adolescenti, giovani ed adulti con dei programmi specializzati di catechesi biblica. Sono stati istituiti sul modello dei SIB i *Seminari di Istruzione per Monitori (SIM)* completati in due zone di giurisdizione con la partecipazione di oltre cinquecento candidati. Altri SIM saranno istituiti nei prossimi anni.

d) Corsi biblici per corrispondenza, a carattere evangelistico ed edificativo, oltre a quelli di formazione dottrinale per credenti che espletano il loro ministero nell’ambito delle chiese locali come

responsabili delle Scuole Domenicali, dei Gruppi Giovanili e di altre attività a carattere di culto, istruzione e beneficenza.

B) CONVEGNI ED INCONTRI

Oltre alle attività svolte nell'ambito di ogni comunità ADI, si è avvertito il bisogno di una più profonda comunione fraterna con l'organizzazione di Convegni ed Incontri a carattere nazionale e di zona.

a) I Convegni Pastorali a carattere nazionale sono frutto della prima iniziativa presa anni fa. Sono organizzati dal Consiglio Generale delle Chiese in alternanza con l'Assemblea Generale, vi partecipano tutti i Ministri appartenenti al Corpo Pastorale per trattare e discutere argomenti dottrinali.

b) I Convegni di Zona, normalmente a scadenza semestrale, organizzati dai rispettivi comitati di Zona. Sono riservati ai pastori e consigli di chiesa della zona e si caratterizzano per studi biblici particolari su argomenti di carattere dottrinale e strutturale.

c) I Convegni dei Monitori delle Scuole Domenicali a scadenza annuale, organizzati dal Comitato del Servizio delle Scuole Domenicali con la partecipazione di oltre millecinquecento Monitori e sono divenuti uno strumento di aggiornamento su argomenti riguardanti l'etica e la didattica cristiana, con particolare attenzione ai gravi problemi attuali della famiglia.

d) Gli Incontri Nazionali Giovanili a scadenza annuale, organizzati dal Consiglio Direttivo dell'*Istituto Biblico Italiano*, ai quali partecipano oltre quattromila giovani provenienti da ogni regione d'Italia, sono divenuti uno strumento di benedizione per la numerosa presenza della gioventù delle nostre chiese. Questi Incontri in particolare trattano argomenti di etica cristiana, incoraggiano ad applicarsi allo studio della Bibbia, la Parola di Dio, e all'impegno cristiano nella società attuale.

Altri incontri giovanili organizzati a cura dei Comitati delle rispettive Zone sono organizzati annualmente.

C) I SERVIZI

a) Servizio delle Scuole Domenicali, che svolge attività didattica di catechesi ed educazione cristiana nelle chiese dell'Associazione, con l'insegnamento diretto e con l'utilizzazione di pubblicazioni specializzate, per la formazione biblica e dottrinale dei credenti adulti, dei giovani e dei fanciulli.

b) Servizio Pubblicazioni Adi-Media, attività svolta nell'ambito delle chiese evangeliche a provvedere pubblicazioni a carattere edificativo, dottrinale ed evangelistico.

In particolare ricordiamo i due periodici delle “Assemblee di Dio in Italia”: il **“Risveglio Pentecostale”**, fondato nel 1946, pubblicato a Genova, organo ufficiale dell’Associazione e **“Cristiani Oggi”**, quindicinale, fondato nel 1981, pubblicato a Roma, a carattere divulgativo ed informativo.

c) Servizio Evangelico delle Radio Comunitarie (S. E. R. C.), iniziato nel 1976, da quando fu aperta la prima Radio Evangelo emittente comunitaria locale a carattere religioso. Moltissime comunità hanno intrapreso questo tipo di testimonianza e svolgono un vasto ministero di evangelizzazione ed attualmente esistono 52 emittenti locali gestite da altrettante comunità A. D. I..

d) Servizio Audiovisivi A. D. I. Quest’attività è sorta nel 1982 per la produzione di programmi TV di testimonianza evangelica, trasmessi presso emittenti TV locali in diverse zone del territorio nazionale e per la produzione di videocassette per uso privato, distribuite nell’ambito delle chiese evangeliche.

e) Servizio di Assistenza Spirituale degli Istituti Penitenziari, in base all’attuazione della legge dell’Intesa si svolge anche una vasta assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Numerose sono state le conversioni all’Evangelo in particolare in alcune zone più “calde della Nazione”. Questi risultati hanno invogliato tanti ministri a svolgere questa attività di elevazione spirituale e morale al punto che il Consiglio Generale delle Chiese ha dovuto limitare e regolamentare il numero di richieste per essere inclusi nell’elenco secondo la normativa di legge. Occorre tuttavia notare che questa non è assolutamente un’opera di proselitismo religioso, ma di vera opera di liberazione e di trasformazione prodotta da reali conversioni personali a Cristo.

D) OPERE

a) Missione Evangelica Zigana (M. E. Z.). La Missione Evangelica Zigana è sorta dall’emanazione di un vasto risveglio evangelico iniziato nel 1946 in Francia tra gli zigani. Essa fa parte oltre che delle “Assemblee di Dio in Italia”, sulla base di un regolamento approvato dall’assemblea generale ADI del 1985, anche del Movimento Evangelico Zigano Internazionale, attualmente presente in trentasei paesi del mondo. Il risultato di quest’opera è la conversione personale a Cristo mediante l’Evangelo, che si manifesta con una trasformazione morale dell’individuo, il quale abbandona la vita normalmente sregolata per seguire le norme etiche dell’Evangelo.

L’attività della missione viene svolta gratuitamente da ministri iscritti nell’elenco speciale del MEZ, inserito nel Ruolo generale dei Ministeri ADI, i quali oltre all’assistenza spirituale svolgono un servizio di carattere sociale a favore degli zigani meno abbienti.

In seguito alla vita generalmente nomade degli zigani, le comunità si radunano nei campi di accoglienza dislocati nelle varie località del territorio nazionale.

b) Missione Pentecostale Rumena. Sorta in collaborazione con la Chiesa evangelica pentecostale Rumena, che conta oltre 200.000 credenti. La missione svolge un’attività di assistenza spirituale ai rumeni residenti in Italia. Quest’opera è curata da predicatori evangelici rumeni residenti in Italia.

c) I Centri Comunitari Evangelici. Queste attività a carattere periodico, generalmente estivo, agiscono come case per vacanze con scopi assistenziali ed educativi cristiano evangelici, riservati a credenti di ogni età, organizzati e gestiti attraverso comitati specifici e sostenuti con offerte volontarie da parte della comunità delle rispettive zone.

Queste iniziative, che da alcuni anni erano sorte spontaneamente di qualche Regione, si sono diffuse in ogni zona di giurisdizione, per la sempre crescente necessità di istruire con sani principi di etica cristiana i bambini, gli adolescenti ed i giovani, tanto inermi dinanzi alle crescenti forme d'immoralità presenti nella società.

Attualmente questi centri distribuiti in tutto il territorio nazionale, sono i seguenti:

- (a) Centro Comunitario “Elim”, Coffa di Chiamonte Gulfi (Ragusa);
- (b) Centro Comunitario “Poggiale”, Monzuno (Bologna);
- (c) Centro Comunitario “Val d’Ulivi”, Castelletto Merli (Alessandria);
- (d) Centro Comunitario “Roccamonfina”, Roccamonfina (Caserta);
- (e) Centro Comunitario “Sion”, Caccuri, Praci (Crotone);
- (f) Centro Comunitario “Filadelfia”, Tossicia (Teramo);
- (g) Centro Comunitario “Valle Olecina”, Ruvo del Monte (Potenza).
- (h) Centro Comunitario “Villaggio Resegone – Rota d’Imagna (BG)

V. ATTIVITÀ SOCIALE

A) ISTITUTI AUTONOMI DI ASSISTENZA, a seguito dell’Intesa tra la Repubblica Italiana e le “Assemblee di Dio in Italia”, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 della Legge 22 novembre 1988 n° 517 sono stati costituiti degli Istituti Autonomi di Assistenza e Beneficenza civilmente riconosciuti, quali:

1. Istituto Evangelico “Betania-Emmaus”, con sede in Torlupara di Guidonia (Roma), costituito da:

a. reparto d’assistenza ai minori, orfani di uno o d’entrambi i genitori, illegittimi, abbandonati o appartenenti a famiglie in condizione di bisogno.

b. reparto di assistenza agli anziani, primariamente di fede evangelica, ma anche appartenenti ad altre o a nessuna confessione religiosa.

Questi due reparti hanno attualmente sede separata, rispettivamente presso la sede dell’Istituto in Torlupara di Guidonia, via Monte Amiata n° 15-17 e in Torlupara di Mentana, via Montecelio n° 28.

2. Istituto Evangelico “Eben-Ezer”, con sede in Corato (BARI) per l’assistenza a persone anziane di fede evangelica ma anche ad appartenenti ad altre o a nessuna confessione religiosa.

3. Istituto Evangelico “Betesda”, con sede in Giarre, frazione di Macchia (Catania) per l’assistenza a persone anziane di fede evangelica ma anche ad appartenenti ad altre o a nessuna confessione evangelica.

Nei suddetti Istituti è prevista anche la possibilità di organizzare l'assistenza spirituale, materiale e morale per il recupero e la riabilitazione dei tossicodipendenti in conformità alle leggi vigenti ubicata in appositi centri speciali in sedi separate da quelle destinate all'assistenza dei minori e degli anziani.

L'assistenza preparata sia di carattere spirituale, materiale e morale è assicurata sempre nel rispetto della personalità e della dignità dell'individuo secondo i principi sanciti dall'Evangelo.

B) CENTRI DI RIABILITAZIONE PER TOSSICODIPENDENTI

1. **“Arca Centro Kades”** - con sede in Melazzo (AL);

2. **“Centro Evangelico Recupero Tossicodipendenti (C. E. R. T.) Nuova Vita”** -con sede in Castellamare di Stabia (NA).

Questi due centri riconosciuti dalle rispettive Regioni sono diretti da ministri di culto ADI e sostenuti da offerte volontarie delle Chiese.

C) SERVIZIO EVANGELICO DI ASSISTENZA SOCIALE (S. E. A. S.), le chiese ADI ubbidienti all'insegnamento di Cristo, sono state sempre sensibili e pronte a rispondere, nello spirito di solidarietà cristiana, agli appelli provenienti da popolazioni bisognose di soccorso. Questo servizio istituito dalle A. D. I. fin dal 1981 ed ha finanziato programmi di aiuto sociale, di istruzione, di educazione e cultura per le popolazioni e i paesi in via di sviluppo come il Burkina Faso e l'Angola. Alimentato dalle offerte generose delle comunità ha inviato undici case prefabbricate in un villaggio di terremotati dell'Armenia e sostenuto programmi di aiuti alimentari particolarmente indirizzata verso i Paesi dell'Est con l'invio di generali alimentari e di prima necessità, come anche vestiario e strumentazione medica per ospedali e per un lebbrosario in Romania. I programmi di aiuto sociale ed umanitario sono poi stati incrementati con l'utilizzazione dell'ammontare totale dell'otto per mille dell'IRPEF dal giugno 1993. Da allora sono stati inviati aiuti sociali e a scopo umanitario nel Ruanda, nei Paesi dell'est colpiti da catastrofi naturali o conflitti.

Le “Assemblee di Dio in Italia” per la propria struttura fondata su basi di volontariato non hanno praticamente spese amministrative e quindi l'ammontare dell'otto per mille viene totalmente utilizzato per scopi sociali ed umanitari. I vari programmi sono resi noti per mezzo della propria stampa, con adeguate e particolareggiate informazioni sull'uso dei fondi. Dalla quota dell'otto per mille corrisposto annualmente dal 1993, che come risulta dalla legge dell'Intesa è utilizzato unicamente per “interventi sociali ed umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo” sono stati fatti, al 31 agosto 1998, i seguenti interventi (la descrizione particolareggiata è presentata nei rendiconti annuali al Ministero dell'Interno):

I) INTERVENTI AI PAESI DEL TERZO MONDO

AFRICA:

1. Burkina Faso

- A. D. B. F., assistenza sociale e alimentare a scuole e colpita dalla carestia;
- 2. Costa D'Avorio**
 - Aiuti sociali e umanitari alle Assemblee di Dio in Costa d'Avorio;
- 3. Ghana**
 - Aiuti sociali e umanitari alle Assemblee di Dio nel Ghana;
- 4. Liberia**
 - Aiuti Sociali ed Umanitari alla “War Child Italia”;
- 5. Ruanda**
 - Assistenza sociale ed alimentare a orfani in conseguenza della guerra fratricida;
- 6. Zaire (Congo)**
 - Assistenza sociale ed alimentare a dispensario medico e centro di alfabetizzazione, Bakakuba;

EUROPA:

- 7. Albania**
 - Assistenza sociale ed alimentare alla popolazione indigente;
- 8. Ucraina**
 - Assistenza sociale e alimentare ad una colonia bambini di Chernobyl;
- 9. Romania**
 - Assistenza sociale e alimentare a alla popolazione indigente;

ASIA:

- 10. India**
 - **a.** Aiuti umanitari per l'ospedale delle “North India Assemblies of God”, Calcutta;
 - **b.** Aiuti umanitari all'Orfanotrofio delle “South India Assemblies of God”, Chacko;

CENTRO E SUD AMERICA:

- 11. Bolivia**
 - Aiuti umanitari a “Casa per orfani e anziani”, Assemblee di Dio della Bolivia, Villa Armonia;
- 12. Perù**
 - Aiuti umanitari alla Asambleas de Dios, Trujullo.

II) INTERVENTI IN ITALIA:

- 1.** Alluvione Campania;
- 2.** Alluvione a Crotona;
- 3.** Alluvione in Piemonte;
- 4.** Associazione Italiana contro le, Leucemia (ROMAIL);
- 5.** Associazione Ricerca contro il Cancro, Milano;
- 6.** Contributo assistenza medica (4 casi gravi ed indigenti);
- 7.** Missione Evangelica contro la lebbra , Torre Pellice, (TO);

8. Terremotati Umbria-Marche;

Case di Riposo per anziani:

9. Istituto Evangelico Betania-Emmaus, Tor Lupara (RM);

10. Istituto Evangelico Betesda, Macchia di Giarre (CT);

11. Istituto Evangelico Eben-Ezer, Corato (BA);

Assistenza Infanzia abbandonata:

12. Istituto Evangelico Betania-Emmaus, Tor Lupara (RM);

13. Colonia Elioterapica per bambini della Bielorussia presso il Centro Comunitario Evangelico "Sion", Caccuri (KR);

Centri di riabilitazione per tossicodipendenti:

14. Associazione "Arca, Centro Kades", Melazzo (AL);

15. C. E. R. T. "Nuova Vita", Castellammare di Stabia (NA);

Missione Evangelica Zigana:

16. Aiuti sociali ed umanitari, Pioltello (MI).

Questa grande mole di attività fervente e consacrata è stata possibile per il coinvolgimento personale dei credenti e delle comunità, a carattere spontaneo e gratuito, come segno di gratitudine a Dio per la Sua grazia e provvidenza. Non rendiamo note queste diverse forme di servizio cristiano con spirito trionfalistico o di vanagloria, riconoscendo le nostre umane debolezze e l'infinita benignità divina.

"Non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio"⁶⁷. Ricordiamo inoltre che "Dio ha scelto le cose ignobili e le cose disprezzate... perché nessuno si vanti di fronte a Dio"⁶⁸.

VI. LE ASSEMBLEE DI DIO NEL MONDO

Le chiese delle "Assemblee di Dio" costituiscono una confessione evangelica internazionale le cui comunità sono organizzate autonomamente nelle varie nazioni. Sono sparse in tutto il mondo e riuniscono milioni di credenti di origine diversa, aventi in comune la stessa fede, la stessa vocazione e la stessa speranza. In tutti i continenti è possibile trovare cristiani e chiese di fede pentecostale che, sotto l'azione efficace della potenza dello Spirito Santo, partecipano attivamente alla divulgazione del messaggio evangelico.

In alcuni paesi, sono numericamente forti, come negli Stati Uniti, in Brasile ed in molte nazioni del Sud America, in Africa e in Asia. In altri paesi, anche se con denominazioni diverse, come in Scandinavia, costituiscono chiese numerose ed importanti con diverse attività come: emittenti radio e TV, case editrici, giornali, periodici, centri di formazione per predicatori e missionari, opere di assistenza sociale per l'infanzia ed anziani.

Altrove il loro numero non è così rilevante ed in alcuni casi sono rappresentate da piccole comunità disseminate e spesso perseguitate; ma ovunque si riscontrano la

⁶⁷ II Corinzi 3:5;

⁶⁸ I Corinzi 1:28-29.

stessa fede e le stesse manifestazioni della grazia divina per la fede in Cristo mediante l'Evangelo.

Le "Assemblee di Dio in Italia", rivendicano la propria autonomia e riconoscendo l'assoluta Signoria di Gesù Cristo, Unico Supremo Capo della Chiesa, formano un gruppo universale, un popolo cristiano evangelico con un messaggio per la società attuale: "Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno" (Ebrei 13:8).

Lineamenti Dottrinali

PRESENTAZIONE

Gli articoli di fede nella loro formulazione attuale approvata nella XXVII Assemblea Generale del 1979 con le precisazioni ratificate dalla XXXVIII Assemblea Generale del 1999, riproducono nella sostanza quelli accettati nel primo Convegno Nazionale, tenutosi in Roma nel lontano ottobre 1928, che fu in realtà l'Assemblea Costitutiva delle nostre Chiese. Le note esplicative intendono chiarire ulteriormente la nostra professione di fede che è sempre stata, e rimane, cristiana, evangelica e di fede pentecostale.

Quando parliamo di "lineamenti dottrinali" non riteniamo con questa definizione affermare che essi contengano tutte le dottrine bibliche, ma soltanto quelle fondamentali riguardanti la rivelazione di Dio per la salvezza eterna dell'uomo e per l'esercizio del ministero cristiano secondo "Tutto l'Evangelo".

1. LE SCRITTURE ISPIRATE

«**CREDIAMO** ED ACCETTIAMO L'INTERA BIBBIA COME LA ISPIRATA PAROLA DI DIO ISPIRATA, UNICA, INFALLIBILE ED AUTOREVOLE REGOLA DELLA NOSTRA FEDE E DELLA NOSTRA CONDOTTA» (II TIMOTEO 3:15-17; II PIETRO 1:21; ROMANI 1:16; I TESSALONICESI 2:13)^(*).

Con questa dichiarazione si intende affermare che l'unico fondamento della nostra fede è la Bibbia, legge perfetta mediante cui vivere ed operare. Essa contiene tutto ciò che è necessario per la salvezza dell'uomo; per questo riteniamo di non poter accettare alcuna dottrina che non sia esplicitamente dichiarata ed approvata in essa. **"Non ci occorre altro"**, è questa la nostra risposta ad ogni altro credo che non tragga la sua origine e non ponga il proprio fondamento sulla Parola di Dio.

^(*) II Timoteo 3:15-17: ".degli Scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni Scrittura è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona"; II Pietro 1:21: "Poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo"; Romani 1:16: "Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente"; I Tessalonicesi 2:13: "...la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola d'uomini, ma, quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete".

Con l'espressione "**l'intera Bibbia**", o Sacra Scrittura, indichiamo ed accettiamo quei libri canonici dell'Antico Testamento, sull'autenticità dei quali non vi è mai stato alcun dubbio.

Accettiamo l'Antico Testamento, composto da 39 libri accettati dagli Ebrei, confermati da Cristo e dagli Apostoli (originariamente divisi in 22 libri), in quanto "a loro furono affidati gli oracoli di Dio"⁶⁹.

Essi sono:

Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè, Giudici, Ruth, I Samuele, II Samuele, I Re, II Re, I Cronache, II Cronache, Esdra, Nehemia, Ester, Giobbe, Salmi, Proverbi, Ecclesiaste, Cantico dei Cantici, Isaia, Geremia, Lamentazioni, Ezechiele, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Nahum, Habacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.

Accettiamo il Nuovo Testamento, composto di 27 libri che sono: Vangelo secondo Matteo, Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Luca, Vangelo secondo Giovanni, Atti degli Apostoli, Epistole di Paolo Apostolo: ai Romani, I Corinzi, II Corinzi, Galati, Efesini, Filippesi, Colossesi, I Tessalonicesi, II Tessalonicesi, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemone, Epistola agli Ebrei, Epistola di Giacomo, I Epistola di Pietro Apostolo, II Epistola di Pietro Apostolo, I Epistola di Giovanni Apostolo, II Epistola di Giovanni Apostolo, III Epistola di Giovanni Apostolo, Epistola di Giuda, Apocalisse di Giovanni.

Crediamo che la Bibbia sia assolutamente indispensabile per avere la rivelazione completa di Dio, in quanto la natura, pur manifestando "le perfezioni invisibili di lui, la sua eterna potenza e divinità"⁷⁰ non è sufficiente ad indurre l'uomo ad adorare Dio in "ispirito e verità"⁷¹. L'umanità "non ha conosciuto Dio con la propria sapienza"⁷² e per questa ragione ha bisogno di una rivelazione attendibile come quella che ci viene data dalla Bibbia.

Con l'espressione "Ispirata Parola di Dio", intendiamo riferirci alla "influenza soprannaturale dello Spirito di Dio, che ha spinto gli scrittori sacri a scrivere verità divine senza errori". Per questa ragione, crediamo che lo Spirito Santo abbia utilizzato tutte le facoltà umane e abbia operato per mezzo di esse, preservando le caratteristiche proprie della loro personalità, in un rapporto di meravigliosa ed insondabile collaborazione tra lo Spirito di Dio e gli scrittori sacri.

⁶⁹

⁷⁰ Romani 1:20

⁷¹ Giovanni 4:24

⁷² I Corinzi 1:21

Quando affermiamo che la Bibbia è "l'unica infallibile ed autorevole regola della nostra fede e della nostra condotta", dichiariamo di credere nell'ispirazione verbale e plenaria delle Scritture.

UNICA - in quanto costituisce la sola attendibile, indispensabile e completa rivelazione di Dio all'umanità e, in particolare, affinché siano certi della vita eterna quanti credono nel nome del Figliuolo di Dio⁷³.

INFALLIBILE - in quanto ispirata sia nei pensieri che nelle parole dall'unico Autore della rivelazione, lo Spirito Santo. Poiché Dio è perfezione, verità ed amore, ne consegue l'assoluta e totale infallibilità della rivelazione biblica. "Tutta la Scrittura... (ogni Scrittura) è ispirata da Dio e utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia"⁷⁴.

AUTOREVOLE - in quanto riconosciamo alle Scritture l'assoluta autorità in materia di fede e di condotta quale norma esclusiva e fondamento della nostra fede e della nostra vita comunitaria ed individuale.

Poiché crediamo all'ispirazione verbale e plenaria delle Sacre Scritture, accettiamo unicamente la traduzione dai testi originali nelle attuali versioni evangeliche in lingua italiana "Giovanni Diodati", "Riveduta" e «Nuova Riveduta». Altre traduzioni della Bibbia che utilizzano metodi diversi da quello letterale, nell'intento di renderne più accessibile ed immediato il contenuto, giungono molto spesso, invece, ad indebolire e quindi a travisare il significato di alcuni termini e di interi passi biblici, sono usate soltanto come strumento di studio e di confronto.

2. L'UNICO VERO DIO

«**CREDIAMO** NELL'UNICO VERO DIO, ETERNO, ONNIPOTENTE, CREATORE E SIGNORE DI TUTTE LE COSE E CHE NELLA SUA UNITÀ VI SONO TRE DISTINTE PERSONE: PADRE, FIGLIO E SPIRITO SANTO» (EFESINI 4:6; MATTEO 28:19; LUCA 3:21, 22; I GIOVANNI 5:7).

⁷³ Giovanni 20:31; I Giovanni 5:13

⁷⁴ II Timoteo 3:16

Affermiamo dunque che l'Unico vero Dio, ha manifestato Sé stesso come l'autoesistente "Io sono" (Yahweh), il Creatore del cielo e della terra, il Redentore dell'umanità che si è rivelato come Padre, Figlio e Spirito Santo.

Il termine "**Personne**" relativo a Dio, è l'unica definizione che consente di esprimere, in termini specifici, ciò che Cristo ha insegnato; ma la distinzione che introduce è inspiegabile in quanto inscrutabile e incomprendibile⁷⁵.

Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono mai identici come Persona, né confusi come rapporto. Il Figlio è col Padre e il Padre è col Figlio, riguardo alla comunione. Il Padre non è dal Figlio, ma il Figlio è dal Padre, riguardo alla autorità.

Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio, riguardo alla natura, alla relazione, alla collaborazione e all'autorità. Perciò nessuna delle Persone della Deità esiste od opera separatamente o indipendentemente dalle altre⁷⁶.

Le tre Persone della Trinità sono Uno. Esse sono unificate nella loro natura essenziale, ma hanno tre centri di coscienza. Non sono tre Divinità separate, ma neanche una sola Persona. Esse sono "**tre Persone in una sola essenza**".

Le tre Persone della Trinità sono Uno in volontà e scopo. Esse collaborano insieme nella creazione ed operano insieme nella nuova creazione: la "nuova nascita". Sono Uno nella loro gloria ed Ognuna è degna di ricevere la stessa misura di adorazione e di riverenza.

L'unità divina è composita e in essa vi sono realmente tre Persone distinte, ognuna delle quali è supremamente cosciente delle altre due. Le tre Persone cooperano insieme con una mente ed uno scopo, perciò sono Uno nel senso più vero del termine. Il Padre crea; il Figlio redime e lo Spirito Santo santifica; tuttavia in ognuna di queste azioni sono tutte e tre presenti.

La Sacra Scrittura presenta i seguenti attributi ed atti divini di ogni Persona della Trinità:

a. Ogni Persona è creatrice⁷⁷;

⁷⁵ "...Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio; e niuno conosce appieno il Figliuolo, se non il Padre; e niuno conosce appiano il Padre, se non il Figliuolo, e colui al quale il FigliuoloPadre avrà voluto rivelarlo" (Matteo 11:27); "...il santo che nascerà, sarà chiamato Figliuolo di Dio" (Luca 1:35).

⁷⁶ "Gesù rispose loro: Il Padre mio opera fino ad ora, ed anche io opero" (Giovanni 5:17); "Io non posso far nulla da me stesso..." (Giovanni 5:30); "...la testimonianza di due uomini è verace. Or son io a testimoniare di me stesso, e il Padre che mi ha mandato testimonia pur di me" (Giovanni 8: 17, 18).

⁷⁷ "Lo spirito di Dio mi ha creato, il soffio dell'Onnipotente mi dà la vita" (Giobbe 33:4); "Così parla l'Eterno, il

- b. Ogni Persona divina è chiamata Yahweh⁷⁸;**
- c. Ogni Persona divina è onnipresente⁷⁹;**
- d. Ogni Persona divina è sorgente di vita⁸⁰;**
- e. Ogni Persona divina: risuscitò Cristo⁸¹; risuscita i morti⁸²; abilita al ministero cristiano⁸³; santifica il popolo di Dio⁸⁴.**

Ulteriori prove del fatto che lo Spirito Santo è una Persona sono fornite dai Suoi titoli contenuti nella Bibbia, come "Paracleto, Consolatore"⁸⁵. Egli è una Persona per le opere che compie, infatti: insegna⁸⁶; prega⁸⁷; ordina⁸⁸; opera miracoli⁸⁹; nomina dei predicatori⁹⁰, li guida⁹¹; predice⁹²; rivela le cose profonde di Dio⁹³. Nessuna influenza impersonale o energia potrebbe compiere questi atti.

La Sacra Scrittura attribuendo vari nomi allo Spirito Santo, descrive e sottolinea diversi aspetti della Sua natura, della Sua opera e del Suo ministero. Egli è chiamato:

tuo redentore, Colui che t'ha formato fin dal seno materno" (Isaia 44:24); "Nel principio era la Parola... Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei; e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta" (Giovanni 1:1-3)

⁷⁸ "L'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno (Yahweh)" (Deuteronomio 6:4); "...Giuda sarà salvato, e Israele starà sicuro nella sua dimora: e questo sarà il nome col quale sarà chiamato: L'Eterno (Yahweh) nostra giustizia" (Geremia 23:5-6); «Gesù, il quale ci è stato fatto...giustizia» (I Corinzi 1:30); "...la mano del Signore, dell'Eterno (Yahweh) cadde quivi su me... e lo Spirito mi sollevò fra terra e cielo" (Ezechiele 8:1, 3)

⁷⁹ "Potrebbe uno nascondersi in luogo occulto sì ch'io non lo vegga? Dice l'Eterno" (Geremia 23:24); «Gesù ...non aveva bisogno della testimonianza di alcuno... poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo» (Giovanni 2:24, 25); "Dove me ne andrò lungi dal tuo Spirito? E dove fuggirò dal tuo cospetto?..." (Salmo 139:7,8)

⁸⁰ "Poich'egli (l'Eterno) è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni" (Deuteronomio 30:20); "Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato..." (Colossesi 3:4); «Lo spirito di Dio mi ha creato, e il soffio dell'onnipotente mi dà la vita» (Giobbe 33:4).

⁸¹ "...abbiam testimoniato di Dio, ch'Egli ha risuscitato il Cristo" (I Corinzi 15:15); "...e in tre giorni lo farà risorgere" (Giovanni 2:19); "Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi" (Romani 8:11)

⁸² "Come il Padre risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figliuolo vivifica chi vuole" (Giovanni 5:21); "E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi... vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del Suo Spirito che abita in voi" (Romani 8:11).

⁸³ "Ma la nostra capacità viene da Dio, che ci ha anche resi capaci d'esser ministri di un nuovo patto" (II Corinzi 3:6); "...a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia ponendo al ministero me" (I Timoteo 1:12); "...lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio" (Atti 20:28)

⁸⁴ "L'Iddio della pace vi santifichi Egli stesso completamente" (I Tessalonesi 5:23); "Poiché è Colui che santifica e quelli che son santificati provengono tutti da uno, per la qual ragione egli (Gesù) non si vergogna di chiamarli fratelli" (Ebrei 2:11); "...mediante la santificazione dello Spirito" (I Pietro 1:2)

⁸⁵ "...ed Egli vi darà un altro Consolatore" (Giovanni 14:16)

⁸⁶ "...il Consolatore, lo Spirito Santo... egli v'insegnerà..." (Giovanni 14:26)

⁸⁷ "...ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili" (Romani 8:26)

⁸⁸ "...lo Spirito Santo vietato loro... ma lo Spirito di Gesù non lo permise" (Atti 16:6,7)

⁸⁹ "Lo Spirito del Signore rapì Filippo" (Atti 8:39)

⁹⁰ "Lo Spirito Santo disse: Mettetemi a parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati" (Atti 13:2).

⁹¹ «Lo Spirito disse a Filippo...» (Atti 8:29); «Lo Spirito mi disse che andassi con loro...» (Atti 11:12);

⁹² "Salvo che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città..." (Atti 20:23).

⁹³ "...lo spirito investiga ogni cosa" (I Corinzi 2:9-12).

- a. Lo Spirito di Dio**⁹⁴, perché è l'Esecutore della divinità: opera nella creazione, nella rigenerazione e nella resurrezione;
- b. Lo Spirito di Cristo**⁹⁵, perché è mandato nel nome di Cristo e la Sua missione particolare è quella di glorificare Cristo. Per mezzo di Lui Gesù Cristo glorificato dimora nella chiesa ed in ogni singolo credente;
- c. Il Consolatore**⁹⁶, o "Paracleto"⁹⁷ è vicino al credente per aiutarlo;
- d. Lo Spirito Santo**⁹⁸, perché è Santo nella Sua natura ed una delle Sue opere principali è la santificazione del credente;
- e. Lo Spirito della Grazia**⁹⁹, perché contendendo con l'individuo gli impartisce grazia per ravvedersi e potenza per la santificazione, la perseveranza e il servizio cristiano;
- f. Lo Spirito della Vita**¹⁰⁰, per la Sua funzione speciale nella divinità e la creazione e preservazione della vita naturale e spirituale;
- g. Lo Spirito di Adozione**¹⁰¹, perché è Colui che testimonia al nostro spirito che siamo figli di Dio.

3. IL SIGNORE GESÙ CRISTO

«**CREDIAMO** CHE IL SIGNORE GESÙ CRISTO FU CONCEPITO DALLA SPIRITO SANTO ED ASSUNSE LA NATURA UMANA IN SENO DI MARIA VERGINE E CHE EGLI E' VERO DIO E VERO UOMO» (GIOVANNI 1:1, 2, 14; LUCA 1:34, 35; MATTEO 1:23).

Il titolo "Signore Gesù Cristo" è un nome proprio. Non è mai applicato nel Nuovo Testamento al Padre o allo Spirito Santo. Perciò appartiene esclusivamente al Figlio¹⁰². Il Signore Gesù Cristo,

⁹⁴ "...e lo spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque" (Genesi 1:2); "...se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio" (Giovanni 3:5); "...e non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione" (Efesini 4:30)

⁹⁵ "...ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di Lui" (Romani 8:9)

⁹⁶ Giovanni 14:16;

⁹⁷ Giovanni 14:26;

⁹⁸ "...e il rinnovamento dello Spirito Santo" (Tito 3:5)

⁹⁹ "...e avrà oltraggiato lo Spirito della grazia" (Ebrei 10:29)

¹⁰⁰ "...perché la legge dello Spirito della vita..." (Romani 8:2)

¹⁰¹ "...ma avete ricevuto lo Spirito d'adozione..." (Romani 8:15)

¹⁰² "...che concerne il Suo Figliuolo, nato dal seme di Davide secondo la carne, dichiarato Figliuolo di Dio... e dal Signor Gesù Cristo" (Romani 1:3, 7); "...da Dio Padre e da Gesù Cristo, il Figliuolo del Padre" (II Giovanni 3)

riguardo alla Sua natura divina ed eterna, è propriamente ed unicamente l'Unigenito del Padre, ma riguardo alla Sua natura umana, è propriamente anche il Figlio dell'Uomo. Egli è perciò riconosciuto essere Dio e uomo; ed essendo Egli Dio e uomo, è l'"Emmanuele", Dio con noi¹⁰³.

Poiché il nome "Emmanuele" abbraccia sia Dio che l'uomo in una Persona, il nostro Signore Gesù Cristo, ne consegue che il titolo "Figlio di Dio" descrive la Sua propria divinità ed il titolo "Figlio dell'Uomo", la Sua propria umanità. Perciò il titolo "Figlio di Dio" Gli appartiene nell'ordine dell'eternità¹⁰⁴ ed il titolo, "Figlio dell'Uomo", Gli appartiene nell'ordine del tempo¹⁰⁵.

Noi credenti possiamo divenire figli di Dio mediante la nuova nascita, ma Gesù è il Figlio di Dio in senso esclusivo da tutta l'eternità. Gesù chiarì questa verità nel modo in cui si esprimeva col Padre. Egli non disse mai: "Padre nostro" quando includeva Sé stesso. Egli chiamò il Padre "Padre mio" e parlò ai discepoli del "Padre vostro". Perciò, Cristo Gesù non ha derivato il titolo "Figlio di Dio" soltanto dal fatto della incarnazione o dalla Sua relazione con l'economia della redenzione.

Negare che il Padre è vero ed eterno Padre, e che il Figlio è vero ed eterno Figlio, è una negazione della distinzione e del rapporto nell'essere stesso di Dio; una negazione del Padre, del Figlio e della verità che Gesù Cristo sia venuto in carne¹⁰⁶.

Crediamo dunque che in Cristo Gesù coesistano due nature: quella divina e quella umana, unite insieme nella stessa Persona, senza confusione, né separazione, né mutamento, serbando ciascuna le proprie distinte caratteristiche, e quindi che Gesù Cristo è allo stesso tempo vero Dio e vero uomo.

Affermiamo altresì che la natura umana, per virtù dello Spirito Santo, esprime il miracolo sublime ed inspiegabile dell'incarnazione

¹⁰³ "Ecco la vergine sarà incinta e partorerà un figliuolo, al quale sarà posto nome Emmanuele" (Matteo 1:23); "Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne, è da Dio... e ha mandato il suo Figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati... ha mandato il Figliuolo per essere il Salvatore del mondo" (I Giovanni 4:2, 10, 14)

¹⁰⁴ "l'ora viene, anzi è già venuta, che i morti in Cristo udranno la voce del Figliuolo di Dio" (Giovanni 5:25)

¹⁰⁵ Vedi nota 35; vedi nota 34; "Il Figliuolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare..." (Luca 19:10)

¹⁰⁶ "Chi passa oltre e non dimora nella dottrina di Cristo, non ha Iddio" (II Giovanni 9); "Nel principio era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel principio con Dio... E la Parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'Unigenito venuto da presso al Padre... Nessuno ha mai veduto Iddio; l'uUnigenito Figliuolo, che è nel seno del Padre, è quel che l'ha fatto conoscere... Ecco l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo... Tu sei il Figliuolo di Dio" (Giovanni 1:1, 2, 14, 18, 29, 49)

con la nascita verginale di Cristo¹⁰⁷, mediante la quale Egli assunse, nel seno di Maria, unicamente la natura umana per essere il "solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede sé stesso qual prezzo di riscatto per tutti"¹⁰⁸.

4. LA DIVINITÀ DEL SIGNORE GESÙ

«**CREDIAMO** NELLA SUA VITA SENZA PECCATO, NEI SUOI MIRACOLI, NELLA SUA MORTE VICARIA, COME 'PREZZO DI RISCATTO PER TUTTI' GLI UOMINI, NELLA SUA RESURREZIONE, NELLA SUA ASCENSIONE ALLA DESTRA DEL PADRE, QUALE UNICO MEDIATORE, NEL SUO PERSONALE ED IMMINENTE RITORNO PER I REDENTI E POI SULLA TERRA IN POTENZA E GLORIA PER STABILIRE IL SUO REGNO» (I PIETRO 2:22; II CORINZI 5:21; ATTI 2:22; I PIETRO 3:18; I TIMOTEO 2:5, 6; ROMANI 1:4; 2:24; I CORINZI 15:4; ATTI 1:9-11; GIOVANNI 14:1-3; I CORINZI 15:25).

Il Signore Gesù Cristo è l'eterno "Figlio di Dio". Le Sacre Scritture dichiarano:

a. La Sua vita immacolata. Egli infatti è "santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori... Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode"¹⁰⁹.

b. I Suoi miracoli. "Iddio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza; egli è andato attorno facendo del bene, e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo"¹¹⁰.

c. La Sua morte vicaria sulla croce, cioè che Egli ha preso il posto di noi peccatori. "Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture"¹¹¹, "Colui che non ha conosciuto peccato, Egli (Dio) lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui"¹¹². Il Suo sacrificio espiatorio ha valore, senza alcuna distinzione per tutti gli uomini /45/

¹⁰⁷ Vedi nota 35; "Ed ecco tu concepirai nel seno e partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù... Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua" (Luca 1:31, 35)

¹⁰⁸ « V'è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo» (I Timoteo 2:5);

¹⁰⁹ Ebrei 7:26; I Pietro 2:22

¹¹⁰ Atti 10:38

¹¹¹ I Corinzi 15:3

¹¹² II Corinzi 5:21

d. La Sua resurrezione corporale dai morti. Cristo "dopo ch'ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove" agli Apostoli che aveva scelto "facendosi vedere da loro per quaranta giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio"¹¹³ (Attenzione al numero delle note da cambiare)!!!.

e. La Sua ascensione ed esaltazione alla destra di Dio. "Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre"¹¹⁴.

f. Il Suo imminente ritorno. Infatti Gesù ha promesso: "Tornerò, e vi accoglierò presso di me"¹¹⁵. Gli angeli promisero che "questo Gesù che è stato tolto da voi e assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo"¹¹⁶.

Ben 318 riferimenti del Nuovo Testamento parlano del ritorno del Signore, indicandolo come "la beata speranza" della Chiesa, "l'apparizione della gloria del nostro grande Iddio e Salvatore, Cristo Gesù"¹¹⁷.

La resurrezione di coloro che sono morti in Cristo e la loro traslazione insieme con i credenti viventi e rimasti fino alla venuta del Signore, costituiscono l'imminente compimento della "beata speranza" cristiana.

Gli eventi che seguiranno culmineranno con il riconoscimento della Signoria di Cristo da parte dell'intera umanità.

5. GLI ANGELI

«**CREDIAMO** ALL'ESISTENZA DEGLI ANGELI CREATI TUTTI PURI E CHE UNA PARTE DI QUESTI, CADUTI IN UNA CORRUZIONE E PERDIZIONE IRREPARABILI, PER DIRETTA AZIONE DI SATANA, ANGELO RIBELLE,

/45/ «Poiché v'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato sé stesso qual prezzo di riscatto per tutti» (I Timoteo 2:5, 6).

¹¹³ Atti 1:31

¹¹⁴ Filippesi 2:9-11

¹¹⁵ Giovanni 14:3; "Ecco io vengo tosto, e il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua" (Apocalisse 22:12)

¹¹⁶ Atti 1:11

¹¹⁷ Tito 2:13

SARANNO CON LUI ETERNAMENTE PUNITI» (LUCA 10:18; MATTEO 25:41; EFESINI 6:11, 12).

Le Sacre Scritture presentano gli angeli come degli esseri creati prima della creazione dell'uomo. Essi sono numerosi, immortali e vengono definiti come "spiriti ministratori"¹¹⁸ in quanto non posseggono un corpo simile al nostro e quindi hanno facoltà diverse da quelle umane. Essi sono però esseri reali, con una propria individuale personalità, che si esprime liberamente e svolgono il ruolo di messaggeri di Dio¹¹⁹.

La Bibbia afferma altresì che, per la sua ribellione, Lucifero¹²⁰ fu scacciato dal cielo insieme ad altri angeli ribelli¹²¹ e che con loro sarà punito eternamente¹²².

Come gli angeli fedeli a Dio sono "spiriti ministratori, mandati a servire a pro di quelli che hanno da ereditare la salvezza"¹²³, così Satana e gli angeli ribelli operano per ostacolare il piano divino della redenzione.

6. LA SALVEZZA

«**CREDIAMO** CHE SOLTANTO IL RAVVEDIMENTO E LA FEDE NEL PREZIOSO SANGUE DI CRISTO, UNICO SOMMO SACERDOTE, SIANO INDISPENSABILI PER LA PURIFICAZIONE DAL PECCATO DI CHIUNQUE LO ACCETTA COME PERSONALE SALVATORE E SIGNORE» (ROMANI 3:22-25; ATTI 2:38; I PIETRO 1:18, 19; EFESINI 2:8).

L'uomo fu creato da Dio senza peccato, come essere morale e libero, quindi con potere di scelta. Tuttavia egli cadde per una trasgressione volontaria incorrendo così non soltanto nella morte fisica, ma anche in quella spirituale, che è separazione da Dio. Per

¹¹⁸ "Non sono tutti spiriti ministratori, mandati a servire a pro di quelli che hanno da ereditare la salvezza?" (Ebrei 1:14)

¹¹⁹ "E gli apparve un angelo del Signore... Io son Gabriele che sto davanti a Dio: e sono stato mandato a parlarti e recarti questa buona notizia" (Luca 1:11, 19); "Perché, se la parola pronunziata per mezzo degli angeli..." (Ebrei 2:2); "Un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse..." (Atti 10:3); "Poiché un angelo... mi è apparso questa notte dicendo..." (Atti 27:23); "... La legge promulgata dagli angeli..." (Atti 7:53)

¹²⁰ "Come mai sei caduto dal cielo o astro mattutino, figliuol dell'aurora?! Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni?!" (Isaia 14:12)

¹²¹ "...Per il diavolo e per i suoi angeli" (Matteo 25:41); "E vi fu battaglia in cielo: Michele e i suoi angeli combatterono con il dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono" (Apocalisse 12:7)

¹²² "E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta" (Apocalisse 20:10)

¹²³ Ebrei 1:14;

questa ragione, per riconciliarsi con Dio, l'uomo ha bisogno della purificazione dal peccato, che si ottiene mediante il ravvedimento come aspetto umano della salvezza e al quale esortava Cristo con le parole: "Ravvedetevi e credete all'Evangelo"¹²⁴.

Il ravvedimento non è un atto esteriore e formale che si collega a qualche rito particolare, ma è mutamento di mente e di cuore, è pio dolore per il peccato commesso e decisione di abbandonarlo per sempre. Questa decisione è accompagnata dalla fede attiva donata da Dio al credente che si dispone ad accettare Cristo come Salvatore. Infatti, questa fede, o fiducia totale, nell'opera redentrice che Cristo ha compiuto sulla croce versando il Suo sangue e donando la Sua vita per il peccatore, non viene da noi ma è il dono di Dio¹²⁵.

7. LA RIGENERAZIONE

«**CREDIAMO** CHE LA RIGENERAZIONE (NUOVA NASCITA) PER OPERA DELLO SPIRITO SANTO È ASSOLUTAMENTE ESSENZIALE PER LA SALVEZZA» (GIOVANNI 1:12, 13; 3:3; I PIETRO 1:23; TITO 3:5).

La "nuova nascita" o rigenerazione è l'esperienza che rende l'uomo partecipe della natura divina e lo fa nascere nella famiglia di Dio: "A tutti quelli che l'hanno ricevuto egli (Cristo) ha dato il diritto di diventare figliuoli di Dio; a quelli, cioè, che credono nel suo nome"¹²⁶; "Egli (Cristo) ci ha largito le sue preziose e grandissime promesse onde per mezzo loro voi foste fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, per via della concupiscenza"¹²⁷. La rigenerazione, o nuova nascita, non è una riforma o un miglioramento della vecchia natura, ma è una creazione nuova¹²⁸. Infatti, "se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; le cose vecchie son passate: ecco, sono diventate nuove"¹²⁹. La vita nuova si manifesta ricevendo Cristo come Salvatore, si evidenzia interiormente con il perdono dei peccati e la certezza della vita eterna, sulla base delle promesse di Cristo espresse nell'Evangelo e nella

¹²⁴ Marco 1:15

¹²⁵ "A quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo" (II Pietro 1:1)

¹²⁶ Giovanni 1:12

¹²⁷ II Pietro 1:4

¹²⁸ Giovanni 3:3

¹²⁹ II Corinzi 5:17

diretta testimonianza dello Spirito Santo. Infatti, "lo Spirito stesso attesta insieme col nostro spirito che, siamo figliuoli di Dio;... eredi di Dio e coeredi di Cristo"¹³⁰.

L'evidenza esteriore di questa esperienza è una vita di giustizia e santità che consente di "rinunciare all'empietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo, temperatamente, giustamente e piamente"¹³¹.

8. LA GUARIGIONE DIVINA

«**CREDIAMO** ALLA GUARIGIONE DIVINA, SECONDO LE SACRE SCRITTURE: MEDIANTE LA PREGHIERA, L'UNZIONE DELL'OLIO E L'IMPOSIZIONE DELLE MANI» (ISAIA 53:4, 5; MATTEO 8:16, 17; I PIETRO 2:24; MARCO 16:17, 18; GIACOMO 5:14-16).

La guarigione divina è parte integrante del messaggio dell'Evangelo, consiste nella liberazione dalla malattia, provveduta mediante l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce ed è privilegio di tutti i credenti. Infatti, Cristo "ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, sul legno (la croce), affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le cui lividure siete stati sanati"¹³².

Tuttavia, credendo alla realtà della guarigione divina, come possibilità di liberazione dall'infermità, in risposta alla preghiera della fede in Cristo, non ci opponiamo alla scienza medica, né condanniamo quanti se ne avvalgono e ringraziamo Iddio per tutti i suoi successi. Proclamiamo soltanto che, quando l'uomo non può più nulla, Dio può ancora tutto e, per questo, preghiamo per i malati disposti a credere alla guarigione per la fede nel nome di Cristo Gesù, il Signore.

Secondo le Sacre Scritture questa guarigione avviene per mezzo della preghiera, nelle forme descritte dal Nuovo Testamento:

a. L'imposizione delle mani, "imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno"¹³³; infatti i discepoli di Cristo "andarono a predicare da per tutto, operando il Signore con essi e confermando la Parola coi segni che l'accompagnavano"¹³⁴.

¹³⁰ Romani 8:16, 17

¹³¹ Tito 2:12

¹³² I Pietro 2:24

¹³³ Marco 16:18

¹³⁴ Marco 16:20

b. Il Carisma delle guarigioni, come "manifestazione dello Spirito (Santo) per l'utile comune"¹³⁵; quindi per la Comunità dei credenti ed anche per la società umana.

c. La somministrazione dell'unzione dell'olio, come ordinato esplicitamente: "C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa, e preghino essi su lui, ungendolo d'olio nel nome del Signore; e la preghiera della fede salverà il malato, e il Signore lo ristabilirà; e se egli ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi"¹³⁶.

Dal testo appare chiara la pratica esistente nella chiesa dell'era apostolica anche di quest'ultimo metodo per la guarigione divina utilizzato su richiesta specifica del malato con il fine della guarigione e non come è stato impropriamente considerato, nell'unzione accordata ai morenti.

9. IL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO

«**CREDIAMO** AL BATTESIMO NELLO SPIRITO SANTO, COME ESPERIENZA SUSSEGUENTE A QUELLA DELLA NUOVA NASCITA, CHE SI MANIFESTA, SECONDO LE SCRITTURE, CON IL SEGNO INIZIALE DEL PARLARE IN ALTRE LINGUE E, PRATICAMENTE, CON UNA VITA DI PROGRESSIVA SANTIFICAZIONE, NELL'UBBIDIENZA A TUTTA LA VERITÀ DELLE SACRE SCRITTURE, NELLA POTENZA DELL'ANNUNCIO DI «TUTTO L'EVANGELO» AL MONDO» (ATTI 2:4; 2:42-46; 8:12-17; 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9; 19:2-6; MARCO 16:20; GIOVANNI 16:13; MATTEO 28:19, 20).

Il battesimo nello Spirito Santo, come esperienza distinta e susseguente a quella della rigenerazione, è esplicitamente dimostrato dall'esperienza dei discepoli del Signore e dei cristiani dell'era apostolica. Infatti Gesù ordinò "di attendere quello che il Padre aveva promesso"¹³⁷ ai Suoi quando erano già nati di nuovo e convertiti. Egli aveva detto loro "voi siete netti"¹³⁸ e "voi già siete mondi a motivo

¹³⁵ I Corinzi 12:7, 9;

¹³⁶ Giacomo 5:14

¹³⁷ "Ed ecco, io mando su voi quello che il Padre mio ha promesso; quant'è a voi rimanete in questa città, finché dall'alto siate rivestiti di potenza" (Luca 24:49)

¹³⁸ "Gesù disse: Chi è lavato tutto non ha bisogno che d'aver lavato i piedi; è netto tutto quanto; e voi siete netti, ma non tutti" (Giovanni 13:10)

della Parola che vi ho annunciata"¹³⁹. Gesù aveva affermato che i loro nomi erano scritti in cielo (Luca 10:20) e, risorto, "soffiò su loro e disse: ricevete lo Spirito Santo"¹⁴⁰. Il verbo "soffiò" non si incontra altrove nel testo greco originale del Nuovo Testamento, ma è il medesimo usato nella Versione Greca dei LXX per tradurre Genesi 2:7, dove è detto che dopo aver formato l'uomo dalla polvere della terra Dio "gli soffiò nelle narici un alito vitale". Cristo dunque, con questa parola si identifica totalmente con Yahweh.

«Gesù non fa qui una semplice promessa, non dà solo un segno di quanto doveva accadere alla Pentecoste; ma comunica realmente lo Spirito Santo, come caparra o primizia della maggiore e più gloriosa effusione, che doveva avvenire alla Pentecoste. A chi domanda quale relazione passi fra questa effusione dello Spirito e quella che avvenne alla Pentecoste, così rispondono Moulton e Milligan: 'Il dono presente si riferisce alla vita interna degli apostoli; il dono futuro, alla loro preparazione più esterna per l'opera; ora il Signore vuole farli salire ad un grado superiore di vita spirituale, illuminando e vivificando le loro anime; alla Pentecoste li renderà atti a produrre un effetto sugli altri' "¹⁴¹

Tuttavia, essi dovettero attendere d'esser rivestiti della potenza dall'alto e Gesù stesso dichiarò: "Voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni"¹⁴².

La stessa predicazione di Pietro presenta lo schema cronologico dell'esperienza cristiana: "Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo (cioè con la Sua autorità), per la remissione dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché per voi è la promessa, e per i vostri figliuoli, e per tutti quelli che son lontani e per quanti il Signore Iddio nostro ne chiamerà"¹⁴³.

Dei credenti di Samaria è detto: "Quando ebbero creduto a Filippo che annunciava loro la buona novella relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furono battezzati, uomini e donne... Or gli apostoli ch'erano a Gerusalemme avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la Parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni. I quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito

¹³⁹ Giovanni 15:3

¹⁴⁰ Giovanni 20:22

¹⁴¹ Moulton e Milligan sono due noti commentatori evangelici - Sta in R.G. Stewart, Commentario Esegético Pratico del Nuovo Testamento Vol. I parte IV- Claudiana, Firenze, 1923, p. 1037.

¹⁴² "Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni" (Atti 1:5)

¹⁴³ Atti 2:38

Santo"¹⁴⁴. È evidente, anche in questo caso, l'identica cronologia delle diverse fasi della genuina esperienza cristiana.

Gli stessi aspetti si possono distinguere nella conversione di Cornelio, il quale, mentre Pietro annunciava il messaggio della salvezza, credette insieme con "tutti coloro che udivano la Parola"¹⁴⁵, i quali furono rigenerati e poi battezzati nello Spirito Santo, "poiché li udivano parlare in altre lingue, e magnificare Iddio"¹⁴⁶.

La conversione di Paolo¹⁴⁷ e quella dei discepoli di Efeso¹⁴⁸ confermano che l'esperienza biblica del battesimo nello Spirito Santo è susseguente a quella della nuova nascita. Credere che il segno iniziale del battesimo nello Spirito Santo sia il parlare in altre lingue (glossolalia), «secondo che lo Spirito di Dio dà d'esprimersi», è anche questo conforme all'insegnamento del Nuovo Testamento. Infatti:

a. Tutti i credenti, che si trovavano nell'alto solaio il giorno della Pentecoste, furono ripieni dello Spirito Santo e "cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito dava loro d'esprimersi"¹⁴⁹;

b. A Samaria, anche se non viene espressamente dichiarato che i credenti battezzati nello Spirito Santo parlassero in altre lingue, risulta implicito il fatto che vi sia stata una manifestazione esteriore, tanto che Simon mago offerse del denaro per ricevere "questa potestà"¹⁵⁰.

c. Dopo la sua conversione, Paolo da Tarso fu ripieno dello Spirito Santo¹⁵¹ e, molti anni più tardi, confermerà la propria esperienza del battesimo nello Spirito Santo dicendo: "Io ringrazio Dio che parlo in lingue più di tutti voi"¹⁵².

d. I credenti di Cesarea ricevettero il battesimo nello Spirito Santo perché Pietro e quelli che erano con lui rimasero stupiti in quanto "li udivano parlare in altre lingue

¹⁴⁴ Atti 8:12, 14, 15

¹⁴⁵ "Mentre Pietro parlava, così lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la Parola" (Atti 10:44)

¹⁴⁶ Atti 10:46

¹⁴⁷ "E Anania se ne andò, ed entrò in quella casa; e avendogli imposte le mani, disse: Fratello Saulo, il Signore, cioè Gesù, che ti è apparso sulla via per la quale tu venivi, mi ha mandato perché tu recuperi la vista e sii ripieno dello Spirito Santo" (Atti 9:17)

¹⁴⁸ "...lo Spirito Santo scese su loro" (Atti 19:1-6)

¹⁴⁹ Atti 2:4

¹⁵⁰ "Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli era dato lo Spirito Santo, offerse loro del denaro, dicendo: 'Date anche a me questa potestà, che colui al quale io imponga le mani riceva lo Spirito Santo'" (Atti 8:18, 19)

¹⁵¹ Atti 9:17;

¹⁵² I Corinzi 14:18

e magnificare Iddio"¹⁵³. L'apostolo Pietro testimonierà in seguito che l'esperienza dei credenti di Cesarea era perfettamente biblica, dicendo: "Lo Spirito Santo scese su loro, com'era sceso su noi da principio"¹⁵⁴.

e. Anche i credenti di Efeso, dopo che lo Spirito Santo scese su loro, "parlavano in altre lingue e profetizzavano"¹⁵⁵.

L'espressione: "segno iniziale" è usata per definire l'evidenza esteriore dell'arrendimento del credente alla volontà e alla potenza dello Spirito Santo. Praticamente, gli effetti del battesimo nello Spirito Santo si manifestano nel credente incoraggiandone la progressiva santificazione, cioè il continuo processo di separazione da tutto ciò che è malvagio e di consacrazione della propria vita a Dio, con l'offerta costante di ogni facoltà umana al dominio e al controllo dello Spirito Santo. Infatti, la Bibbia insegna che il cristiano deve perseguire un'esistenza vissuta nella "santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore"¹⁵⁶. Lo Spirito Santo rende il credente capace di ubbidire all'ingiunzione: "Siate santi perché io sono santo"¹⁵⁷.

La santificazione si può realizzare identificandosi ogni giorno per fede nella morte e nella resurrezione di Cristo e presentando i propri corpi "in sacrificio vivente, santo, accettabile a Dio"¹⁵⁸, con un arrendimento incondizionato all'opera dello Spirito Santo, che rende capaci di ubbidire a tutta la verità delle Sacre Scritture.

Oltre che stimolare la santificazione individuale, il battesimo nello Spirito Santo ha lo scopo di conferire autorità e potenza ai credenti per l'attuazione del «Grande Mandato» di Cristo¹⁵⁹. Gesù infatti, prima di ascendere al cielo, disse ai Suoi: "Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. e mi sarete testimoni e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria. e fino all'estremità della terra"¹⁶⁰.

10. I CARISMI E LE GRAZIE DELLO SPIRITO SANTO

¹⁵³ Atti 10:46

¹⁵⁴ Atti 11:15

¹⁵⁵ Atti 19:6

¹⁵⁶ Ebrei 12:14

¹⁵⁷ I Pietro 1:16

¹⁵⁸ Romani 12:1

¹⁵⁹ "Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo..." (Matteo 28:19)

¹⁶⁰ Atti 1:8

«**CREDIAMO** AI CARISMI E ALLE GRAZIE DELLO SPIRITO SANTO NELLA VITA DEI CRISTIANI CHE, NELL'ESERCIZIO DEL SACERDOZIO UNIVERSALE DEI CREDENTI, SI MANIFESTANO PER L'EDIFICAZIONE, L'ESORTAZIONE E LA CONSOLAZIONE DELLA COMUNITÀ CRISTIANA E, CONSEGUENTEMENTE, DELLA SOCIETÀ UMANA» (I CORINZI 12:4-11; GALATI 5:22; EBREI 13:15; ROMANI 12:1).

Il termine "carisma" è usato nel Nuovo Testamento col significato di capacità, facoltà ricevuta come conseguenza della grazia divina. I carismi sono distribuiti dallo Spirito Santo "a ciascuno in particolare come Egli vuole"¹⁶¹ e la loro manifestazione è data "per l'utile comune"¹⁶².

In I Corinzi 12:8-11, viene fornito l'elenco dei "carismi" che sono suddivisi in tre classi:

- a. Quelli relativi alla conoscenza soprannaturale: parola di sapienza, parola di conoscenza e discernimento degli spiriti;
- b. Quelli relativi alle azioni soprannaturali: fede, potenza d'operare miracoli e doni di guarigione;
- c. Quelli relativi alla parola soprannaturale: profezia, lingue ed interpretazione delle lingue.

I carismi si manifestano nella comunità cristiana "per l'edificazione, l'esortazione e la consolazione" e vengono distribuiti dallo Spirito Santo ad alcuni credenti nell'esercizio del sacerdozio universale, in quanto crediamo che nel culto della comunità cristiana ognuno, guidato e ripieno dello Spirito Santo, può essere uno strumento usato da Dio per la benedizione degli altri.

Con l'espressione "grazie dello Spirito Santo" si intende particolarmente quello che nel Nuovo Testamento è definito il "frutto dello Spirito", così come è descritto nell'epistola ai Galati (5:22). Si tratta della manifestazione del carattere di Cristo, riprodotto dallo Spirito Santo nella vita del credente che si dispone da parte sua a manifestare "ogni premura"¹⁶³ perché queste grazie abbondino.

I carismi e le grazie dello Spirito Santo testimoniano quindi, anche nell'ambito della società, dell'efficacia dell'opera di Cristo nella

¹⁶¹ I Corinzi 12:11

¹⁶² I Corinzi 12:7

¹⁶³ "... mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura aggiungete alla fede..." (II Pietro 1:5-8)

vita di quanti credono ed accettano per fede le promesse di "Tutto l'Evangelo".

11. I MINISTERI DEL SIGNORE GLORIFICATO

«**CREDIAMO** AI MINISTERI DEL SIGNORE GLORIFICATO, QUALI STRUMENTI AUTOREVOLI DI GUIDA, D'INSEGNAMENTO, DI EDIFICAZIONE E DI SERVIZIO NELLA COMUNITÀ CRISTIANA, RIFUGGENDO DA QUALSIASI FORMA GERARCHICA» (EFESINI 1:22, 23; 4:11-13; 5:23; COLOSSESI 1:18).

Mettendo in evidenza il sacerdozio universale dei credenti, in quanto tutti coloro che hanno accettato Cristo per fede ed ubbidiscono a "Tutto l'Evangelo", sono membri del corpo universale di Cristo e svolgono funzioni differenti "secondo la grazia che... è stata data"¹⁶⁴, la Sacra Scrittura insegna che il Signore glorificato ha dato "gli uni come apostoli; gli altri, come profeti; gli altri, come evangelisti, gli altri come pastori e dottori"¹⁶⁵, quali strumenti di guida, d'insegnamento, di elevazione e di servizio per l'evangelizzazione del mondo, l'adorazione rivolta a Dio in Spirito e verità e l'edificazione del corpo di Cristo.

Crediamo, però, che tali ministeri, come anche i carismi, esercitati dai credenti non vadano usati come titolo di distinzione personale, affinché tutta la gloria torni al Signore che li ha distribuiti per mezzo del Suo Spirito. In Romani 12:6, vengono indicati altri ministeri, generalmente definiti di carattere pratico, vale a dire l'esortazione, il dare, la presidenza e il ministero pratico del diaconato¹⁶⁶.

I termini biblici "anziano", "pastore" e "vescovo" nel Nuovo Testamento non risultano essere dei titoli, ma qualificazioni dello stesso ministero di responsabilità o di guida spirituale della comunità locale e già nella Chiesa del primo secolo esprimevano rispettivamente i concetti di maturità, cura delle anime, predicazione e sorveglianza spirituale dei credenti.

La suddivisione fra clero e laicato, che ha distinto, impropriamente, in seno al Cristianesimo i ministri dal popolo istituendo, quindi un ordine ecclesiastico di carattere gerarchico, è

¹⁶⁴ Romani 12:6

¹⁶⁵ Efesini 4:11

¹⁶⁶ "... Attendiamo al ministero; se d'insegnamento all'insegnare, se di esortazione, all'esortare, chi dà, dia con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere pietose, le faccia con allegrezza» (Romani 12:7, 8)

sorta dopo il terzo secolo, sostituendosi totalmente al concetto biblico del sacerdozio universale dei credenti. Prima di allora ogni comunità cristiana locale era governata spiritualmente da un consiglio di "anziani", i quali singolarmente o collettivamente, secondo il ministero affidato loro dal Signore glorificato, assumevano la responsabilità della presidenza, della predicazione e della cura delle anime.

Per questa ragione riteniamo che l'esercizio del ministero cristiano si esprima con la vocazione divina ed il riconoscimento delle chiese. Esso non costituisce, però, uno stato diverso da quello proprio del sacerdozio universale dei credenti.

12. VALIDITÀ DEL PRIMO CONCILIO CRISTIANO

«**CREDIAMO** ALL'ATTUALITÀ E ALLA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEL CONCILIO DI GERUSALEMME, RIPORTATE IN ATTI 15:28, 29; 16:4».

Il primo Concilio o Convegno della Chiesa Cristiana, ponendo termine alla controversia tra Giudei e pagani convertiti al cristianesimo sull'obbligo di osservare la legge cerimoniale dell'Antico Testamento, stabilì, una volta per sempre, la necessità di "astenersi dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate, e dalla fornicazione".

La suddetta decisione proposta da Giacomo, condivisa da tutti dopo la conferma dello Spirito Santo, aveva lo scopo di sancire l'assoluta separazione dei cristiani da qualsiasi forma di culto pagano, immorale e idolatrico, e la validità dell'ingiunzione divina rivolta a Noè di non mangiare il sangue di animali, prima ancora dell'istituzione della Legge¹⁶⁷ per ragioni di carattere tipologico e spirituale.

13. LA RESURREZIONE

«**CREDIAMO** ALLA RESURREZIONE DEI MORTI, ALLA CONDANNA DEI REPROBI E ALLA GLORIFICAZIONE DEI REDENTI, I QUALI HANNO PERSEVERATO NELLA FEDE FINO ALLA FINE» (ATTI 24:15; MATTEO 25:46; 24:12, 13).

¹⁶⁷ "Ma non mangerete carne con la vita sua, cioè col suo sangue" (Genesi 9:4)

In tutta la Sacra Scrittura il termine «morte» non significa mai estinzione dell'essere, ma separazione. Per resurrezione quindi, s'intende la ricostituzione dell'uomo in forma incorruttibile, negli elementi che costituiscono il suo "intero essere... lo spirito, l'anima e il corpo"¹⁶⁸. Questa resurrezione, secondo la Bibbia è universale, anche se, nel piano di Dio, avviene in tempi diversi¹⁶⁹.

La Scrittura non insegna assolutamente l'estinzione dell'essere degli increduli, né che Dio annulla l'esercizio della libera volontà dell'individuo nell'accettare o nel rigettare Cristo e quindi, di conseguenza ogni individuo è responsabile delle proprie scelte. Ecco perché nella Scrittura v'è un esplicito appello alla vita di santificazione e alla perseveranza finale.

Coloro che hanno accettato Cristo ed hanno ubbidito alla Sua Parola risorgeranno in "resurrezione di vita", infatti "beato e santo è colui che partecipa alla prima resurrezione", e gli altri in "resurrezione di giudizio"¹⁷⁰. I primi godranno appieno la "vita eterna" con Dio; gli altri la separazione eterna da Lui.

14. IL BATTESIMO

«**CELEBRIAMO** IL BATTESIMO IN ACQUA PER IMMERSIONE, NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO, PER COLORO CHE FANNO PROFESSIONE DELLA PROPRIA FEDE NEL SIGNORE GESÙ CRISTO COME LORO PERSONALE SALVATORE» (MATTEO 28:18, 19; ATTI 2:38; 8:12).

Il culto della Chiesa dell'era apostolica, secondo quanto appare nel Nuovo Testamento, non seguiva uno schema liturgico formale e rigido, ma esso consisteva nel canto comunitario, nella preghiera spontanea, nella lettura delle Sacre Scritture, nella predicazione della Parola, con testimonianze, esercizio dei carismi dello Spirito Santo e

¹⁶⁸ I Tessalonicesi 5:23

¹⁶⁹ "Il rimanente dei morti non tornò in vita prima che fosser compiuti i mille anni. Questa è la prima risurrezione. Beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni" (Apocalisse 20:5, 6)

102. Giovanni 5:29

103. Romani 6:4

104. Matteo 28:19, 20

105. Atti 2:38

106. "Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane, che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane" (I Corinzi 10:16,17)

raccolta delle offerte per l'aiuto da offrire ai bisognosi e per sostenere la diffusione del messaggio cristiano. Nell'ambito della celebrazione del culto a Dio "in ispirito e verità", venivano amministrati i due ordinamenti lasciati direttamente da Cristo agli apostoli: "il battesimo in acqua" per immersione e la "cena del Signore". Questi due ordinamenti sono rispettivamente, la testimonianza dell'opera che Cristo compie nel credente che pone in Lui tutta la sua fiducia e il ricordo della morte del Signore celebrato con gratitudine.

Il battesimo, secondo la Sacra Scrittura, consiste in una sola immersione totale del credente che si è ravveduto dei propri peccati ed ha accettato Cristo come personale Salvatore e Signore, dichiarandosi disposto a camminare con Lui in "novità di vita"¹⁷¹.

Il battesimo è amministrato secondo la formula stabilita da Cristo stesso quando disse ai Suoi discepoli: "Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro d'osservare tutte quante le cose che io v'ho comandato"¹⁷² Tutti i riferimenti che si trovano nel Libro degli Atti degli Apostoli, riguardanti il "battesimo nel nome di Gesù Cristo"¹⁷³, non si riferiscono alla formula battesimale, ma unicamente all'accettazione del battesimo come è stato istituito da Gesù e amministrato in ubbidienza al Suo ordine.

Il battesimo in acqua è una testimonianza simbolica dell'unione del credente con Dio, come evidenza del ravvedimento manifestato e della nuova nascita sperimentata per la fede in Cristo, secondo l'Evangelo.

15. LA CENA DEL SIGNORE

«**CELEBRIAMO** LA CENA DEL SIGNORE O SANTA CENA, SOTTO LE DUE SPECIE DEL PANE E DEL VINO, RAMMEMORANDO COSÌ LA MORTE DEL SIGNORE ED ANNUNZIANDONE IL RITORNO, AMMINISTRATA A CHIUNQUE SIA STATO BATTEZZATO SECONDO LE REGOLE DELL'EVANGELO E VIVE UNA VITA DEGNA E SANTA DAVANTI A DIO E ALLA SOCIETÀ» (I CORINZI 11:26-29; LUCA 22:19).

¹⁷¹

¹⁷² Metto 28:19,20;

¹⁷³ Atti 2:38;

La Cena del Signore consiste negli elementi del pane e del vino, ed è l'espressione della nostra comunione con le virtù del sangue e del corpo del nostro Signore Gesù Cristo¹⁷⁴. E' inoltre un memoriale della Sua sofferenza e della Sua morte¹⁷⁵; nonché un annuncio del Suo ritorno¹⁷⁶. D essa partecipano tutti i credenti battezzati in acqua secondo le regole dell'Evangelo e che testimoniano, con una vita trasformata, della loro unione con Cristo.

La transustanziazione, ovvero l'opinione secondo cui il pane e il vino cambierebbero sostanza, è in contrasto con tutto l'insegnamento della Sacra Scrittura, nonché con la natura stessa dell'ordinamento lasciato dal Signore Gesù.

Il Nuovo Testamento sottolinea la necessità di una partecipazione degna alla Cena del Signore, richiedendo, da parte del credente, un genuino ravvedimento da eventuali atteggiamenti errati nei confronti di Dio o del prossimo "Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore"¹⁷⁷. Il ravvedimento implica la confessione privata e diretta a Dio stesso. Infatti, è esplicitamente affermato nelle Sacre Scritture: "Se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il giusto; ed egli è la propiziazione per i nostri peccati"¹⁷⁸; "poiché vi è un solo Dio ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo"¹⁷⁹.

Nota: - Questi lineamenti dottrinali danno un'indicazione di carattere generale sugli articoli della nostra fede, ma, per approfondire gli argomenti, potranno essere consultati altri testi editi dalle "Assemblee di Dio in Italia" come:

- Le Dottrine della Bibbia.
- Quel che crediamo e chi siamo.
- Il Battesimo, perché?
- Il Battesimo nello Spirito Santo.
- Il Frutto dello Spirito.
- I Doni dello Spirito Santo.

¹⁷⁴ «Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è egli la comunione col sangue di Cristo? Il pane, che noi rompiamo, non è egli la comunione col corpo di Cristo? Siccome v'è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane» (I Corinzi 10:16,17);

¹⁷⁵ «Fate questo in memoria di me» (Luca 22:19);

¹⁷⁶ «Poiché ogni volta che voi mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, finché egli venga» (I Corinzi 11:26);

¹⁷⁷ I Corinzi 11:27;

¹⁷⁸ I Giovanni 2:1, 2;

¹⁷⁹ I Timoteo 2:5;

Si ritiene opportuno inoltre inserire una precisazione che definisce ulteriormente la specifica posizione assunta dalle nostre Chiese nei confronti dei vari movimenti di indefinita natura pentecostale.

Le "Assemblee di Dio in Italia", nell'attuale momento di diffusione di numerosi movimenti neo-pentecostali, carismatici e, più genericamente, di natura ecumenica e sincretistica, i quali sostengono di richiamarsi direttamente o indirettamente al risveglio pentecostale sorto al principio del Novecento, precisano, senza voler alimentare sterili polemiche, i termini della loro posizione dottrinale e pratica.

LE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA":

RIAFFERMANO

La propria fedeltà unicamente e totalmente alla Rivelazione divina, quale espressa nelle Sacre Scritture: la Bibbia;

RIBADISCONO

La realtà e l'attualità dell'opera dello Spirito Santo, come descritta nel Nuovo Testamento e sperimentata dalla Chiesa dell'era apostolica, che include:

1. L'adorazione, "in ispirito e verità", dell'unico vero Dio attraverso il solo Mediatore Gesù Cristo;
2. Il riconoscimento del Signore Gesù Cristo, nei secoli, come unico, supremo Capo della Chiesa, che governa direttamente, mediante lo Spirito Santo, la vita di ogni credente; della Sua nascita verginale, della Sua opera redentrice, della Sua resurrezione e ascensione;
3. L'unità della Chiesa, come corpo mistico di Gesù Cristo, costituita da tutti i credenti, rigenerati dallo Spirito Santo, che trascende ogni chiesa o movimento comunque organizzati, in quanto nessuna struttura esistente sulla terra rappresenta unicamente ed appieno il corpo mistico di Cristo;
4. L'esperienza del ravvedimento e la Salvezza per grazia mediante la sola fede in Cristo;
5. Il battesimo in acqua, cioè l'immersione dei credenti, nel nome delle tre Persone divine: Padre, Figlio e Spirito Santo;

6. Il battesimo nello Spirito Santo, che si manifesta col segno iniziale della glossolalia (parlare in altre lingue) e, praticamente, con una vita di progressiva santificazione, nell'ubbidienza a tutta la verità delle Sacre Scritture, nella potenza per l'annuncio di tutto l'Evangelo al mondo;
7. I carismi e le grazie dello Spirito Santo nella vita dei credenti che, nell'esercizio del sacerdozio universale, si manifestano per l'edificazione, l'esortazione e la consolazione della Comunità Cristiana, e conseguentemente, della società umana;
8. I ministeri del Signore glorificato, quali strumenti d'insegnamento, di elevazione e di servizio nella Comunità Cristiana, rifuggendo da qualsiasi forma gerarchica;
9. L'annuncio del ritorno del Signore: la resurrezione dei credenti, la traslazione della Sua Chiesa e l'instaurazione, con potenza e gloria, del Suo Regno di giustizia.

LE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA":

RICONOSCENDO

La vasta opera dello Spirito Santo, che oggi si manifesta nel mondo, certi che lo Spirito di Dio "guiderà in tutta la verità" quanti ne consentiranno l'opera, ritengono di non poter condividere quanto non appare manifestatamente biblico in dottrina, metodi e condotta;

RIPONGONO

La propria fiducia in Dio che adempirà il Suo piano secondo la Sua sapienza sovrana e,

RIAFFERMANO

La volontà di rimanere fedeli a "Tutto l'Evangelo", evitando, tuttavia, gli estremi sia di un esclusivismo settario, sia di una posizione ecumenica che comprometta i sani e fondamentali principi dottrinali del Nuovo Testamento.